

N. 2448

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2021

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

TOMO II

Disegno di legge, Quadri generali riassuntivi

Contenuti del disegno di legge n. 2448

	Tomo 1	[–	Relazione	illustrativa,	Relazione	tecnica,	Allegato	conoscitivo
--	--------	-----	-----------	---------------	-----------	----------	----------	-------------

- Томо II Disegno di legge, Quadri generali riassuntivi
- Томо III Stati di previsione
- Allegato Nota tecnico-illustrativa

INDICE

Томо II

Disegno di legge		
Articoli	Pag.	-
Allegati	»	117
Tabelle A e B	»	127
Quadri generali riassuntivi	»	13

DISEGNO DI LEGGE

Sezione I

Titolo I Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1. (Risultati differenziali bilancio dello Stato)

I. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Titolo II Riduzione della pressione fiscale e contributiva

ART. 2. (Riduzione della pressione fiscale)

- 1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:
- 1) dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
 - 2) dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

ART. 3.

(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

- 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 652, le parole: "dal 1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023";
- b) al comma 676, le parole: "dal 1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023".

ART. 4.

(Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili)

1. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 114, è aggiunto il seguente: "114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis;".

ART. 5.

(Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione)

- 1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, primo periodo, le parole "indirizzo e vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione" sono sostituite dalle seguenti "indirizzo operativo e controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività" e, all'ultimo periodo, le parole "Sono organi dell'ente il presidente" sono sostituite dalle seguenti "Sono organi dell'ente il direttore";
 - b) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Il direttore dell'ente è il Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese."
 - c) al comma 5:
 - 1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Lo statuto, approvato con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente necessarie a garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali";

- 2) nel quarto periodo, la parola: "presidente" è sostituita dalla seguente: "direttore";
- 3) nel settimo periodo, le parole: "nell'atto aggiuntivo" sono sostituite dalle seguenti: "nella convenzione";
- 4) l'ottavo periodo è soppresso.
- d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente "5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300."
- e) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi: "5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l'approvazione all'Agenzia delle entrate. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti; per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate.
 - 5-quater. Al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi e maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra.

f) al comma 13:

- 1) le parole "Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per individuare," sono sostituite dalle seguenti "La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, individua, per l'attività svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione:";
- 2) alla lettera b), le parole "le risorse disponibili" sono sostituite dalle seguenti "le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, per:
- 1) gli oneri di gestione calcolati, per le attività dalla stessa svolte, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
- 2) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;"
- 3) alla lettera c), la parola "tributari" è sostituita con le seguenti "affidati dagli enti impositori";
- 4) alla lettera f), le parole "vigilanza sull'operato dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "indirizzo operativo e controllo sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate";
- g) il comma 13-bis è abrogato;
- h) al comma 14, le parole "nell'atto aggiuntivo" sono sostituite dalle seguenti "nella convenzione" e dopo la parola "segnalati", sono inserite le seguenti: "all'Agenzia delle entrate e, a cura di quest'ultima,";
- i) al comma 14-bis, le parole "in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini

dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi" sono sostituite dalle seguenti "con evidenza dei dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

2. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente "Art. 17

(Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione)

- 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
- 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
- 3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:
- a) una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
- c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
- d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.
- 4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 del presente articolo sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui l'agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore".
- 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000.
- 4. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;
 - b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.
- 5. L'aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 4, lettera a), sono riversati dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 4, lettera b), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall'ente creditore sono trattenute dall'agente della riscossione; le restanti spese di cui allo stesso comma 4, lettera b), sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 6. Con riferimento ai carichi di cui al comma 4, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 4 e le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.
- 7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel comma 326, le parole "triennio 2020-2022" sono sostituite dalle seguenti "biennio 2020-2021"; le parole ", 212 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "e 250 milioni per l'anno 2021,"; le parole "e 38 milioni per l'anno 2022" sono eliminate;
 - b) nel comma 327, le parole "212 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "250 milioni";
 - c) Il comma 328 è abrogato.
- 8 Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le funzioni e i compiti in materia di riscossione sono disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225".
- 9. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo.
- 10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo è stanziata sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

ART. 6. (Esenzione bollo su certificazioni digitali)

1. All'articolo 62, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole "limitatamente all'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "limitatamente agli anni 2021 e 2022".

ART. 7.

(Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021," sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022,".

ART. 8. (Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

1. Al comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro».

Titolo III Crescita e investimenti

Capo I Misure per la crescita e per il sostegno alle imprese

ART. 9.

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

- 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022";
- b) al comma 3-bis, dopo le parole "dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)" sono aggiunte le seguenti: "e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)";
- dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)"; c) al comma 5, primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"; d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la
- comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.";
- e) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole "comma 13, lettera a)" sono aggiunte le parole "nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
- 2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, alinea, le parole "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024";
- b) al comma 7-bis le parole "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025".
- 3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
 - 1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
 - 2) al comma 2-bis, le parole "nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024";
- b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:

- 1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024":
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1º gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.".
- 4. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024".
- 5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022" e le parole "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

ART. 10.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

- 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1051 le parole "e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione," sono soppresse e le parole "commi da 1052 a 1058" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1052 a 1058-ter";
- b) dopo il comma 1057 è inserito il seguente:
- "1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro". c) il comma 1058 è sostituito dal seguente:
- "1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza".
- d) dopo il comma 1058 sono inseriti i seguenti:
- "1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso

alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

"1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1º gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza."

- e) al comma 1059 le parole "commi 1056, 1057 e 1058" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "commi da 1056 a 1058-ter";
- f) al comma 1062 le parole "commi da 1054 a 1058" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1054 a 1058-ter", le parole "commi 1056, 1057 e 1058" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1056 a 1058-ter" e le parole "commi da 1056 a 1058" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1056 a 1058-ter";
- g) al comma 1063 le parole "commi da 1054 a 1058" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "commi da 1054 a 1058-ter".
- 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 198 è sostituito dal seguente:
- "198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.";
- b) il comma 203 è sostituito dal seguente:

"203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta".

c) dopo il comma 203 sono inseriti i seguenti: "203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese

ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.";

"203-ter. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi."

"203-quater. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi".;

203-quinquies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta".

203-sexies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta"."
d) al comma 205 le parole "al comma 203" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi da 203 a 203-sexies".

ART. 11. (Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini")

- 1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni per l'anno 2027.
- 2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili»."

ART. 12. (Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)

- 1. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
- a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
- b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

ART. 13. (Cabina di regia per l'internazionalizzazione e unificazione fondi ICE)

- 1. Per il potenziamento delle politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
- a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 18-bis, le parole "R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana" sono sostituite dalle seguenti: "di Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e dell'Associazione bancaria italiana, nonché da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, di Confartigianato Imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati";
 - 2) dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti: "20-bis. La programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 19 è adottata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, tenuto conto degli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 18-bis. Sul decreto di cui al primo periodo è acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
 - 20-ter. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento dell'attività promozionale e sull'attuazione della programmazione di cui al comma 20-bis, sulla base di una relazione predisposta dall'Agenzia.".
- b) il fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 1.000.000 euro per l'anno 2024, 63.722.329 euro per l'anno 2025, 69.322.329 euro per l'anno 2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027, 76.322.329 euro per l'anno 2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall'anno 2029;
- c) l'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato;
- d) all'articolo 30, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8, 9 sono abrogati;
- e) l'articolo 1, comma 297, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abrogato.

Capo II Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

ART. 14. (Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) al primo periodo, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), e m)";
- 2) alla lettera a), le parole "a titolo gratuito;" sono sostituite dalle seguenti: "a titolo gratuito. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;";
 - 3) alla lettera g), in principio, sono inserite le parole "fino al 30 giugno 2022,";
- 4) alla lettera m), primo periodo, dopo le parole: "con copertura al 90 per cento", sono aggiunte le seguenti: "e, dal 1° gennaio 2022, con copertura all'80 per cento," e dopo il periodo «senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.» è aggiunto il seguente «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»;
 - b) al comma 12-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2022".
- 2. Alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate a far data dal 1° luglio 2022 non si applica la disciplina disposta dall'articolo 13, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in applicazione della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
- 3. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017; restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017.
- 4. All'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole "allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: ". Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: a) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie e le relative stime di perdita attesa; b) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del citato Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attività e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile è fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo e dell'efficace e costante monitoraggio dell'entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del menzionato Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello

sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e su base almeno trimestrale, e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate dell'entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente.".

- 5. Per l'anno 2022 il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni che il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 210.000 milioni di euro, di cui in 160.000 milioni di euro riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni di euro riferito al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022.
- 6. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.

ART. 15. (Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)

- 1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
- b) all'articolo 1-bis.1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

ART. 16. (Garanzia green)

- 1. All'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.".
- 2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, per l'anno 2022, le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

ART. 17. (Proroga dell'operatività straordinaria del fondo Gasparrini)

1. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

ART. 18. (Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)

- 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 234, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La trasformazione in credito d'imposta avviene,

per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un ammontare complessivo non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, i componenti di cui al comma 233 del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile.";

- b) al comma 234, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Se alle operazioni di cui al comma 233 partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini del periodo precedente per tali società si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile.";
- c) al comma 235 le parole: "a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso" sono sostituite dalle seguenti "a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico";
- d) al comma 238, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti "entro due anni";
- e) ai commi 233 e 238 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2022".
- 2. All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti parole "31 dicembre 2021".

ART. 19.

(Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro.

Titolo IV Lavoro, famiglia e politiche sociali

Capo I Riordino della disciplina del reddito di cittadinanza

ART. 20. (Rifinanziamento reddito di cittadinanza)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

ART. 21. (Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

- 1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1, con specifico riferimento ai beni detenuti all'estero, l'INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifiche dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc. Il Piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Agenzia delle entrate e col supporto della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il Piano dei controlli è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla presentazione.";
- b) all'articolo 3:
 - 1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole "n. 601" sono inserite le seguenti: "e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile":
 - 2) al comma 9, le parole "trenta giorni dall'inizio" sono sostituite dalle seguenti: "il giorno antecedente all'inizio":
- c) all'articolo 4:
 - 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile."
 - 2) al comma 6 il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole "In tale sede" sono sostituite dalle seguenti: "In sede di primo incontro presso il centro per l'impiego";
 - 3) al comma 8, lettera b):
 - a) al numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio;
 - b) al numero 5), le parole "tre offerte" sono sostituite dalle seguenti: "due offerte";

- 4) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nell'alinea sono soppresse le parole "alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e";
 - b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta";
 - c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta";
- 5) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Patto per l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio.";
- 6) al comma 15 le parole "con il consenso di entrambe le parti.", sono sostituite dalle seguenti: ". Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d).";
- 7) dopo il comma 15-quinquies, è aggiunto il seguente: "15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza";
- d) all'articolo 5:
 - 1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo, le parole "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate" e, dopo le parole "decreto legislativo n. 147 del 2017", sono inserite le seguenti: ", nonché le modalità di precompilazione della richiesta di Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4";
 - b) al secondo periodo, le parole "del decreto di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dei decreti di cui al primo periodo";
 - 2) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al terzo periodo, dopo le parole "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "e fermi restando i dati di cui al comma 2";
 - b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell'INPS avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.";
 - 3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I Comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai Comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali con la partecipazione dell'INPS, al quale è tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei Comuni.";
 - 4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
 - "4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall'INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto.

4-ter. L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1.

4-quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell'INPS. Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai Comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del Comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dalla eventuale corresponsione delle somme non dovute.

4-quinquies. L'Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc";

- e) all'articolo 6, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la piattaforma di cui al comma 2, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS, prevede parità di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e opera in cooperazione con il Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.inPa.gov.it."; f) all'articolo 7:
 - 1) al comma 3, le parole "e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo," sono sostituite dalle seguenti: "e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter, del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis1 del codice penale, e per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e, per quanto riguarda l'ipotesi di cui al comma 5, in caso di recidiva, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante del comma 3-ter, e comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,";
 - 2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva."
 - 3) al comma 5:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) non si presenta presso il Centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;";
- b) alla lettera e), le parole "almeno una di tre" sono sostituite dalla seguente: "almeno una di due"; g) all'articolo 8:
 - 1) al comma 1, le parole: "Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc," sono sostituite dalle seguenti: "Al datore di lavoro privato che a assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc,";
 - 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, autorizzate da ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.
 - 1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei soggetti percettori di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al 10 settembre 2003 n. 276 è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1, il 20 per cento dell'incentivo di cui al comma 1, che viene decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro.
 - 1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e ai quali sia stata affidata l'attivazione di interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito del programma "Garanzia Occupabilità dei Lavoratori" (GOL), di cui alla Missione M5, Componente C1,

del Piano per la ripresa e resilienza dell'Itala, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, comunicano tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro per l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi, con riferimento all'attivazione di interventi in favore di qualsivoglia nuovo beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della mancata comunicazione.

1-quinquies. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di cui al comma 1-quater, con riferimento agli esiti di ricollocazione per profilo di occupabilità, tenuto conto, in particolare, del numero di offerte congrue complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi interessati eventuali criticità riscontrate in sede di valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro interessato. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della revoca."

- 2. Al fine di assicurare i controlli su tutti i richiedenti e percettori di Rdc, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia per lo scambio integrale dei dati, l'INPS, trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari del Rdc, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per consentire all'Inps di disporre, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, la revoca del Rdc eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. A tal fine il Ministero della giustizia trasmette all'INPS gli esiti della verifica di cui ai periodi precedenti entro sessanta giorni dalla ricezione dell'elenco ivi previsto.
- 3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 4 del 2019, nei limiti di quanto previsto al comma 5 e ferma restando la decadenza della prestazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera e).
- 4. La riduzione di cui al comma 3 non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, nonché per i nuclei familiari fino a quando tra i componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.
- 5. La riduzione di cui al comma 3 si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile, anche a seguito della rideterminazione di cui al medesimo comma 3, non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo d.l. n. 4 del 2019.
- 6. La riduzione di cui al comma 3 è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo periodo, il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie.
- 7. La riduzione di cui ai commi da 3 a 6, cumulata a partire dal mese dell'ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a seguito dell'eventuale rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019.
- 8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 sono apportate le modificazioni di seguito indicate.
- a) alla lettera d) le parole "ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il dieci per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione." sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da solo individuo, inclusivo della componente นท ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro.";

- b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi."
- 9. Per le finalità di cui al comma 1, lettera e), il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, è integrato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'INPS.
- 10. L'INPS con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 effettua una specifica attività di monitoraggio a cadenza trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati, anche in via prospettica, tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, minori oneri ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 3 a 7 i quali possano effettivamente trovare, anche parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva spesa, in una corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tali correlate accertate risorse possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 11. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 22. (Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)

- 1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
- 2. A decorrere dall'anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

Capo II Pensioni

ART. 23.

(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)

- 1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 14, comma 1 sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.";
- b) all'articolo 14, commi 2, 3 e 6 le parole "quota 100" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";

- c) all'articolo 14, comma 7, le parole "quota 100" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1" e al secondo periodo, le parole "In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019," sono sostituite dalle seguenti "In sede di applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022,";
- d) all'articolo 22, comma 1, le parole "quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, comma 1";
- e) all'articolo 23, comma 1, le parole "quota 100 ai sensi dell'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, comma 1".
- 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppressa.

ART. 24. (Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)

- 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.
- 2. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

ART. 25. (Modifica della normativa sull'APE sociale)

- 1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo alinea, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2022" e, alla lettera a), le parole "da almeno tre mesi" sono soppresse.
- 2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179 si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato 2 annesso alla presente legge.
- 3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 141,4 milioni di euro per l'anno 2022, 275,0 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per l'anno 2024, 185,2 milioni di euro per l'anno 2025, 104,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16,9 milioni di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate per l'anno 2022.

ART. 26. (Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, al comma 3, le parole «entro il 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2022».

ART. 27.

(Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:

- a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
- b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
- 2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate garantendo che almeno il 50 per cento sia destinato alle finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.

ART. 28.

(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

- 1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.

 2. Per l'attuazione del comma 1, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno
- l'anno 2023, 36.764.932 per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 per l'anno 2028, 51.927.173 per l'anno 2029, 54.721.616 per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031.

ART. 29.

(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)

- 1. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi dell'articolo 1, della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
- 2. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 1 è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:
 - a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;
 - b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
- 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

- 4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.
- 5. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 1.
- 6. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
- 7. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1º gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
- 8. Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo, un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato presso l'INPS. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 9. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferite.
- 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione ed è definita la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 13.
- 10. I dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, è riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
- 11. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell'INPS, con il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non possono essere corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Comitato esercita le funzioni di cui al periodo precedente fino al 30 giugno 2022.
- 12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti.
- 13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 1, gli organi

dell'INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per i fini di cui dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPGI da trasmettere per l'approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.

- 14. Entro il 30 giugno 2022, l'INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituto. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, di cui al comma 13.
- 15. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico dell'INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto è autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
- 16. L'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato. Fino al 30 giugno 2022 è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Capo III

Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanili, sport e coesione territoriale

ART. 30.

(Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale)

- 1. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il beneficio contributivo di cui al primo comma del presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazioni ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma.
- 2. In relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per

l'anno 2022 il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa.

ART. 31. (Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)

- 1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
- 2. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
- 3. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
- 4. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.
- 5. È prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.
- 6. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2022, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalità dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
- 7. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.
- 8. La disposizione di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.
- 9. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse già stanziate, le risorse di cui al comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.

•

ART. 32.

(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)

- 1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 può essere prorogato di ulteriori 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023.
- 2. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. Sono altresì a carico del fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell'Economia e Finanze può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'ottanta per cento.
- 3. Le società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

ART. 33. (Congedo di paternità)

- 1. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole «e 2021» sono sostituite dalle seguenti «e dall'anno 2021»;
- b) al secondo periodo, le parole «, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti «, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni dall'anno 2021»;
- c) al terzo periodo, le parole «e 2021» sono sostituite dalle seguenti «e dall'anno 2021».

ART. 34. (Fondo povertà educativa)

- 1. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «,2018 e 2024»;
- b) al secondo periodo, le parole: «e a 45 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024».
- 2. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2023 e 2024.

ART. 35. (Decontribuzione lavoratrici madri)

1. In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del cinquanta per cento l'esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ART. 36. (Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)

1. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « di 2 milioni per l'anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «, nonché al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere, cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro con delega per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.».

ART. 37. (Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)

- 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un "Piano strategico nazionale per la parità di genere", in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.
- 2. Il Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.
- 3. Per la finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.
- 4. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Unione delle Province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle Associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fa altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati Unici di Garanzia, dell'Istituto Nazionale di Statistica, dell'Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche Sociali del Consigli Nazionale delle Ricerche, del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (C.R.U.I).
- 5. Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 1, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi,

gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

- 6. La Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata, è il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise.
- 7. Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità, l'Osservatorio si avvale di un Tavolo di lavoro sulla "certificazione di genere alle imprese". Ai componenti del Tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- 8. Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito altresì un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché di albo degli enti accreditati.
- 9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata, sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per le politiche per la parità di genere. Con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento.
- 10. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.

ART. 38.

(Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)

- 1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un "Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).»
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3:
- a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
- b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
- c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la

violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

- d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
- e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;
- f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
- g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
- h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;
- i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
- l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio».
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- «2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata, sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere. Ai componenti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
- d) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
- «3. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5 bis del presente decreto. 4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
- 3. L'articolo 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2019, n.160 è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 39.

(Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, nonché misure per l'apprendistato dei giovani lavoratori sportivi)

1. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 le parole "al 30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022;
- b) al comma 9 le parole "al 30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022".
- 2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022.
- 3. Per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso.
- 4. Per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ridotto a 23 anni.

ART. 40. (Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani)

1. L'articolo 16, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 di detrazione."

ART. 41.

(Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)

- 1. Ai fini della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo dei giovani, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il medesimo anno, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire l'attivazione e la più ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse del fondo.
- 2. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, è istituito il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, di seguito "Fondo", il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di finanziare politiche volte a supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle finalità del Fondo. Il Fondo è destinato a finanziare la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni. All'attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Al fine di dare immediato impulso alle prime attività progettuali, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche giovanili sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del fondo.

ART. 42. (Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila)

1. Al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

(Centro nazionale del servizio civile universale)

- 1. Per sostenere le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e assicurare anche la compiuta realizzazione del progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è istituito il Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, con sede nel comune dell'Aquila.
- 2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede delle attività connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale, ha lo scopo di garantirne l'armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi, potenziare l'acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile nonché favorire e accelerare il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città di L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009.
- 3. Le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate al Centro di cui al comma 1 sono stabilite per il tramite di specifica convenzione tra il Comune dell'Aquila, la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 4. Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.
- 5. Il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, assicura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Centro di cui al comma 1.
- 6. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili possono essere definite ulteriori e specifiche misure per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo nonché le modalità inerenti all'organizzazione e alla funzionalità del Centro di cui al comma 1.

ART. 43. (Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)

- 1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali, di seguito LEPS, del presente articolo sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.
- 2. Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito ATS, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
- 3. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza Unificata su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla definizione delle linee guida per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui al presente articolo e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
- 4. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, i servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:
- a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzati dalla

prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;

- b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo Settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;
- c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio; l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.
- 5. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso, di seguito PUA che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità. Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario e agli ATS. Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata, (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.
- 6. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 4. L'offerta può essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.
- 7. Al fine di qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 6 possono essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- 8. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ANPAL e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 4, lett. c) nonché alle attività e ai programmi di formazione professionale di cui al comma 7, ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.
- 9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità

attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del loro raggiungimento per le persone anziane non autosufficienti, nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10.

- 10. Per le finalità di cui al comma 4, lettere a), b), e c) e di cui al comma 5, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c, del Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025.
- 11. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali LEPS integrano quelli già definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 luglio 2021 recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali".
- 12. In sede di prima applicazione sono definiti i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017 nella seduta del 28 luglio 2021:
- a. pronto intervento sociale;
- b. supervisione del personale dei servizi sociali;
- c. servizi sociali per le dimissioni protette;
- d. prevenzione dell'allontanamento familiare;
- e. servizi per la residenza fittizia;
- f. progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.
- 13. Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 12 insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.

ART. 44.

(Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia)

1. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, comma, 2 lett. m) della Costituzione, l'articolo 1, comma 449, lett. d)-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"d-sexies). destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33%, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al periodo precedente i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto

periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, e tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33% su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I Comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui al presente comma e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.".

2. All'articolo 243, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le parole "a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido".

ART. 45.

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)

1. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-septies) è aggiunta la seguente: "d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali di prestazione (LEP), il numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".

ART. 46. (Credito d'imposta mezzogiorno)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 98, le parole "Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe

previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta", sono sostituite dalle seguenti "Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016".

ART. 47. (Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità)

- 1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità.
- 2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

ART. 48. (Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)

1. Il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è denominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026.

ART. 49.

(Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)

- 1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore degli enti territoriali con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e per la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.

ART. 50. (Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)

- 1. All'articolo 34, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole "con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti "e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,".
- 2. All'articolo 34, comma 2 bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è aggiunta, dopo la lettera b), la seguente:
- c) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.

ART. 51. (Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)

- 1. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità".
- 2. I costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 1 sono rendicontati dalle Federazioni Sportive Nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.
- 3. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
- 4. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "50 milioni di euro anni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".
- 5. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2022, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

Titolo V Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

Capo I Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

ART. 52.

(Lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale)

- 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio.»;
 - b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni.».
- 2. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 è abrogata la parola: «professionalizzante», sono aggiunte le seguenti: «per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.»;
 - b) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.»;
 - c) al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3 e 45, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

ART. 53. (Computo dei dipendenti)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis

(Computo dei dipendenti)

1. Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.».

ART. 54. (Aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale)

- 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5 lettera b) come rivalutato ai sensi del comma 6.»;

b) al comma 9, dopo le parole: «dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79».

ART. 55. (Contribuzione addizionale)

- 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.»;
- b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
- «1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari a:
- a) 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.».

ART. 56. (Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.».

ART. 57. (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa)

- 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa»;
 - b) il comma 1 è abrogato.
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro».

ART. 58. (Esame congiunto in via telematica)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «esame congiunto», sono aggiunte le seguenti: «, anche in via telematica,».

ART. 59. (Concessione delle integrazioni salariali)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «dalla sede dell'INPS territorialmente competente», sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS».

ART. 60.

(Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie)

- 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 1, le parole «inclusi gli apprendisti e i dirigenti» sono abrogate;
 - b) Al comma 2, le parole «inclusi gli apprendisti e i dirigenti» sono abrogate
 - c) Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
 - «3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1.
 - 3-ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, in relazione alle categorie seguenti:
 - a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché alle imprese del sistema aeroportuale;
 - b) ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
 - 3-quater. Il campo di applicazione di cui ai commi 1, 2, 3 è vigente per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021.».
 - d) Al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.».

ART. 61.

(Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie)

- 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riorganizzazione aziendale», sono aggiunte le seguenti: «, anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto»
 - b) Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «gestionale o produttiva», sono aggiunte le seguenti: «ovvero a gestire processi di transizione».
 - c) Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «recupero occupazionale», sono aggiunte le seguenti: «anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze».
 - d) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
 - «5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore al 80 per cento dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento

nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2022 la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.».

ART. 62. (Accordo di transizione occupazionale)

1. Dopo l'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

Art 22-ter

(Accordo di transizione occupazionale)

- 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
- 2. Ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariare di cui al comma 1, in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
- 3. Le azioni definite dall'accordo sindacale di cui al comma 2 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
- 4. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
- 5. Per l'anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariare di cui all'articolo 22-bis può essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.

ART. 63.

(Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie)

- 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
- «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, nonché dei datori di

lavoro di cui all'articolo 20, comma 3-ter, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore.».

ART. 64. (Consultazione sindacale per le integrazioni salariali straordinarie)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al comma 3, dopo le parole «esame congiunto», sono aggiunte le seguenti parole: «da tenersi anche in via telematica».

ART. 65. (Condizionalità e riqualificazione professionale)

1. Dopo l'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

«Art. 25-ter (Condizionalità e formazione)

- 1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente Capo, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.
- 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
- 3. L'ingiustificata partecipazione alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
- 2. L'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è abrogato.

ART. 66. (Fondi di solidarietà bilaterali)

- 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti a quella data che dovranno comunque adeguarsi ai sensi dell'art. 30, comma 1-bis, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie così come regolate dalle disposizioni di cui al Titolo I.».
 - b) Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
 «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione dei fondi di cui al comma 1-bis, è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di

lavoro medesimi.».

c) Al comma 9 dopo le parole: «I fondi di cui al comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «che comprendono - per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 - anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente,».

ART. 67. (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi)

- 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla lettera a) le parole: «assegno ordinario», sono sostituite dalle seguenti: «assegno di integrazione salariale»:
 - 2) alla lettera b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021»;
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 rientrano nei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023.».
- 2. All'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «assegno ordinario», sono sostituite dalle seguenti: «assegno di integrazione salariale».

ART. 68. (Fondo di integrazione salariale)

- 1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40»;
- b) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale comma cessa di trovare applicazione per trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022.»;
- c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- «3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto per le seguenti durate:
 - a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile:
 - b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.»;
- d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
- «4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo, cessa di trovare applicazione.»;
- e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
- «8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, al 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una

contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa.»;

f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40%.»;

g) al comma 11 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 il presenta comma cessa di trovare applicazione».

ART. 69. (Assegno di integrazione salariale)

- 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assegno di integrazione salariale»;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- «1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari all'articolo 3, comma 5-bis e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4 comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023»;
- c) al comma 2 le parole: «assegno ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «assegno di integrazione salariale».
- 2. All'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. L'assegno di cui al presente articolo può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021.».
- 3. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «ai commi da 1 a 3», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 27».
- 4. All'articolo 36, il comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente: «2. Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi di cui all'articolo 26, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo e, per i fondi di cui all'articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.».
- 5. All'articolo 39, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l'articolo 3, comma 9.».

ART. 70. (Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui

al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.».

ART. 71.

(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)

1. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti articoli: «Art. 40-bis

(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ART. 72. (Contratto di espansione)

- 1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis», sono aggiunte le seguenti: «, 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter»;
- b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.»;
- c) al comma 5-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno 2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, 173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2026.»;
- d) al comma 7 le parole "entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469,0 milioni di euro per l'anno 2023, e di 317,1 milione di euro per l'anno 2024".

ART. 73. (Disposizioni transitorie)

- 1. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
- 11-ter. Per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale, è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
- 11-quater. Per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26 costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-*bis* è fissato al 30 giugno 2023.».

ART. 74.

(Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca)

- 1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- «4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.».
- 1. Dopo l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 è aggiunto il seguente articolo 8-bis:
- «Art. 8-bis. Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.».

ART. 75.

(Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese)

- 1. A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 l'aliquota di finanziamento di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla presente legge, è ridotta di:
- a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;
- c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;
- d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti;
- 2. A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 l'aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla presente legge, è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo.

Capo II Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria

ART. 76.

(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

- 1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.»
- b) All'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di trovare applicazione con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022.».
- c) All'articolo 4, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione

della domanda.».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole: «ordinaria e straordinaria», sono aggiunte le seguenti: «, alla indennità di disoccupazione NASpI».

ART. 77.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente: «15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui all'articolo 15 comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.". A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.».

Capo III Sostegno del lavoro autonomo

ART. 78. (Sostegno in caso di maternità)

1. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità.

Capo IV Formazione professionale, politiche attive del lavoro e promozione dell'occupazione

ART. 79. (Piani formativi aziendali)

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «I fondi possono altresì finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c) e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

(Disposizione in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)

1. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c) e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.

ART. 81.

(Misure in favore in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria)

- 1. Al datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
- 3. Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 1 nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto ai sensi del comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo di cui al comma 1, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 1. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
- 5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
- 6. Il beneficio previsto dal comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 82.

(Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale)

1. All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è

possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

ART. 83. (Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale)

- 1. Nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, diretti a:
- a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;
- b) riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.
- 2. In base agli accordi di cui al comma 1, le imprese, anche in rete, possono, secondo il loro livello di specializzazione, realizzare la formazione dei lavoratori, nei settori di cui al comma 1, al fine di:
- a) fare acquisire ai lavoratori di cui al comma 1, lettera a), previa accurata analisi del fabbisogno di competenze, conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45, 47, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) istituire centri interaziendali, per garantire, eventualmente mediante l'istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori di cui al comma 1, lettera b) e agevolarne la mobilità tra imprese.

ART. 84. (Politiche attive per i lavoratori autonomi)

- 1. Al fine di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.
- 2. I servizi di assistenza di cui al comma 1 sono erogati dai centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo di cui all'articolo 10 della legge 14 giugno 2017, n. 81, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

ART. 85. (Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori)

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni

pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell'ultimo periodo d'imposta retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie".

ART. 86.

(Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali)

- 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 al fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo è riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità come conseguenti dagli interventi di modifica di cui all'articolo 68 e all'articolo 75, comma 1.
- 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è soppressa.

ART. 87.

(Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dai fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli effetti delle disposizioni della presente legge, comunicando le risultanze al Ministero del lavoro per le opportune valutazioni ed eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Titolo VI Sanità

ART. 88. (Incremento Fondo sanitario nazionale)

- 1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è determinato in 124.061 milioni di euro per l'anno 2022, in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023 e in 128.061 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli interventi di cui agli articoli 89, 92, 93, comma 1, 94, 95, 96, 98, 100, 101 e 102, nell'ambito del finanziamento di cui al presente comma, ferma restando l'applicazione, ove non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.
- 2. Il fondo di cui all'articolo 35-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 1.
- 3. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 1.

ART. 89.

(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)

1. Nelle more dell'adozione da parte delle regioni e delle province autonome dei decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022. Per le medesime finalità, e nelle more dell'adozione dei decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa massima di 350 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023, il cui importo sarà definito, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di Intesa in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad entrambi gli anni accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

ART. 90.

(Risorse per vaccini anti SARS-CoV-2 e per farmaci per la cura del COVID-19 e continuità operativa del sistema di allerta COVID)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

2. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole: "e comunque entro il 31 dicembre 2021, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il 31 dicembre 2022".

ART. 91. (Edilizia sanitaria)

- 1. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione dell'incremento di cui al presente comma avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2021, tenuto conto dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni in conseguenza di eventuali rimodulazioni di cui al comma 5. L'accesso alle risorse di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 32 miliardi di euro.
- 2. Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.
- 3. Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.
- 4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali; all'onere di cui ai commi 2 e 3 si provvede, per le regioni, a valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui al presente comma si provvede, in deroga all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare le risorse occorrenti alle Province di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito.
- 5. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, con i decreti di cui al comma 4, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi 442 e 443 e relativa Tabella di cui all'allegato B annesso alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 92.

(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)

- 1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante la predetta emergenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato ai sensi del comma 2:
- a) verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2022, delle misure previste dall'articolo 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo

- articolo, e dall'articolo 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;
- b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.
- 2. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo periodo le parole "un importo pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un importo pari al 10 per cento";
 - b) al quarto periodo le parole "Per il medesimo triennio qualora nella singola Regione emergano oggettivi" sono sostituite dalle seguenti "Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi";
 - c) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina assunzionale di cui al presente articolo. Le regioni sulla base della predetta metodologia predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa n. 2271 sancita in data 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, congiuntamente al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva."
- "3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci anche dalle regioni e dalle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

ART. 93.

(Rafforzamento dell'assistenza territoriale, dell'attività di prevenzione contro i tumori, nonché modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)

1. Al fine di assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli e, per quello convenzionato, è autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni per l'anno 2022, 150,1 milioni per l'anno 2023, 328,3 milioni per l'anno 2024, 591,5 milioni per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La predetta

autorizzazione decorre dall'entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, da emanare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2022. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

- 2. Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa è riconosciuto alla medesima Lega un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
- 3. All'articolo 7, comma 2, del decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri".

ART. 94. (Disposizioni in materia di liste di attesa Covid)

- 1. Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e lo presentano entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.
- 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non superiore all'importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella Tabella A dell'Allegato 3 annesso alla presente legge, ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite della autorizzazione di spesa di cui al comma 3. Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l'anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma.
- 3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022. Tale autorizzazione di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma 2. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nella Tabella B dell'Allegato 3 annesso alla presente legge.
- 4. Il Ministero della salute verifica, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle regioni e province autonome, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 3 impiegati per la finalità di cui al comma 1. Ove il Ministero della salute abbia positivamente verificato l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa di cui al comma 1, il finanziamento di cui al presente articolo o quota parte di esso rientra nella disponibilità del servizio sanitario della regione e provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.

ART. 95.

1. Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti l'appropriatezza e il sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, si provvede all'aggiornamento entro il 30 giugno 2023 con Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella sceda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate dal Ministero della salute ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo.

ART. 96. (Tetti di spesa farmaceutica)

- 1.Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura dell'8 per cento per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore stabilito dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.
- 2. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere annualmente rideterminate, fermi restando i valori complessivi di cui al medesimo comma, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.
- 3. L'attuazione del comma 1 è subordinata all'aggiornamento annuale da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati da AIFA previo parere della CTS, da effettuarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

ART. 97.

(Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in ragione dell'emergenza COVID)

1. I dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2, di cui all'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquistati dalle regioni e province autonome, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter del decretolegge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

ART. 98. (Finanziamento aggiornamento LEA)

1. A decorrere dall'anno 2022, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è finalizzato l'importo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

ART. 99.

(Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN)

1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2021 e per l'anno 2022».

ART. 100.

(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

- 1. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con "fino al 31 dicembre 2022".
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, la spesa di 8 milioni di euro annui. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021, mentre per l'anno 2022 alla spesa di 8 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro per entrambi gli anni è riportata nella tabella C allegata al presente decreto."
 - c) al comma 3 le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2022".
 - d) il comma 5 è sostituito con il seguente: "Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, la spesa complessiva annua di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021, mentre per l'anno 2022 alla spesa di 19.932.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro per entrambi gli anni è riportata nella tabella D allegata al presente decreto."
- e) nel comma 6-bis le parole "per l'anno 2021" sono sostituite con "per ciascuno degli anni 2021 e 2022". 2. La tabella C allegata al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'articolo 33, commi 1 e 2, e la tabella D allegata al medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, concernente l'articolo 33, commi 3 e 5, sono sostituite, rispettivamente, dagli allegati 4 e 5 annessi alla presente legge.
- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera e), pari a 10 milioni di euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

ART. 101.

(Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro

per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati complessivamente in 90 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

ART. 102. (Proroga Unità speciali di continuità assistenziale)

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, già prorogate dall'articolo 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell'Allegato 6 annesso alla presente legge.
- 2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, stimato in euro 105 milioni di euro, si fa fronte a valere sul fabbisogno sanitario standard per l'anno 2022.

Titolo VII Scuola, Università e ricerca

ART. 103.

(Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore)

- 1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026:
- a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, e di 640 milioni di euro per l'anno 2024, di 690 milioni di euro per l'anno 2025 e di 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di professori universitari, ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e personale tecnico amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo finanziate con le risorse di cui al presente comma sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
- b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo;
- c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
- d) 15 milioni di euro nell'anno 2022, 20 milioni di euro nell'anno 2023 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
- e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinati per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro.
- 3. Alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze. Il Ministero dell'università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, anche attraverso l'approvazione degli Statuti, la nomina degli Organi di amministrazione e controllo e l'approvazione dei Piani Triennali di Attività. A decorrere dall'anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3.";
- b) all'articolo 2-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000,00 sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4."
- 4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 è sostituito dal seguente: "342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al Presidente, al Direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni".
- 5. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È abrogato l'articolo 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- 6. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "19,5 milioni";
 - b) dopo le parole "tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese, in esito ai relativi processi di statizzazione, quelle di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".
- 7. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, al personale di tali istituzioni, è autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale. Le singole istituzioni provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

ART. 104. (Misure a sostegno della ricerca)

- 1. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui:
- a) Fatto salvo quanto previsto dai punti b) e c), una quota, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni

2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 sono ripartiti tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR. Nell'ambito della quota di cui al secondo periodo, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.

- b) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente.
- c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.
- 2. La dotazione del "Fondo italiano per la scienza" di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
- 3. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.
- 4. Per le finalità di cui al comma 5, dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella Valutazione della qualità della ricerca (VOR).
- 5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati.

ART. 105.

(Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R.)

1. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il presidente dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il "piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)". Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente.

- 2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro dell'università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale. Ai componenti del Comitato strategico spetta un compenso pari ad euro 20.000 annui nonché gli eventuali rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 8.
- 3. Il piano di cui al comma 1 è adottato previo parere favorevole del comitato di cui al comma 2 ed è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati.
- 4. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, il presidente del CNR, nonché il comitato di cui al comma 2, può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b), al fine, in particolare, di esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica nonché alla programmazione economica e finanziaria.
- 5. Il piano può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano di riorganizzazione e rilancio reca, altresì, l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.
- 6. Il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 2.
- 7. L'approvazione del piano entro il termine di cui al comma 1 e l'esito favorevole del monitoraggio di cui al comma 6 costituiscono presupposto l'accesso al finanziamento di cui al comma 9.
- 8. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 di cui:
 - a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
 - b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio e per le spese di funzionamento del Comitato strategico di cui al comma 2 per gli anni 2022,2023 e 2024.
- 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, a decorrere dall'anno 2023, al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.

ART. 106. (Contrasto della "Xylella fastidiosa")

1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Xylella fastidiosa" condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

ART. 107. (Misure connesse all'emergenza epidemiologica nell'ambito scolastico)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere prorogato fino al

termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 265 del 16 agosto 2021, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che in base al monitoraggio risulti non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

ART. 108. (Valorizzazione della professionalità dei docenti)

- 1. All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "istituzioni scolastiche statali" inserire le seguenti: "premiando in modo particolare la dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo";
- b) sostituire le parole "e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti ", di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".
- 2. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) dopo le parole "in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica" aggiungere le seguenti: "e della dedizione nell'insegnamento e nella promozione della comunità scolastica";
- b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti parole: "c) valorizzazione del costante e qualificato aggiornamento professionale."

ART. 109. (Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria)

- 1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto gradualmente e subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 7, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di
- 2. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 7.

concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria".

- 3. Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe di concorso LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
- 4. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.

- 5. Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 1 è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.
- 6. I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 7, in fase di prima applicazione sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, bandito negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entità del contributo di cui al secondo periodo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validità annuale ed in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.
- 7. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:
- a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto dell'esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) è definito il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell'educazione motoria.
- 8. I decreti interministeriali relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine grado di istruzione distintamente per regione con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria della scuola primaria.
- 9. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 6 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attribuiti anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per classi di concorso A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado. L'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordinata all'emanazione del decreto di cui al comma 7.
- 10. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'istruzione, provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

ART. 110.

(Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)

1. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

2. Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale della risorsa disponibile sul Fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'Area V della dirigenza pubblica – dirigenti scolastici.

ART. 111.

(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)

1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 27,23 milioni di euro annui per il 2023".

ART. 112.

(Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose)

- 1. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 2, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 2 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.
- 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo:
- a) sono individuati gli indicatori di status sociale, economico, culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 1;
- b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga di cui al comma 1 per i gradi della scuola primaria e della secondaria di primo e di secondo grado;
- c) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie, in luogo di quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
- d) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 7 dell'articolo 109, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga e conseguentemente il numero delle predette classi.
- 3. L'attuazione del decreto di cui al comma 2 è affidata agli Uffici scolastici regionali.
- 4. Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell'impatto delle presenti disposizioni sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.

Titolo VIII Cultura, turismo, informazione e innovazione

ART. 113. (Misure per il cinema e per la cultura)

- 1. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "640 milioni di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "750 milioni di euro annui".
- 2. Il Fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
- 3. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 114. (Tax credit librerie)

Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

ART. 115. (Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.

ART. 116. (Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne)

- 1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori e in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei Comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura

e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

ART. 117. (App18)

- 1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, secondo periodo, il Ministero della cultura e la Guardia di finanza stipulano una apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

ART. 118. (Fondazioni lirico sinfoniche)

- 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per il 2023 per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.
- 2. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alle fondazioni liricosinfoniche che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle seguenti situazioni contabili:
- a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;
- b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata "diritto d'uso illimitato del teatro" riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato.
- 3. La restante quota del fondo di cui al comma 1 è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche

che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 2, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme finanziate corrisponderà una riserva indisponibile di pari importo.

- 4. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolge l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.
- 5. Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 2 produce nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

ART. 119. (Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)

- 1. Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.
- 2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 1 nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e sistemi collegati.

ART. 120. (Fondo unico nazionale per il turismo)

- 1. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.
- 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:
- a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;
- b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

- 3. Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
- 4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 3.
- 5. Per le risorse del fondo di cui al comma 3, il medesimo decreto individua un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 3, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e sistemi collegati.
- 6. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate dei fondi di cui ai commi 1 e 3.

ART. 121. (Banca dati strutture ricettive)

- 1. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "alle informazioni che vi sono contenute", sono aggiunte le seguenti: "e della loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali".
- 2. Per le finalità di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

ART. 122. (Fondo editoria)

- 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e 140 milioni di euro per l'anno 2023.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.
- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche Ministro dello sviluppo economico e il il Ministro dell'economia sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dei comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

ART. 123. (Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

- 1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
- 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

ART. 124. (Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 239, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.

Titolo IX

Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali

ART. 125. (Cooperazione allo sviluppo)

- 1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, sono disposti i seguenti interventi:
- a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023, di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026;
- b) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all'articolo 27, comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.";
- 2) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole "crediti di cui agli articoli 8 e 27;" sono inserite le seguenti: "attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo"; e le parole "dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione internazionale";
- 3) all'articolo 20, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. Per l'attuazione dell'attività e dei servizi di comunicazione e dell'attività di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022";
- 4) all'articolo 27, comma 3, lettera a), le parole da "miste" alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner";
- 5) all'articolo 27, comma 3, lettera b), le parole ", secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste" sono sostituite dalle seguenti: "imprese anche aventi sede";
- 6) all'articolo 27, comma 3, lettera c), la parola "miste" è soppressa;
- 7) all'articolo 27, comma 4, le parole: "Il CICS stabilisce" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti";
- 8) all'articolo 27, comma 5, la parola "crediti" è sostituita dalle seguenti: "finanziamenti sotto qualsiasi forma".

ART. 126. (Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025)

1. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Ai fini del presente comma, si applica l'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo e terzo, e i riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati Arabi Uniti si intendono rispettivamente fatti a Expo 2025 Osaka e al Giappone.

ART. 127.

(Partecipazione dell'Italia al Conto speciale CEDU e ai programmi del Fondo monetario internazionale)

- 1. Per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, è autorizzata la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
- 2. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché l'accordo di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Banca d'Italia è autorizzata

a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

- 3. Nell'ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 2, per consentire il puntuale e efficace funzionamento del Poverty Reduction and Growth Trust, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere risorse a titolo di dono al Fondo Monetario Internazionale nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di Diritti Speciali di Prelievo, da ripartire in 5 versamenti annuali di pari importo, da effettuarsi in ciascun anno dal 2022 al 2026. In relazione a quanto previsto dal presente comma ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d'Italia entro il mese di marzo di ciascun anno.
- 4. Sul prestito autorizzato dal comma 2 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a rimborsare alla Banca d'Italia, con valuta antergata al 29 giugno 2021, l'importo di 49 milioni di euro nell'anno 2022, equivalente all'importo di 40,46 milioni di Diritti Speciali di Prelievo versato dalla Banca d'Italia al Fondo Monetario Internazionale e utilizzato come contributo dell'Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso nell'ambito dell'Iniziativa sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC).

ART. 128. (Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 620, è inserito il seguente: "ART. 620-bis

(Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)

- 1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa a ciò destinati. La dotazione iniziale del fondo di cui al precedente periodo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.".

ART. 129.

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è incrementata di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

ART. 130. (Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS)

1. Al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.

Titolo X Misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma

ART. 131.

(Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito apposito Fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto interministeriale di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 132. (Metropolitane nelle grandi aree urbane)

1.Al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le attività di progettazione e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attività di progettazione, e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.

ART. 133. (Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica)

1. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di A/V e A/C sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete core Ten-T, è autorizzata, in favore di Rete Ferroviaria Italiana SpA, la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente articolo sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 134. (Contratto di programma RFI)

- 1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma RFI, parte investimenti 2022-2026.
- 2. È autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e di 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma RFI, parte servizi 2022-2027.

ART. 135. (Contratto di programma ANAS)

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma ANAS-2021-2025.

ART. 136.

(Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

- 1. All'articolo 1-*septies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, sostituire le parole: "di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021" con le seguenti: "di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021" e sostituire le parole: "entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021" con le seguenti: "entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021";
 - b) al comma 3 sostituire le parole: "30 giugno" con le seguenti: "31 dicembre";
 - c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "del decreto di cui al comma 1" con le seguenti: "dei decreti di cui al comma 1";
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022.

ART. 137. (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1- ter, terzo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, quale contributo massimo a favore di Società Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il riequilibrio delle condizioni economico finanziarie della concessione.
- 2. La misura del contributo, da includere nel Piano economico finanziario della società concessionaria, è determinata, nel limite dello stanziamento di cui al comma 1, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio e sostenibilità tariffaria della concessione. Il Piano economico finanziario di cui al primo periodo è predisposto da Società Autostrada tirrenica Spa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità alla disciplina regolatoria definita dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al livello di congrua remunerazione del capitale investito definito dalla medesima Autorità in relazione al contributo pubblico previsto dal presente articolo e al correlato profilo di rischio.
- 3. L'erogazione del contributo è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali di cui all'articolo 43, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa di tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.

ART. 138. (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali)

- 1. Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna.
- 2. L'erogazione del contributo, da includere nel Piano economico finanziario della società concessionaria Autostrada Regionale Cispadana Spa, è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione dell'aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilità del progetto e di sostenibilità economico-finanziaria della concessione.

ART. 139.

(Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane)

- 1. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2036 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.
- 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del

cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali comunitari.

.

ART. 140. (Messa in sicurezza strade)

- 1. Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni tra 20.001 e 50.000 euro ciascuno, ai comuni tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022. La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al periodo precedente è la popolazione residente al 31 dicembre 2019 post censimento, disponibile al seguente link http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
- 2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.
- 3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.
- 4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 6.
- 5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno 2023, con decreti del Ministero dell'interno.
- 6. Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.
- 7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 5.
- 8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco è tenuto a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

ART. 141. (Rifinanziamento progettazione)

- 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 51, le parole "di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031" sono sostituite dalle seguenti "di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031";
- b) dopo il comma 53 aggiungere i seguenti:
 - "53-bis. Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente:
 - a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
 - b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
 - c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
 - d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
 - 53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è il 15 marzo 2022 ed il termine di cui al comma 53 è il 15 aprile 2022.";
- c) al comma 54 sostituire le parole "Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53" con le seguenti: "Ferme restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis".

ART. 142.

(Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la progettazione, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, tra le Regioni e le Province autonome sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 143.

(Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad)

1.Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, è autorizzata la spesa di euro 8.800.000 per l'anno 2022.

ART. 144. (Rifinanziamento Aree interne)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c) punto 12 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2) quinquies del predetto decreto legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove Aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis del predetto decreto legge n. 59 del 2021.

ART. 145. (Giubileo 2025)

1. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025, e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le medesime celebrazioni, un fondo da ripartire per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

ART. 146. (Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna)

1. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio di F1 del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, presso l'autodromo di Imola, riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.

ART. 147. (Candidatura Roma Expo 2030)

1. Per le attività e gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

ART. 148.

(Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale)

1. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Alla

disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi di cui al presente comma e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni, si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016 e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo.

ART. 149. (Disposizioni in materia di eventi sismici)

- 1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente comma: "4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le attività conseguenti alla proroga di cui al comma 1, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018".
- 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole "per l'anno 2020." sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021". A tal fine è autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022.
- 3. Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2022» e le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022.
- 4. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis) del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro.
- 5. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 2.920.000 di cui:
 - a) euro 1.400.000 per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
 - b) euro 820.000 per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
 - c) euro 700.000 per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
- 6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.
- 7. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2022.

- 8. Il termine di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 2,32 milioni di euro per l'anno 2022.
- 9. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 800 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia" da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento Casa Italia.
- 10. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per venticinque anni.
- 11. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, compresi quelli derivanti da convenzioni con società, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- 12. Il fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022.
- 13. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di 7 milioni di euro.";
- b) al comma 2, al quinto periodo, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022".
- 14. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.
- 15. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

ART. 150. (Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico)

1.Al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, il Fondo di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Alla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle Regioni di apposito Piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale sono indicate anche le modalità di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

ART. 151.

(Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi)

- 1. Per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni.
- 2. Ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale speditivo relativo alle annualità 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'Interno finalizzate al rinnovo della flotta elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

ART. 152.

(Ammodernamento parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza)

- 1. Per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto dell'organizzazione territoriale e del Comando per la tutela forestale dell'Arma dei carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) le opere di edilizia previste dal programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del capo I, del titolo VII del libro II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- c) la funzione di stazione appaltante è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;
- e) il programma, predisposto sulla base delle proposte del Comando generale dell'Arma dei carabinieri relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;
- f) gli interventi del programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a: stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con

conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

- 2. Per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto della Guardia di finanza, quale forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:
- a) le opere di edilizia previste dal programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del Libro II, Titolo VII, Capo I, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dalla Parte II, Titoli III e IV, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- c) la funzione di stazione appaltante è svolta dall'Agenzia del Demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente articolo equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;
- e) il programma, predisposto dal Comando generale della Guardia di finanza e relativo, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;
- f) gli interventi del programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a: stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e successiva ricostruzione, laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di comandi o reparti della Guardia di finanza in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.
- 3. Gli interventi dei Programmi di cui ai commi 1 e 2 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229.

ART. 153.

(Fondo per il sostegno alla transizione industriale)

- 1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂.
- 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

ART. 154. (Fondo Italiano per il Clima)

- 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo rotativo (nel seguito "Fondo") con dotazione pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale dei quali l'Italia è parte. Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformità con le finalità e i principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 e con gli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). Con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo può:
- a) assumere capitale di rischio mediante fondi di investimento, fondi di fondi o capitale di debito;
- b) erogare finanziamenti indiretti mediante istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo;
- c) erogare finanziamenti diretti di iniziative e programmi ad elevato impatto, come definito dal Comitato di indirizzo di cui al comma 8;
- d) erogare garanzie, su finanziamenti concessi da soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, entro il limite massimo del 50% dell'importo finanziato, entro un importo massimo non eccedente il 50% delle risorse stanziate ai sensi del comma 1, su operazioni finanziarie differenti da quelle realizzate ai sensi delle lettere a), b) e c), a condizioni di mercato conformemente alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il Gestore istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 1, a cui affluiscono i premi versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie. Le obbligazioni assunte dal Fondo Italiano per il Clima ai sensi della presente lettera sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata insolvenza del Fondo in relazione agli impegni assunti dal Fondo medesimo ai sensi del presente articolo. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definite le modalità di escussione della garanzia di ultima istanza da avviarsi successivamente all'accertamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Non è ammesso il ricorso diretto dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- 3. Una quota del fondo, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, è destinata alla erogazione di misure a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del fondo di cui al comma 5.
- 4. Il Fondo può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo.
- 5. Il Fondo è gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 8, e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
- 6. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative.

- 7. All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole "successivo comma 11, lettera e)," sono aggiunte le seguenti: "o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito.".
- 8. Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato Direttivo. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Ministro per la Transizione Ecologica o suo delegato, ed è composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico, le priorità di investimento del Fondo e delibera, su proposta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il piano di attività del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento di cui al comma 2, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di paesi e per interventi effettuati in favore di, o aventi come intermediari, soggetti privati. Il Comitato Direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e previo parere del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125. La Segreteria del Comitato Direttivo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., quale gestore del Fondo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato Direttivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo e al Comitato Direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
- 9. La dotazione del Fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalità di cui al comma 1.

ART. 155.

(Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

ART. 156. (Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro

reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

- 2. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 1, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 presso l'amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza di un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina eurounitaria in materia di aiuti de minimis.
- 3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 1.

ART. 157. (Ricerca contrasto specie esotiche invasive)

1. Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive", con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di ripartizione fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente.

ART. 158. (Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

1.Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 2.000 milioni di euro che a tal fine sono trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022.

ART. 159.

(Finanziamento per le emergenze ambientali e per la semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 e classificati sotto la voce DLB 2022 Mite collettamento depurazione acque.
- 2. All'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al comma 2 le parole "ha natura rotativa" sono sostituite con "ha natura mista" e alla lettera b) del medesimo comma dopo le parole: "l'erogazione di finanziamenti," sono aggiunte le seguenti: "di cui una quota parte a fondo perduto nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022".

Titolo XI Misure in materia di politiche agricole

ART. 160.

(Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del Regolamento (UE) recante "Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013", in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo (di seguito "il Regolamento Piani Strategici"). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del fondo. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo sono definiti annualmente nel "Piano di gestione dei rischi in agricoltura" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
- 2. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo sono affidate all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'esito della trasformazione prevista dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è autorizzata a partecipare alla società dedicata. I sistemi informatici necessari alla gestione del fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
- 3. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 2, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo.
- 4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e saranno trasferite dallo stesso Ministero alla società di cui al comma 2, al momento dell'apertura del conto corrente di tesoreria centrale di cui al comma 3. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, n. 10158.
- 5. Al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del Fondo di mutualizzazione di cui al comma 1, nonché della misura "assicurazioni agevolate in agricoltura" prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura "assicurazioni agevolate in agricoltura", per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

ART. 161.

(Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40)

1. All'articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2022».

ART. 162.

(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare)

- 1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA.
- 2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione.
- 3. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, le disposizioni del Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono così modificate:
 - a) al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole "partecipazione giovanile" sono aggiunte le seguenti "o femminile";
 - b) il comma 2, lettera c) dell'articolo 10-bis è sostituito dal seguente: "siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni o da donne".
- 4. Alle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del "Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura", di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2022 di ulteriori 5 milioni.
- 5. Alle attività di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.
- 6. 1. Al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e disporre di dati, studi e valutazioni specifiche necessari a definire le strategie settoriale per l'attuazione della nuova fase di programmazione della politica agricola comune, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 500.000,00 euro per l'anno 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio.

ART. 163. (Iva agevolata per la cessione di bovini e suini)

1. All' articolo 1, comma 506 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'ultimo periodo le parole "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022".

ART. 164.

(Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto- Guardia costiera)

1. Al fine di assicurare alle Capitanerie di porto-Guardia costiera l'esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate, anche in via esclusiva, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, dall'articolo 3 della legge 28 gennaio1994, n.84, dall'articolo 136 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

ART. 165.

(Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

1. Al fine di assicurare l'attuazione della strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

Titolo XII Regioni e Enti locali

ART. 166. (Ponti e viadotti)

- 1. Al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
- 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

ART. 167. (Manutenzione scuole)

- 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 63, le parole: "per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029" sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036";
- b) al comma 64, primo periodo, le parole "31 marzo 2020", sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029 ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036" e, ovunque ricorrano, le parole "del decreto" sono sostituite dalle seguenti "dei decreti".

ART. 168.

(Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

- 1. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale sono assegnati ai comuni di cui al comma 2 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.
- 2. Possono richiedere i contributi di cui al comma 1:
- a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
- b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.
- 3. Gli enti di cui al comma 2 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La

richiesta deve contenere:

- a) la tipologia dell'opera che può essere relativa a: i) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; ii) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; iii) mobilità sostenibile;
- b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;
- c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco di comuni che fanno parte della forma associativa.
- 4. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). L'attribuzione del contributo sulla base della graduatoria di cui al secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.
- 5. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4:
- a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
- b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
- 6. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 5, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'interno.
- 7. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 8 e successivamente possono essere utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 1, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
- 8. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari nel seguente modo:
- a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 5;
- b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 9;
- c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 9.
- 9. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 8 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

ART. 169.

(Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi e disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria)

1. In applicazione dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all'articolo 1, comma 868,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

- 2. A decorrere dall'anno 2022 è attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.
- 3. In applicazione dell'accordo tra il Governo e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione di cui all'articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- 4. A decorrere dall'anno 2022 è attribuito alla regione Siciliana l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.
- 5. All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo le parole "di strade e scuole" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per immobili ed opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici".
- 6. Le disposizioni recate dai commi 7, 8 e 9 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
- 7. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera g), dell'articolo 75, dopo le parole: "o di altri enti pubblici" sono inserite le seguenti: "; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale";
- b) al comma 4-bis dell'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) le parole "degli anni dal 2018 al 2022" sono sostituite dalle seguenti "degli anni dal 2018 al 2021, fermo restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19,";
 - 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro annui.";
- c) nel comma 4-ter dell'articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) le parole "A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall'anno 2028 il contributo complessivo di 713,71";
 - 2) le parole "La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "La differenza rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro".
- 8. Le quote spettanti alle province ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dal comma 7, relative alle entrate derivante dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.
- 9. In attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dall'anno 2022 è attribuito a ciascuna provincia autonoma l'importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 10. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.

- 11. Le disposizioni dei commi 12, 13 e 14 sono approvate in attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154.
- 12. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia è stabilito nell'ammontare di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026.
- 13. All'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), dopo il sesto comma è inserito il seguente comma: "6-bis. Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della Regione.".
- 14. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 850, le parole "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti "196 milioni";
- b) al comma 852, le parole "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti "196 milioni"; dopo le parole "670." è aggiunto il seguente periodo "Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n.154."
- 15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
- 16. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 875-septies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
- 17. In attuazione dell'accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall'anno 2022 il contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- 18. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, e articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni 2020 e 2021.

ART. 170.

(Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)

1. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

ART. 171.

(Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali)

- 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera d-quinquies) del comma 449 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029, di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 in favore dei comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31

marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti delle regioni Siciliana e Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard";

b) alla lettera d-quinquies) del comma 449, ultimo periodo, le parole: "terzo periodo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "quinto periodo".

ART. 172.

(Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili)

1. In considerazione di quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 della presente legge all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 448 le parole: "in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030" sono sostituite dalle parole: "in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030".

ART. 173.

(Rifinanziamento del fondo cui all'art 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna)

- 1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tra i comuni di cui al primo periodo:
 - a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di preconsuntivo, al netto dei contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;
 - b) con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;
- c) con capacità fiscale pro capite inferiore a 495 euro, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo

periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, sulla base di un metodologia approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

2. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del comma 1 per gli anni 2022 e 2023 non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi richiamati al comma 1, lettera a), ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

ART. 174. (Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:
 - a) popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento, ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011;
 - b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;
 - c) Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento, disponibile al seguente link: http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022.

ART. 175.

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)

- 1. A decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:
- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
- In sede di prima applicazione la predetta indennità di funzione è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate alle lettere precedenti. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
- 2. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del

Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119.

- 3. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2029, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
- 4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

ART. 176.

(Versamento ristori minori entrate da lotta all'evasione)

- 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 111, comma 2-novies, le parole da "e fino alla concorrenza" a "Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota annuale prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella tabella 1":
 - b) nell'intestazione della tabella 1 è soppressa la parola "minima".

ART. 177.

(Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)

1. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

ART. 178.

(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

- 1. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».
- 2. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente: "Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».

ART. 179.

(Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali)

1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 180. (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

- 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:
- a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
- b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia
- di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;
- c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
- d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
- e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
- f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.
- 2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.
- 3. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 4. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e il Fondo integrativo per i comuni montani di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, commi 319, 320, 321, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 1.

ART. 181. (Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali)

- 1. Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:
 - a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui al

- seguente punto c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;
- b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il tasso di interesse viene determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul proprio sito internet;
- c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano d'ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla precedente lettera b).
- d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i piani di ammortamento risultanti dall'operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della precedente lettera a), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest'ultima quota interessi.
- 2. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali, al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all'addendum di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nell'atto aggiuntivo all'addendum sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. L'atto aggiuntivo all'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. 3. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere trasmesse, dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., nel periodo intercorrente tra il [14] febbraio 2022 e il [18] marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 2, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il [28] aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L'importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell'atto aggiuntivo di cui al comma 2.
- 4. Per le attività svolte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. oggetto dell'atto aggiuntivo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di [300.000] euro per l'anno 2022 cui si provvede ai sensi della presente legge. 5. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro-Direzione Seconda, le richieste di rinegoziazione potranno essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo di

provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.

- 6. Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto ferme, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previste nei medesimi contratti originari.
- 7. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 456 le parole "fino all'esercizio 2045" sono sostituite dalle seguenti "fino alla chiusura della gestione commissariale di cui al comma 452";
- b) il comma 458 è sostituito dal seguente "La gestione commissariale di cui al comma 452 è chiusa a decorrere dal 1 gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale la Regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 8 dicembre 2015, n. 208. Ai fini della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 453:
- 1) le risorse residue sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato sono trasferite al bilancio della regione Piemonte;
- 2) le eventuali ulteriori risorse che residuano rispetto a quelle di cui al punto precedente sono riversate d'ufficio ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".

Titolo XIII Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

ART. 182.

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019- 2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 183.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 184. (Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)

- 1. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022, in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- 2. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinarsi sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

- n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

ART. 185. (Ordinamento professionale)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di 200 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel limite di una spesa complessiva corrispondente allo 0,33 per cento del monte salari 2018. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi Comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al precedente periodo.

ART. 186. (Risorse per la formazione)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

ART. 187. (Incremento del ruolo organico della magistratura)

- 1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 82 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, è sostituita dalla tabella di cui all'Allegato 7 annesso alla presente legge. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2023, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.
- 2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.

ART. 188. (Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.761.450 per l'anno 2022, di euro 12.636.951 per l'anno 2023, di euro 13.820.454 per l'anno 2024, di euro 14.092.556 per l'anno 2025, di euro 17.606.962 per l'anno 2026, di euro 17.984.601 per l'anno 2027, di euro 18.308.292 per l'anno 2028, di euro 18.685.931 per l'anno 2029, di euro 19.009.622 per l'anno 2030 e di euro 19.387.262 a decorrere dall'anno 2031.

ART. 189. (Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 190. (Strade sicure)

- 1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
- a) al comma 1023 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";
- b) al comma 1024, le parole: "di euro 141.521.230 per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 149.721.230 per l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno 2023" e le parole: "e, per l'anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009." sono sostituite dalle seguenti: ", per l'anno 2022, di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e per l'anno 2023, di euro 134.600.000 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009."

Titolo XIV Disposizioni in materia di entrate

ART. 191.

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti commi: "8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-ter è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo."

- 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
- 3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente.

ART. 192. (Disposizioni in materia di contributo unificato)

- 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16:
- 1) prima del comma 1 è aggiunto il seguente: "01. In caso di omesso pagamento del contributo unificato, ovvero nel caso in cui l'importo versato non è corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte ai sensi dell'articolo 15, comma 1, anche quando sono utilizzate modalità di pagamento con sistemi telematici, il personale incaricato non deve procedere all'iscrizione al ruolo.";

- 2) al comma 1 prima delle parole "In caso di omesso" sono aggiunte le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 01,";
- 3) al comma 1-bis le parole "In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui al comma 1";
- b) all'articolo 248, comma 1, dopo le parole "articolo 16" sono aggiunte le seguenti: ", commi 1 e 1-bis";
- c) all'articolo 208, comma 1:
- 1) alla lettera a) le parole: «, contabile» sono soppresse;
- 2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «c) in tutte le altre ipotesi è quello incardinato presso la Corte d'Appello di Roma».

Titolo XV Fondi

ART. 193.

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate dalle tabelle A e B di cui all'allegato 8 annesso alla presente legge.

ART. 194. (Fondo esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

ART. 195. (Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)

1. L'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente "Per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023.".

ART. 196. (Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria)

1. Ai fini dell'attuazione di interventi tesi alla disciplina della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di euro 1.000.000 per l'anno 2022, di euro 18.000.000 per l'anno 2023, di euro 58.000.000 per l'anno 2024, di euro 85.000.000 per l'anno 2025, di euro 80.000.000 per l'anno 2026, di euro 77.000.000 per l'anno 2027, di euro 70.000.000 per l'anno 2028, di euro 63.000.000 per l'anno 2029, di euro 62.000.000 per l'anno 2030, di euro 53.000.000 per l'anno 2031 e di euro 47.000.000 a decorrere dall'anno 2032.

Titolo XVI Disposizioni finanziarie e finali

ART. 197.

(Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 1.000 milioni di euro per l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.
- 2. A seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma 1, l'INPS è autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili.

ART. 198.

(Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279)

1. All'articolo 35, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 877, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2025".

ART. 199.

(Modifiche all'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156)

- 1. All'articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2021".
- 2. All'articolo 1, comma 289-ter, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2021".
- 3. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2021".
- 4. Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del programma per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b). Pertanto, la lettera c) dell'articolo 6, comma 2 del predetto decreto è abrogata.
- 5. L'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a).
- 6. Le Convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa S.p.A. e con Consap Concessionaria servizi assicurativi S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono risolte, in relazione a quanto disposto dal presente articolo, a decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso cashback e rimborso speciale di cui agli articoli 6 e 8

relativamente al periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a carico di PagoPa S.p.A. e Consap - Concessionaria servizi assicurativi S.p.A. relativi alla gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del programma cashback, come disciplinati dalle predette Convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con le medesime PagoPa S.p.A. e Consap.

- 7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, e del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
- 8. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

SEZIONE II - STATI DI PREVISIONE

ART. 200. (Stato di previsione dell'entrata)

1. 1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2022, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

ART. 201.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
- 2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2022, in 110.000 milioni di euro.
- 3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 26.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
- 4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2022, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
- 5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2022, in 120.000 milioni di euro.
- 6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 600 milioni di euro e 7.200 milioni di euro.
- 7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2022, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 8. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2022, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
- 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

- 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2022, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
- 12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
- 13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
- 14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPESS con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2022, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
- 15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce "Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2022, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
- 17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
- 18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

- 19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la "Sezione Paralimpica Fiamme Gialle".
- 20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate per l'anno finanziario 2022 variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie Azioni e altre partecipazioni».
- 21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, nello stesso anno, dal Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), relative ai premi per i militari della Guardia di finanza non ancora ripartiti al 31 dicembre 2021 e destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

ART. 202.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
- 2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2022, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

ART. 203.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

ART. 204.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
- 2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché

per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022

ART. 205.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
- 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2022, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato per il medesimo anno ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. 206.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
- 2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

ART. 207.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
- 2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito

della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2022, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
- 6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
- 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- 8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
- 9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2021.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

ART. 209.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
- 2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 248 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) e n. 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
- 3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2022, in 136 unità.
- 4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2022, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
- 5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
- 6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
- 7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'anno finanziario 2022 quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

ART. 210. (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

ART. 211.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
- 2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
- a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
 - 1) Esercito n. 100;
 - 2) Marina n. 100;
 - 3) Aeronautica n.70;
 - 4) Carabinieri n. 0.
- b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 37;
- 3) Aeronautica n.40.
- c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
 - 1) Esercito n. 104;
 - 2) Marina n. 54;
 - 3) Aeronautica n. 50;
 - 4) Carabinieri n.100.
- 3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2022, come segue:
 - 1) Esercito n. 300;
 - 2) Marina n. 307;
 - 3) Aeronautica n. 287;
 - 4) Carabinieri n. 121.
- 4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa 1'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2022, come segue:
 - 1) Esercito n. 264;
 - 2) Marina n. 300;
 - 3) Aeronautica n. 309.
- 5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2022, come segue:
 - 1) Esercito n. 540;
 - 2) Marina n. 192;
 - 3) Aeronautica n. 130.
- 6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
- 7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
- 8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
- 9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
- 10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2022 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
- 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della

produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro della difesa, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter.

ART. 212.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
- 2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
- 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l'anno finanziario 2022, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del comitato tecnico faunisticovenatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge n. 157 del 1992.
- 4. Per l'anno finanziario 2022 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale" istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
- 6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 213.

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
- 3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
- 4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato "cedolino unico", ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato per l'anno finanziario 2022 ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

ART. 214. (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
- 2. Per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

ART. 215. (Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

ART. 216. (Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.107.257.786.846, in euro 1.127.924.995.326 e in euro 1.079.492.382.438 in termini di competenza, nonché in euro 1.130.636.037.447, in euro 1.140.855.967.135, in euro 1.087.608.844.955 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2022-2024.

ART. 217. (Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2022-2024, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

ART. 218. (Disposizioni diverse)

- 1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2022, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.
- 3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
- 5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
- 6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
- 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
- 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
- 9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
- 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli

stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

- 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- 12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
- 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2022, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2021, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
- 15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
- 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2022-2024 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
- 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
- 18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2021. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2021
- 19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel

caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato. 20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, comma 13, per l'anno 2021.

- 21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
- 22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
- 23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8 bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
- 24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
- 25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
- 27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.
- 28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2022, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
- 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno

finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel Mondo», programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».

- 30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle Istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
- 31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle Amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2022, delle somme, di cui all'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- 32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'amministrazione, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della medesima amministrazione, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione è chiamata ad adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi della predetta disposizione.

ART. 219. (Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Allegati

ALLEGATI SEZIONE I

Allegato 1 – Articolo 1, recante "Risultati differenziali di spesa"

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	203.000	180.500	116.800
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	480.347	490.600	435.475
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	280.000	245.500	174.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	557.372	555.600	492.675

^(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Allegato 2 - Articolo 25, recante "Modifica della normativa sull'APE sociale"

Professioni sulla base della classificazione Istat
.6.4 - Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
.2.1 - Tecnici della salute
.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
.4.3 - Operatori della cura estetica
.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
- Artigiani, operai specializzati, agricoltori
1.11 - Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
.1.2 - Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
1.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
1.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
1.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici
.1.8.2 - Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
.2 - Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
1.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate
3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

Allegato 3 - Articolo 94, recante "Disposizione in materia di liste di attesa Covid"

Tabella A

REGIONE	Tetto specialistica 2011	Tetto ospedaliera 2011	Totale tetto 2011 da privato osped. + spec.	Incidenza percentuale	Ripartizione spesa per erogatori privati
	а	b	c = a + b		
PIEMONTE	193.289.000	524.732.000	718.021.000	5,98%	8.975.402
VALLE D'AOSTA	736.000	4.652.000	5.388.000	0,04%	67.351
LOMBARDIA	966.606.000	2.235.560.000	3.202.166.000	26,69%	40.027.695
PA BOLZANO	5.146.000	23.149.000	28.295.000	0,24%	353.693
PA TRENTO	19.383.000	56.299.000	75.682.000	0,63%	946.040
VENETO	274.605.000	522.736.000	797.341.000	6,64%	9.966.917
FRIULI-VENEZIA GIULIA	45.118.000	64.663.000	109.781.000	0,91%	1.372.284
LIGURIA	25.786.000	34.105.000	59.891.000	0,50%	748.649
EMILIA-ROMAGNA	101.565.000	536.562.000	638.127.000	5,32%	7.976.711
TOSCANA	82.961.000	237.973.000	320.934.000	2,67%	4.011.737
UMBRIA	9.323.000	42.046.000	51.369.000	0,43%	642.122
MARCHE	24.840.000	107.186.000	132.026.000	1,10%	1.650.351
LAZIO	397.386.000	1.273.702.000	1.671.088.000	13,93%	20.888.924
ABRUZZO	39.244.000	126.703.000	165.947.000	1,38%	2.074.370
MOLISE	31.300.000	71.404.000	102.704.000	0,86%	1.283.820
CAMPANIA	556.065.000	822.940.000	1.379.005.000	11,49%	17.237.830
PUGLIA	193.025.000	709.892.000	902.917.000	7,52%	11.286.637
BASILICATA	30.320.000	17.323.000	47.643.000	0,40%	595.547
CALABRIA	73.064.000	190.321.000	263.385.000	2,19%	3.292.364
SICILIA	454.689.000	707.172.000	1.161.861.000	9,68%	14.523.488
SARDEGNA	75.920.000	90.323.000	166.243.000	1,39%	2.078.070
TOTALE	3.600.371.000	8.399.443.000	11.999.814.000	100,00%	150.000.000

Fonte: dati CE NSIS - C2011 consolidati regionali

Tabella B

	Quota d'accesso	Ripartizione spesa per liste
REGIONE	anno 2021	d'attesa
PIEMONTE	7,37%	36.862.840
VALLE D'AOSTA	0,21%	1.057.380
LOMBARDIA	16,78%	83.899.340
PA BOLZANO	0,87%	4.351.280
PA TRENTO	0,91%	4.538.939
VENETO	8,20%	40.981.245
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,07%	10.368.081
LIGURIA	2,67%	13.326.570
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	37.733.693
TOSCANA	6,31%	31.542.009
UMBRIA	1,49%	7.436.700
MARCHE	2,57%	12.861.641
LAZIO	9,59%	47.970.518
ABRUZZO	2,19%	10.934.065
MOLISE	0,51%	2.557.190
CAMPANIA	9,27%	46.356.513
PUGLIA	6,58%	32.898.723
BASILICATA	0,93%	4.649.421
CALABRIA	3,14%	15.718.900
SICILIA	8,06%	40.282.075
SARDEGNA	2,73%	13.672.877
TOTALE	100,00%	500.000.000

Allegato 4 – Articolo 100, comma 1, lettera b), recante "Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 73/2021"

Tabella C - Articolo 33, commi 1 e 2 (Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza)

REGIONE	Anno 2021	Anno 2022
PIEMONTE	589.182	589.600
V D'AOSTA	16.804	16.800
LOMBARDIA	1.331.538	1.342.400
BOLZANO	68.656	69.600
TRENTO	71.219	72.800
VENETO	651.345	656.000
FRIULI	165.155	165.600
LIGURIA	214.462	213.600
E ROMAGNA	596.634	604.000
TOSCANA	503.921	504.800
UMBRIA	119.202	119.200
MARCHE	205.068	205.600
LAZIO	774.269	767.200
ABRUZZO	175.184	175.200
MOLISE	41.056	40.800
CAMPANIA	744.145	741.600
PUGLIA	529.740	526.400
BASILICATA	74.750	74.400
CALABRIA	255.241	251.200
SICILIA	652.914	644.800
SARDEGNA	219.515	218.400
TOTALE	8.000.000	8.000.000

Allegato 5 - Articolo 100, comma 1, lettera d), recante "Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 73/2021"

Tabella D - Articolo 33, commi 3 e 5 (Reclutamento straordinario psicologi)			
REGIONE	REGIONE Anno 2021		
PIEMONTE	1.467.948	1.468.988	
V D'AOSTA	41.866	41.857	
LOMBARDIA	3.317.527	3.344.590	
BOLZANO	171.057	173.408	
TRENTO	177.441	181.381	
VENETO	1.622.827	1.634.424	
FRIULI	411.483	412.593	
LIGURIA	534.331	532.184	
E ROMAGNA	1.486.514	1.504.866	
TOSCANA	1.255.520	1.257.709	
UMBRIA	296.992	296.987	
MARCHE	510.926	512.252	
LAZIO	1.929.092	1.911.479	
ABRUZZO	436.471	436.511	
MOLISE	102.290	101.653	
CAMPANIA	1.854.038	1.847.696	
PUGLIA	1.319.848	1.311.526	
BASILICATA	186.240	185.368	
CALABRIA	635.933	625.865	
SICILIA	1.626.734	1.606.519	
SARDEGNA	546.921	544.144	
TOTALE	19.932.000	19.932.000	

Allegato 6 – Articolo 102, recante "Proroga Unità speciali di continuità assistenziale"

REGIONE	Quota d'accesso anno 2021	Ripartizione spesa
PIEMONTE	7,37%	7.741.196
VALLE D'AOSTA	0,21%	222.050
LOMBARDIA	16,78%	17.618.861
PA BOLZANO	0,87%	913.769
PA TRENTO	0,91%	953.177
VENETÓ	8,20%	8.606.062
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,07%	2.177.297
LIGURIA	2,67%	2.798.580
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	7.924.075
TOSCANA	6,31%	6.623.822
UMBRIA	1,49%	1.561.707
MARCHE	2,57%	2.700.945
LAZIO	9,59%	10.073.809
ABRUZZÓ	2,19%	2.296.154
MOLISE	0,51%	537.010
CAMPANIA	9,27%	9.734.868
PUGLIA	6,58%	6.908.732
BASILICATA	0,93%	976.378
CALABRIA	3,14%	3.300.969
SICILIA	8,06%	8.459.236
SARDEGNA	2,73%	2.871.304
TOTALE	100,00%	105.000.000

Allegato 7 - Articolo 187, recante "Ruolo organico della magistratura ordinaria"

Tabella B (allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primpresidente della Corte di cassazione	o
presidente della Corte di cassazione	0
	™ 11
	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procurator	^{'e} 1
generale presso la Corte di cassazione	
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	²¹ 1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti requirenti	e 52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudican e requirenti	ti 53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grad	0314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e o secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazional presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive o primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistra destinati alle funzioni di procuratori europei delegati.	le li 9.721
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.853

TABELLE A E B

Allegato 8 - Articolo 193, recante "Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi"

TABELLA A Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2022	2023	2024
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	91.329.559	109.633.559	124.633.559
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	29.493.141	35.493.141	35.493.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.000.000	20.000.000	15.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	60.212.907	66.331.707	66.331.707
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	91.264.753	97.634.173	97.634.173
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	33.353.340	38.353.340	38.353.340
MINISTERO DELL'INTERNO	17.056.872	19.740.090	19.740.090
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	26.303.371	23.238.024	23.238.024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	33.737.384	39.658.823	39.658.823
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	27.553.747	32.553.747	32.553.747
MINISTERO DELLA DIFESA	16.903.130	17.249.600	17.249.600
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	46.093.000	41.893.000	41.893.000
MINISTERO DELLA CULTURA	27.176.137	7.176.137	7.176.137
MINISTERO DELLA SALUTE	15.104.704	15.104.704	20.104.704
MINISTERO DEL TURISMO	20.000.000	20.000.000	20.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	555.582.045	584.060.045	599.060.045
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2022	2023	2024
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	252.648.000	257.648.000	257.648.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	50.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	29.253.000	25.753.000	25.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	55.000.000	60.000.000	60.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	35.000.000	40,000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	45.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	45.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	62.000.000	60.000.000	60.000.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	40.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELLA CULTURA	31.000.000	36.000.000	36.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	35.000.000	45.000.000	45.000.000
MINISTERO DEL TURISMO	10.000.000	10.000.000	10.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA DI CUI LIMITE IMPEGNO	769.901.000 - -	814.401.000 - -	814.401.000 - -

Quadri generali riassuntivi

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO 2022 - 2024

999/638/1

	A) QUADRO GENERALE RIA	ASSUNTI	VO DEL BILANCIO DI COMF (in Euro)	PETENZA 2022 - 2024	999/638/
			Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
			(di cui disponibile)		(di cui disponibile)
	ENTRATE				
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2022	545.824.247.834	2.546.470.000	548.370.717.834
		2023	563.269.436.440	963.550.000	564.232.986.440
		2024	574.143.038.516	-1.236.550.000	572.906.488.516
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2022	78.268.278.691	-337.820.369	77.930.458.322
		2023	72.952.235.044	-475.939.376	72.476.295.668
		2024	71.316.685.571	-727.990.916	70.588.694.655
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO	2022	1.740.791.000	<<	1.740.791.000
	DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2023	1.641.250.000	<<	1.641.250.000
	NIOGOGIONE ONEDITI	2024	1.496.144.000	<<	1.496.144.000
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2022	544.436.000	<<	544.436.000
		2023	444.895.000	<<	444.895.000
		2024	299.789.000	<<	299.789.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	2022	625.833.317.525	2.208.649.631	628.041.967.156
		2023	637.862.921.484	487.610.624	638.350.532.108
		2024	646.955.868.087	-1.964.540.916	644.991.327.171
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2022	479.215.819.690	<<	479.215.819.690
		2023	489.574.463.218	<<	489.574.463.218
		2024	434.501.055.267	<<	434.501.055.267
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2022	1.105.049.137.215	2.208.649.631	1.107.257.786.846
		2023	1.127.437.384.702	487.610.624	1.127.924.995.326
		2024	1.081.456.923.354	-1.964.540.916	1.079.492.382.438
	SPESE				
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2022	654.498.799.936	27.479.888.385	681.978.688.321
			(600.685.944.269)		(628.165.832.654)
		2023	647.199.387.699	27.521.888.558	674.721.276.257
		0004	(599.188.718.897)	04.055.070.057	(626.710.607.455)
		2024	648.374.183.478 (606.130.908.286)	24.955.972.957	673.330.156.435 (631.086.881.243)
TITOLO II	CDECE IN CONTO CADITALE	2022	`	45 000 500 000	l '
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2022	132.022.619.793	15.909.560.000	147.932.179.793
		2023	(120.224.303.992) 127.191.317.830	15.912.400.000	(136.133.863.992) 143.103.717.830
		2020	(118.088.487.074)	10.012.400.000	(134.000.887.074)
		2024	78.214.653.451	9.272.200.000	87.486.853.451
			(70.137.809.034)		(79.410.009.034)
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA'	2022	5.422.790.000	889.000.000	6.311.790.000
	FINANZIARIE		(5.087.301.117)		(5.976.301.117)
		2023	3.879.800.000	840.000.000	4.719.800.000
			(3.519.841.650)		(4.359.841.650)
		2024	1.507.850.000	840.000.000	2.347.850.000
			(1.268.327.321)		(2.108.327.321)
	TOTALE OPECE FINALL	2022	700 504 440 700	40 000 440 005	900 040 000 444
	TOTALE SPESE FINALI	2022	786.521.419.729	43.389.448.385	829.910.868.114
		2023	(720.910.248.261) 774.390.705.529	43.434.288.558	(764.299.696.646) 817.824.994.087
		2020	(717.277.205.971)	-10.707.200.000	(760.711.494.529)
		2024	726.588.836.929	34.228.172.957	760.817.009.886
			(676.268.717.320)		(710.496.890.277)
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA'	2022	277.346.918.732	<<	277.346.918.732
	FINANZIARIE		(51.565.967.345)		(51.565.967.345)
		2023	310.100.001.239	<<	310.100.001.239
			(61.298.286.480)		(61.298.286.480)
		2024	318.675.372.552	<<	318.675.372.552
		l	(114.122.575.524)		(114.122.575.524)

999/638/2

Sezione II Sezione I integrato (Sezione II + Sezione (di cui disponibile) (di cui disponibile) (di cui disponibile) TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2022 1.063.868.338.461 43.389.448.385 1.107.257.786.84	A) QUADRO GENERALE R	SUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZ (in Euro)	999/638 ZA 2022 - 2024
(772.476.215.606) (815.865.663.99 2023 1.084.490.706.768 43.434.288.558 1.127.924.995.32 (778.575.492.451) (822.009.781.00			(Sezione II + Sezione I)
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2022 1.063.868.338.461 (772.476.215.606) 2023 1.084.490.706.768 (778.575.492.451) 2024 1.045.264.209.481	43.389.448.385 1.107.257.786.846 (815.865.663.991)

999/638/3

A) QUADRO GENERALE RIA	ASSUNTI	VO DEL BILANCIO DI COMI (in Euro)	PETENZA 2022 - 2024	999/63
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I
RISULTATI DIFFERENZIALI				
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2022	624.092.526.525	2.208.649.631	626.301.176.156
	2023	636.221.671.484	487.610.624	636.709.282.108
	2024	645.459.724.087	-1.964.540.916	643.495.183.171
SPESE CORRENTI (-)	2022	654.498.799.936	27.479.888.385	681.978.688.321
	2023	647.199.387.699	27.521.888.558	674.721.276.257
	2024	648.374.183.478	24.955.972.957	673.330.156.435
RISPARMIO PUBBLICO	2022	-30.406.273.411	-25.271.238.754	-55.677.512.165
	2023	-10.977.716.215	-27.034.277.934	-38.011.994.149
	2024	-2.914.459.391	-26.920.513.873	-29.834.973.264
TOTALE ENTRATE FINALI	2022	625.833.317.525	2.208.649.631	628.041.967.156
	2023	637.862.921.484	487.610.624	638.350.532.10
	2024	646.955.868.087	-1.964.540.916	644.991.327.17
TOTALE SPESE FINALI (-)	2022	786.521.419.729	43.389.448.385	829.910.868.114
	2023	774.390.705.529	43.434.288.558	817.824.994.08
	2024	726.588.836.929	34.228.172.957	760.817.009.88
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2022	-160.688.102.204	-41.180.798.754	-201.868.900.95
	2023	-136.527.784.045	-42.946.677.934	-179.474.461.97
	2024	-79.632.968.842	-36.192.713.873	-115.825.682.71
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA	2022	625,288,881,525	2.208.649.631	627.497.531.15
RISCOSSIONE CREDITI	2022	637.418.026.484	487.610.624	637.905.637.10
	2023	646.656.079.087	-1.964.540.916	644.691.538.17
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2022	781.098.629.729	42.549.448.385	823.599.078.11
(,	2023	770.510.905.529	42.594.288.558	813.105.194.08
	2024	725.080.986.929	33.388.172.957	758.469.159.88
INDEBITAMENTO NETTO	2022	-155.809.748.204	-40.340.798.754	-196.101.546.95
	2023	-133.092.879.045	-42.106.677.934	-175.199.556.97
	2024	-78.424.907.842	-35.352.713.873	-113.777.621.71
TOTALE ENTRATE FINALI	2022	625.833.317.525	2.208.649.631	628.041.967.15
	2023	637.862.921.484	487.610.624	638.350.532.10
	2024	646.955.868.087	-1.964.540.916	644.991.327.17
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2022	1.063.868.338.461	43.389.448.385	1.107.257.786.84
	2023	1.084.490.706.768	43.434.288.558	1.127.924.995.32
	2024	1.045.264.209.481	34.228.172.957	1.079.492.382.43
RICORSO AL MERCATO	2022	-438.035.020.936	-41.180.798.754	-479.215.819.69
	2023	-446.627.785.284	-42.946.677.934	-489.574.463.21
	2024	-398.308.341.394	-36.192.713.873	-434.501.055.26

		88 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
36.653.614.801 29.088.541.997 6.269.700.000 35.358.241.997	36.653.614.801 29.088.541.997 6.269.700.000 35.358.241.997 83.034.923 6.334.923 82.334.923 82.334.923 82.334.923	36.653.614.801 29.088.541.897 6.269.700.000 35.358.241.997 83.034.923 82.334.923 82.334.923 82.334.923 82.334.923 792.893.412 792.893.412 792.893.412 749.789.416 149.759.416
232.078.164.128 12.771.600.000 244.849.764.128	232.078.164.128 112.771.600.000 244.849.764.128 300.829.471 150.000.000 450.829.471 163.033.971 200.000.000 363.033.971 155.973.971 200.000.000 365.973.971	232.078.164.128 12,771.600.000 244.849.764.128 300.829.471 150.000.000 450.000.000 363.033.971 165.973.971 200.000.000 365.973.971 152.217.500.285 7447.714.312 159.665.214.397 159.467.716.239 3.191.464.932 162.618.581.771 1233.947.741
25.748.415.260	25.748.415.260 184.378.913 <- 187.315.344 <- 187.315.344 182.925.787	25.748.415.260 184.378.913 <-<
Tot	0) 0) 0) 0) 0)	
	2022 2023 2024	2022 2023 2024 2022 2022 2024
	SVIEGPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO LAVORO E POLITICHE SOCIALI GIUSTIZIA

Sez II 1.398.613.168 2022 Sez I
Sez 553.933.966 Pot Pot
2022 Sez II 138.483.721 Sez II 4.000.000 Tot 101.441.025 2023 Sez II 101.441.025 2024 Sez II 105.543.476 Tot 104.543.476

### SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO 1998 062787 908 062887 908 062887 908 062887 908 062787 908 062887 908 062887 908 062887 908 062887 908 06	
NITERVENTI ONERI COMUNI DI PARTE	
640.394.870 640.394.870 1.020.394.870 1.020.394.870 61.020.394.870 61.020.394.870 61.020.394.870 61.020.394.870 61.020.394.870 61.020.394.870 61.020.304.870 62.020.000 63.952.232 64.922	
64.515.666 65.932.232 350.000.000 66.932.232 610.581.909 64.932.232 610.581.909 64.932.232 64.931.909 64.932.232 64.931.909 64.932.232 64.931.909 64.932.232 64.932.232 64.932.232 64.932.232 64.932.232 64.932.232 64.932.232 64.932.232 64.932.332 64.932.33 64.933.336.791 62.10	Sez II Sez I
1.402.885.167 23.953.573	Sez II Sez II Tot Sez II Sez II
62.106.791 754.883 62.106.791 754.883 120.000.000 754.883 46.356.791 754.883 46.356.791 754.883 40.000.000 754.883 40.000.000 754.883 40.356.791 754.883 40.000.000 754.883 40.000.000 754.883 40.000.000 754.883 40.000.000 754.883 42.356.791 754.883 446.392.345.412 6.213.400.000 446.390.349.657 33.867.612.477 426.257.645.245 32.146.120.742 444.305.802.670 40.057.188.530 444.576.591.277 38.625.820.742 38.625.820.742 38.625.820.742	Sez II Sez I Tot Sez II Sez II Sez II
427.937.604.245 33.867.612.477 18.993.345.412 6.213.400.000 446.930.949.657 40.081.012.477 422.37.773.587 33.512.588.530 20.681.029.083 6.544.600.000 426.257.645.245 32.146.120.742 18.318.946.032 6.479.700.000 444.576.591.277 38.625.820.742	Sez II Sez II Sez II Sez II Tot Sez II Sez II
	Sez II Sez I Tot Sez II Sez II Tot Sez II Tot

			segue: A) QUADRO GEN	ERALE RIASSUNTIVO	ADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	PETENZA TRIENNALE	2022 - 2024		999/641/5
				SPESE IN CONTO CAPITALE	ITO CAPITALE				
MINISTERI			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
ECONOMIA E FINANZE	2022	Sez II Sez I Tot	81.177.661.212 12.800.740.000 93.978.401.212	3.688.467.876 102.170.000 3.790.637.876	4.290.935.030 445.350.000 4.736.285.030	89.157.064.118 13.348.260.000 102.505.324.118	462.924.619.577 27.023.681.523 489.948.301.100	277.205.535.395 << 277.205.535.395	740.130.154.972 27.023.681.523 767.153.836.495
	2023	Sez II Sez I Tot		2.893.957.938 150.000.000 3.043.957.938	4.339.392.971 485.000.000 4.824.392.971	86.408.568.700 12.873.100.000 99.281.668.700	451.928.180.142 31.402.702.705 483.330.882.847	310.030.627.639	761.958.807.781 31.402.702.705 793.361.510.486
	2024	Sez II Sez I Tot		1.949.397.938 20.000.000 1.969.397.938	4.215.757.560 490.000.000 4.705.757.560	39.338.711.176 5.092.800.000 44.431.511.176	404.200.375.480 24.086.398.271 428.286.773.751	318.617.170.329 << 318.617.170.329	7.22.817.545.809 24.086.398.271 746.903.944.080
SVILUPPO ECONOMICO	2022	Sez II Sez I Tot Sez II	11.249.918.790 390.000.000 11.639.918.790 12.276.773.235	1.084	24.824.892 <	11.274.746. 390.000.000 11.664.744.766 12.289.349.211	11.848.829.598 540.000.000 12.388.829.598 12.724.423.298	99.839.017 < < 99.839.017 31.364.648	11.948.668.615 540.000.000 12.488.668.615 12.755.787.946
	2024	Sez II Sez II Sez I		1.084 1.084 < < 1.084	12.374.892 12.397.892 <	13.316.149.211 11.515.052.911 2.196.900.000 13.711.952.911	13.951.223.298 11.937.719.726 2.396.900.000 14.334.619.726	31.364.648 21.541.724 <- 21.541.724	13.982.587.946 11.959.261.450 2.396.900.000 14.356.161.450
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022 2023 2024	Sez Sez Tot Sez Sez Sez Sez Tot Tot Sez Sez Tot Sez Sez Sez Tot	63.295.139 63.295.139 59.395.139 6.395.139 7.695.139 6.7695.139	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	63.295.139 < 63.295.139 59.395.139 < 6 59.395.139 57.695.139	153.259.295.219 7.480.414.312 160.739.709.531 156.207.491.438 6.285.827.983 160.213.028.893 3.191.464.932 163.404.493.825	* * * * * * * * *	153.259.295.219 7.480.414.312 160.739.709.531 156.207.491.438 6.285.827.983 160.213.028.893 3.191.464.932 163.404.493.825
GIUSTIZIA	2022 2023 2023 2024	Sez Sez Tot Sez Sez Sez Tot Tot Sez Sez Sez Sez Sez Sez		* * * * * * *	1.400.000	886.067.409 <- 886.067.409 847.023.218 <- 847.023.218 <- <- 847.023.218 <- <- < < < < < < < <	10.188.601.458 3.061.450 10.191.662.908 10.177.970.045 36.714.508 10.214.684.553 10.078.173.315 79.028.654	* * * * * * * *	10.188.601.458 3.061.450 10.191.662.908 10.177.970.045 36.714.508 10.214.684.553 10.078.173.315 79.028.654
		Tot	767.852.682	٧	¥	767.852.682	10.157.201.969	٧	10.157.201.969

			segue: A) QUADRO GEN	JERALE RIASSUNTIVC	segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	ETENZA TRIENNALE	2022 - 2024		999/641/6
				SPESE IN COR	SPESE IN CONTO CAPITALE				
MINISTERI			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	Sez II Sez I		* * *	2.000.000	115.923.507	3.039.503.549 250.000.000 3.289.503.549	* * *	3.039.503.549 250.000.000 3.289.503.549
	2023	0) 0)	61.423.507 	* * *	* * *	61.423.507 < < 61.423.507	2.872.215.135 352.000.000 3.224.215.135	* * *	2.872.215.135 352.000.000 3.224.215.135
	2024	Sez II Sez I Tot	68.293.507 	* * *	* * *	68.293.507 << 68.293.507	2.783.090.352 416.000.000 3.199.090.352	* * *	2.783.090.352 416.000.000 3.199.090.352
ISTRUZIONE	2022	Sez II Sez I Tot Sez II Sez II	1.473.452.727 	* * * * * *	* * * * * *	1.473.452.727 << 1.473.452.727 1.261.395.946 <	50.191.586.638 543.610.000 50.735.196.638 49.130.394.441 257.230.000 49.37.624.441	* * * * * *	50.191.586.638 543.610.000 50.735.196.638 49.130.394.441 257.230.000 49.387.634.441
	2024	0, 0,		* * * *	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.258.115.946 5.000.000 1.263.115.946	46.837.277.379 235.000.000 47.072.277.379	* * * *	46.837.277.379 235.000.000 47.072.277.379
INTERNO	2022 2023 2024	Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Sez II Tot Tot Tot Sez II Tot Tot	5.438.514.587 650.000.000 6.088.514.587 4.058.381.879 250.000.000 4.308.381.879 3.992.996.364 6<3.392.996.364	* * * * * * * * *	1.800.000	5.440.314.587 650.000.000 6.090.314.587 4.058.381.879 250.000.000 4.308.381.879 3.992.996.364 6.4 3.992.996.364	29.222.492.794 1.309.681.100 30.532.173.894 27.643.253.077 818.457.397 28.461.710.474 27.930.309.967 553.881.100 28.484.191.067	19.339.322 <	29.241.832.116 1.309.681.100 30.551.513.216 27.663.665.078 818.457.397 28.482.122.475 27.951.884.709 553.881.100 28.505.735.809
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022			* * * * * *	18.200.000 <	1.407.575.402 853.800.000 2.261.375.402 1.456.293.755 845.000.000 2.301.293.755	1.946.813.561 2.861.800.000 4.808.613.561 1.957.896.307 903.000.000 2.866.896.307	827.334	1.947.640.895 2.861.800.000 4.809.440.895 1.958.758.559 903.000.000 2.861.788.559
	2024	Sez II Sez I Tot	1.293.862.854 845.000.000 2.138.682.854	* * *	10.000.000 << 10.000.000	1.303.682.854 845.000.000 2.148.682.854	1.788.754.979 950.000.000 2.738.754.979	898.655 < < 898.655	1,789,653,634 950,000,000 2,739,653,634

MINISTERI INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI 2022)	11.11.11.11						
		-			(in euro)				
				SPESE IN CONTO CAPITALE	TO CAPITALE		L		
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	FINALI	KIMBOKSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
202	0) 0)	Sez II Sez I Tot	8.492.598.330 300.000.000 8.792.598.330	9.500.000	681.028.425 << 681.028.425	9.183.126.755 300.000.000 9.483.126.755	16.906.687.287 305.000.000 17.211.687.287	* * *	16.906.687.287 305.000.000 17.211.687.287
300	23 S C	Sez II Sez I Tot	8.100.343.939 420.000.000 8.520.343.939	15.000.000	440.749.095	8.556.093.034 420.000.000 8.976.093.034	16.014.711.902 425.000.000 16.439.711.902	* * *	16.014.711.902 425.000.000 16.439.711.902
	2024 S	Sez II Sez I Tot	8.443.154.356 640.000.000 9.083.154.356	42.000.000	233.275.757 <- 233.275.757	8.718.430.113 640.000.000 9.358.430.113	16.250.434.800 645.000.000 16.895.434.800	* * *	16.250.434.800 645.000.000 16.895.434.800
UNIVERSITA' E RICERCA 2022 2023		Sez II Sez I Tot Sez II	3.725.533.631 -38.500.000 3.687.033.631 3.445.333.631 141.500.000	* * * * *	* * * * *	3.725.533.631 -38.500.000 3.687.033.631 3.445.333.631 141.500.000	13.288.644.137 288.500.000 13.577.144.137 12.997.940.640 753.500.000	4.014.267 <	13.292.658.404 288.500.000 13.581.158.404 13.002.119.580 753.500.000
2024		Tot Sez II Sez I	3.586.833.631 3.267.633.631 211.500.000 3.479.133.631	* * * *	* * * *	3.586.833.631 3.267.633.631 211.500.000 3.479.133.631	13.751.440.640 12.804.707.055 1.071.500.000 13.876.207.055	4.178.940 4.350.381 <	13.755.619.580 12.809.057.436 1.071.500.000 13.880.557.436
2022	22 ES	Sez Sez Tot Sez Sez Tot Tot Tot Sez Sez	5.750.309.944 20.000.000 5.770.309.944 5.428.042.805 30.000.000 5.458.042.805	* * * * * * *	16.600.000 <	5.766.909.944 20.000.000 5.786.909.944 5.443.942.805 30.000.000 5.473.942.805 5.082.784.764	25.904,462,579 31,200,000 25,935,662,579 25,318,827,316 171,055,965 25,489,883,281 24,933,053,352	* * * * * * *	25.904.462.579 31.200.000 25.935.662.579 25.318.87.316 171.085.965 25.489.883.281 24.933.083.352
2024 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 2022		Sez I Tot Sez II Sez I	50.000.000 5.117.784.764 990.904.559 160.000.000 1.150.904.559	<-< <->< <->< <->< <->< <->< <->< <-><	15.000.000	50.000.000 5.132.784.764 1.036.471.759 160.000.000 1.196.471.759	56.000.000 24.989.053.352 1.689.976.105 164.500.000	* * * * *	56.000.000 24.989.053.352 1.689.976.105 164.500.000 1.854.476.105
2023		Sez II Sez I Tot	1.010.252.328 30.000.000 1.040.252.328 775.881.068	* * * * * *	* * * * *	1.010.252.328 30.000.000 1.040.252.328 775.881.068	1.623.917.778 34.000.000 1.657.917.778 1.376.748.969	* * * * *	1,623,917,778 34,000,000 1,657,917,778 1,376,748,969
2024		Sez I	40,000,000 815.881.068	* *	v v	40,000,000	44,000.000 1,420.748.969	* *	44.000.000 1.420.748.969

			segue: A) QUADRO GENI	ERALE RIASSUNTIVO	ADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	ETENZA TRIENNALE	2022 - 2024		999/641/8
				SPESE IN CONTO CAPITALE	ITO CAPITALE				
MINISTERI			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
CULTURA	2022	Sez II Sez I Tot	1.659.315.759 165.000.000 1.824.315.759	* * *	* * *	1.659.315.759 165.000.000 1.824.315.759	3.368.695.618 545.000.000 3.913.695.618	17.363.397 <	3.386.059.015 545.000.000 3.931.059.015
	2023	0) 0) 0)		* * * * * *	* * * * * *	1.496.240.387 185.000.000 1.681.240.387 1.415.877.689 130.00.000	3.132.582.080 535.000.000 3.667.582.080 3.046.846.390 40000.000	12.555.759 << 12.555.759 9.866.721 <	3.145.137.839 535.000.000 3.680.137.839 3.056.713.111 400.000.000
SALUTE	2022	0,		400.000 < < 400.000 400.000 < < < < < 400.000	6.560.000 6.560.000 6.060.000 6.060.000	830.560.820 <	2.650.920.254 1.862.000.000 4.512.920.254 2.583.660.575 2.585.660.575	* * * * * *	2.650.920.254 1.862.000.000 4.512.920.254 2.583.660.575 2.583.660.575
9	2024	Sez II Sez I Tot	64	400.000	6.060.000	649.082.137 < < 649.082.137	2.333.074.917 2.000.000 2.335.074.917	* * *	2.333.074.917 2.000.000 2.335.074.917
TURISMO	2022 2023 2024	Sez Sez Tot Sez Tot Tot Sez Tot Tot Tot	2.263.470 63.263.470 63.263.470 111.000.000 113.563.470 2.563.470 61.000.000 63.563.470	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	2.263.470 63.263.470 2.563.470 111.000.000 113.563.470 2.563.470 61.000.000 63.563.470	90.291.355 181.000.000 271.291.355 77.241.355 231.000.000 308.241.355 75.241.355 176.241.355	* * * * * * * * *	90.291.355 181.000.000 271.291.355 77.241.355 231.000.000 308.241.355 75.241.355 101.000.000 176.241.355
TOTALE	2022 2023 2024	Sez Sez Tot Tot Sez Tot Tot Sez Sez Tot Tot Tot Sez Tot Sez Tot Sez Tot Tot	123.235.335.286 15.362.040.000 138.597.375.286 119.455.281.850 15.277.400.000 134.732.681.850 71.730.363.220 8.762.200.000	3.743.936.160 102.170.000 3.846.106.160 2.909.359.022 150.000.000 3.059.359.022 1.991.799.022 20.000.000 2.011.799.022	5.043.348.347 445.360.000 5.488.698.347 4.826.676.958 485.000.000 5.311.676.958 4.492.491.209 4.90.000.000	132.022.619.793 15.909.560.000 147.932.179.793 127.191.317.830 15.912.400.000 143.103.717.830 78.214.653.451 9.272.200.000 87.486.853.451	786.521.419.729 43.389.448.385 829.910.868.114 774.390.705.529 43.434.288.558 817.824.994.087 726.588.836.929 34.228.172.957 760.817.009.886	277.346.918.732 277.346.918.732 310.100.001.239 310.100.001.239 318.675.372.552 318.675.372.552	1,063,868,338,461 43,389,448,385 1,107,257,786,846 1,084,490,706,768 43,434,288,558 1,127,924,995,326 1,045,264,209,481 34,228,172,957 1,079,492,382,438

999/642/1	ALLEGATO A	PROTEZIONE TOTALE DELLE SOCIALE SPESE	27.521.643.743 740.130.154.972 603.400.000 27.023.861.523 28.125.043.743 767.153.836.495 26.27.429.422 761.958.807.781 411.400.000 31.402.702.705 27.338.829.422 79.331.51.0486	28.882.174.797 722.817.545.809 384.400.000 27.266.574.797 746.903.944.080 2.500.000 152.500.000 152.500.000 12.488.688.615 A 11.948.688.615 540.000.000 12.488.688.615 A 17.755.787.946 A 17.755.787.946 A 12.500.000 12.500.000 12.2488.688.615 A 12.550.000 12.500.000 12.2488.688.615 A 12.256.8000 A 12.256.8000 A 12.256.787.946 A 12.258.800.000 A 12.258.800.000	•		2.230.000 10.188.601.458 <
	24	ISTRUZIONE SO	 100.000.000 100.000.000 28.12 <td><pre></pre></td><td></td><td> (*) (*)</td><td>* * * * * * * * *</td>	<pre></pre>		 (*) (*)	* * * * * * * * *
	NNALE 2022 - 203	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	4.323.432.130 455.000.000 4.778.432.130 4.218.502.130 500.000.000 4.718.502.130	4.130.475.817 300.000.000 4.430.475.817 69.382.308 61.837.237 61.837.237	61.835.515	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *
	DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA I RIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	SANITA'	13.080.627.426 -122.000.000 12.958.627.426 11.476.345.488 1.279.000.000 12.755.345.488	11.345,415,488 1.191.000.000 12.536.415,488 <	* * * * :	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *
	ILANCIO DI CON	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	3.077.759.263 95.660.000 3.173.419.263 1.222.531.789 55.800.000		* * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *
	IONI COFOG - B (in euro)	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	5.561.600 129.506.475 135.068.075 8.061.600 209.506.475 217.568.075	8.061.600 209.506.475 217.568.075 47.026.047 150.000.000 197.026.047 51.470.647 751.000.0000		* * * * * * * * *	* * * * * * * * *
	STERO E DIVIS	AFFARI ECONOMICI	68.333.524.351 11.062.050.000 79.395.574.351 66.207.481.018 12.865.600.000 79.073.081.018	18.719.405.073 4.466.800.000 23.186.205.073 11.829.760.259 240.000.000 12.089.760.259 12.642.480.061 876.800.000	11.851.199.962 2.046.900.000 13.898.099.962	23.586.191.201 e15.480.000 24.201.671.201 26.123.795.968 775.040.000 26.898.835.958 25.906.646.867 433.540.000 26.340.186.867	* * * * * * * * *
	PESE PER MINI	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.678.432.435 40.000.000 2.718.432.435 2.649.385.908 50.238.421 2.699.624.329		* * * *	* * * * * * * * *	10.186.371.458 3.061.450 10.189.432.908 10.175.740.045 36.714.508 10.075.943.315 79.028.654 10.154.971.969
		DIFESA	1.482.028.894 15.300.000 1.497.328.894 1.779.528.894 -<-		* * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *
	RIPARTIZIONE	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	619.627.145.129 14.644.765.048 634.271.910.177 647.469.541.531 15.931.157.809 663.400.699.340	657.229.160.786 17.313.891.796 674.543.052.582 << << << <<	; * * * :	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *
			Sez II 2022 Sez I Tot Sez II 2023 Sez II Tot	Sez II 2024 Sez II 7ot 2022 Sez II 7ot 7ot Sez II 2023 Sez II 7ot 7ot 7ot 7ot	Sez II 2024 Sez I Tot	Sez II 2022 Sez II Tot Sez II 2023 Sez II Tot Sez II Tot Sez II Tot Sez II Tot Tot Tot Tot Tot Tot Tot T	2022 Sez
		MINISTERI	ECONOMIA E FINANZE 2	SVILUPPO ECONOMICO		POLITICHE.	GIUSTZIA 2 2 2

		RIPARTIZIONE		DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024	TERO E DIVISIO	ONI COFOG - BIL	ANCIO DI COMP	E I ENZA I KIE	NNALE ZUZZ - ZU	54		ALLEGATO A
MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	(in euro) PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTO CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
2022 2023 2023	0) 0) 0) 0) 0)		* * * * * * * *	* * * * * * *	70.800.000 150.000.000 220.800.000 60.000.000 150.000.000	* * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * *	1.613.431 <	* * * * * * * *	* * * * * * *	3.039,503.549 250.000.000 3.289,503.549 2.872.215.135 352.000.000 3.224.215.135 2.783.090.352 416.000.000
2022 2023 2023	Sez Tot Tot Sez Tot Tot Tot Tot Sez Tot Tot Tot Tot Tot Tot Tot Tot Tot Sez Sez	5.0.5 > > >	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	0000.000 >> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	./.02.45s	50.191.058.446 543.610.000 50.734.668.446 49.129.882.467 257.230.000 49.387.092.467 46.836.7431.586 235.000.000	* * * * * * * * *	3.199.090.392 50.191.586.638 543.610.000 50.735.196.638 49.130.394.441 257.230.000 49.387.227.339 235.000.000
2022 2023 2023 2024 2024	Sez Tot	535,793 11.451.344.455 629.700.000 12.081.044.455 11.268.192.905 13.87.00000 11.560.459.835 11.560.459.833 523.900.000 12.084.359.853	5.357.028 5.357.028 3.799.701 6.3760.675 3.760.675	.< 11.485.761.497 11.525.059.427 11.526.835.724 11.441.892.372 .< 11.441.892.372	336.648.020 <	6048.543 5.048.543 6.048.543 2.548.543 2.548.543 2.548.543 2.548.543	2.779.650.000 650.000.000 4.369.650.000 2.329.650.000 2.579.650.000 2.414.000.000	* * * * * * * * * *	2.230.483 2.230.483 2.244.525 2.244.525 2.230.483 2.230.483	47.071.741.586 325.000.000 325.000.000 325.000.000 325.000.000 325.000.000 325.000.000	-<- 1.910,792,090 29,981,100 1.840,773,190 1.870,521,957 29,981,100 1.895,295,863	47 072.277.379 29.241.832.116 1.309.681.100 30.551.513.216 27.663.665.078 818.457.397 28.482.122.475 27.951.864.709 553.881.100 28.505.735.809
2022 2023 2024 2024	Sez Sez	* * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * * *	228.729.606 228.729.606 231.807.155 231.807.155 214.637.542 214.637.542	1.7715,126,589 2.861,800,000 4.576,928,589 1.723,166,704 903,000,000 2.626,168,704 1.571,231,392 950,000,000 2.521,231,392	3.784.700 <	* * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * *	1,947,640,895 2,861,800,000 4,809,440,895 1,968,788,559 903,000,000 2,861,788,559 1,789,653,634 950,000,000 2,739,683,634

ALLEGATO A	TOTALE DELLE SPESE	16.906.687.287 305.000.000 17.211.687.287 16.014.711.902 425.000.000 16.439.711.902	16.250.444.800 645.000.000 16.895.434.800 13.292.658.404 288.500.000 13.581.158.404 13.002.119.580 753.500.000 13.755.619.580	12.809.057.436 1.071.500.000 13.880.557.436 25.904.462.579 31.200.000 25.395.662.579 25.318.827.316 17.1055.995 25.489.883.281	24.93.053.352 56.000.000 24.989.053.352 16.89.976.105 164.500.000 1.854.476.105 34.000.000 1.657.917.778 1.376.748.969 44.000.000
	PROTEZIONE SOCIALE	13.559 (4.13.559 (13.559 (4.13.559	\$ 25.5 \$ 3.55 \$ 3.55	<pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	72.350.000 72.350.000 72.350.000 940.125 940.125 940.125 940.125
)24	ISTRUZIONE	<pre></pre>	484 484 9.695.056.239 267.000.000 9.962.056.239 9.762.846.891 532.000.000	9,709,227,334 780,000,000 10,489,227,334 <	
DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	9.284.331 <- 9.284.331 6.672.478 <- 6.672.478	4.858.080 4.858.080 4.858.080 5.5	* * * * * * * * *	/ * * *
PETENZA TRIE	SANITA'	3.817.102 <- 3.817.102 3.817.101 <- 3.817.101	3.817.101 <pre></pre>	000.000.000	* * * * * * * * * * * * *
ANCIO DI COM	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	2.304.922.912 2.304.922.912 1.670.630.131 . < < < < < < < < < > < < < < < < < < <	1.484.615.673 .c. 1.484.615.673 .c. .c. .c.	<pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	24.460.513 24.460.513 24.460.513 24.460.513
ONI COFOG - BII (in euro)	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	105.229.913 < 105.229.913 90.229.913 50.000.000 140.229.913	89,229,913 60,000,000 139,229,913 66 66 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	<pre><< c> </pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre>84.135.767 </pre> <pre></pre> <pre>84.135.767 </pre> <pre>84.550.480 </pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre>84.550.480</pre>	83.551.437 83.551.437 83.551.437 20.000 20.000 20.000 20.000
STERO E DIVISIO	AFFARI ECONOMICI	13.349.012.796 305.000.000 13.654.012.796 13.084.255.073 375.000.000	13.079.439.854 595.000.000 13.674.439.854 5.000.000 5.000.689 5.000.000 5.000.689	689 5.000.000 5.000.689 6.174.574 6.174.608 6.174.608 5.174.608	5.174.643 << 5.174.643 << 5.174.643 1.689.015.980 1622.957.653 34.000.000 1.652.957.653 1.375.788.844 44.000.000 1.419.788.844
PESE PER MINIS	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	888.163.070 << 888.163.070 900.483.025 <	885.648.347 885.648.347 <	<pre><<</pre>	3.870.633.795 2.85.000.000 3.870.633.795 <
I I	DIFESA	* * * * * *	* * * * * * * * *	<	20.805.259.471 20.807.259.471 31.005.000 20.837.259.471 44.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.4
RIPARTIZIONE	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	246.243.119 <	702.811.788 	2.999.829.413 286.500.000 3.286.329.413 97.955.058 95.057.899 95.057.899 95.057.899	96.623.492 4 6 623.492 4 6 623.492 5 6 623.492 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
		Sez II Tot Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Tot Tot Tot Tot Tot Tot	Sez II Tot Sez II Sez II Sez II Tot Tot Tot Sez II Tot Tot Tot Tot Tot Tot Tot	Sez II Sez I Tot Sez II Tot Sez II Sez II Sez II Tot Sez II Tot Tot Tot Sez II Tot Sez II Tot Sez II Tot	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
	==	2022 2023	2024 2022 2023	2024	2022 2023 2023 2024
	MINISTERI	INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	UNIVERSITA' E RICERCA	DIFESA	POUTICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

999/642/4 ALLEGATO A	TOTALE DELLE SPESE	3.386.059.015 545.000.000	3.931.059.015	3.145.137.839	3.680.137.839	3.056.713.111	3.456.713.111	2.650.920.254	1.862.000.000 4.512.920.254	2.583.660.575	2.585.660.575	2.333.074.917	2.000.000	2.335.074.917	90.291.355	181.000.000	271.291.355	77.241.355	308.241.355	75.241.355	101.000.000	176.241.355	1.063.868.338.461	1.107.257.786.846	1.084.490.706.768	43.434.288.558 1.127.924.995.326	1 046 264 200 404	34.228.172.957	000100000000000000000000000000000000000	
	PROTEZIONE SOCIALE	579	629	629	629	579	629	525.639.296	10.000.000	525.639.296	<< 525.639.296	454.639.296	٧	454.639.296	¥	>	V	V V	;	¥	¥	¥	159.709.713.409 7 658.315.412	167.368.028.821	159.484.320.417	6.152.169.083	162 E04 O4E 144	3.372.306.032	0.1	
024	ISTRUZIONE	* *	V	>	* *	* ;	*	Ÿ	* *	Ÿ	* *	v	Ÿ	V	Ÿ	>	v v	* *	;	V	¥	¥	60.211.115.169	61.121.725.169	59.217.709.842	889.230.000 60.106.939.842	E6 970 060 404	1.115.000.000	101.606.006.10	
:NNALE 2022 - 2	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	3.363.353.377	3.908.353.377	3.127.704.839	3.662.704.839	3.041.969.149	3.441.969.149	¥	* *	¥	* *	¥	٧	¥	¥	y '	¥	* *	;	٧	¥	¥	7.769.296.060	8.769.296.060	7.418.612.640	1.035.000.000	7 243 074 47E	700.000.000	0.14.1 10.046.1	
DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	SANITA'	* *	V	v	× ×	* ;	* *	2.095.438.091	1.852.000.000 3.947.438.091	2.028.231.925	2.030.231.925	1.848.559.498	2.000.000	1.850.559.498	v	>	Ÿ	*	;	V	¥	¥	15.279.882.619	17.009.882.619	13.608.394.514	1.281.000.000	13 307 703 087	1.193.000.000	14:430.732.007	
ILANCIO DI CON	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	* *	¥	v	* *	* ;	* *	¥	* *	¥	* *	¥	٧	¥	¥	y	V	V V	; y	¥	¥	¥	9.130.577.388	9.876.237.388	5.251.057.133	305.800.000	E 260 40F 6F4	60.800.000 60.800.000 5.428.905.654	0.420.000.024	
IONI COFOG - B (in euro)	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	2.841.662	2.841.662	2.376.662	2.376.662	2.376.662	2.376.662	¥	* *	¥	* *	v	¥	Ÿ	Ÿ	>	v v	* *	;	Ÿ	¥	¥	1.964.990.121	5.106.296.596		3.274.931.024	4 803 24F E40	1.359.506.475		
STERO E DIVISI	AFFARI ECONOMICI	* *	¥	v	* *	* ;	* *	210.202	<< 210.202	210.202	<< 210.202	210.202	٧	210.202	90.291.355	181.000.000	271.291.355	77.241.355	308.241.355	75.241.355	101.000.000	176.241.355	119.519.359.034	_	_	15.312.440.000 135.704.491.794		7.842.240.000	30.000.000.00	
PESE PER MINI	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	* *	Ÿ	>	* *	* ;	*	10.068.996	<< 10.068.996	10.015.483	<< 10.015.483	10.102.252	Ÿ	10.102.252	Ÿ	ÿ :	v v	*	;	V	¥	*	29.060.612.636	29.1	83	137.474.677			_	
	DIFESA	* *	¥		* *	* ;	*	-	* *		* *	¥		¥	¥	y	¥	* *	;	٧	¥	¥	23.295.457.409	23.331.953.679	23.0	23	5		3.1.2	
RIPARTIZIONE	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	19.863.397	19.863.397	15.055.759	<< 15.055.759	12.366.721	12.366.721	19.563.669	<< 19.563.669	19.563.669	<< 19.563.669	19.563.669	٧	19.563.669	Ÿ	>	¥	*	;	٧	¥	¥	637.927.334.613	653.318.299.661	665.076.389.578	16.886.357.809 681.962.747.387	67E 404 730 436	18.390.291.796 693 792 031 292	090.1 92.00 1.202	
		Sez II Sez I			Tot	Sez II			Sez I Tot		Sez I Tot	Sez II	٠,	ĕ ⊢			ಕ	Sez II			٠,	Ď.	Sez II			Sez	- 100	Sez I	5	
		2022		0	2023	ç	2024		2022		2023		2024			2022		2023	2		2024		2022			2023		2024		
	MINISTERI	CULTURA						SALUTE							TURISMO								TOTALE							

			RIPARTIZIONE PER MINIS	CLASSIFICA STERI DELLE SPESE CORF	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024	-ENZA TRIENNALE 2022 -	2024	ALLEGATO A/1
					(in euro)			
MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	2022	Sez II Sez I Tot	20.937.288.204 530.000.000 21.467.288.204	6.864.364.070 3.300.000 6.867.664.070	276.501.434 << 276.501.434	126.918.924.470 2.973.100.000 129.892.024.470	17.197.918.132 -1.502.250.000 15.695.668.132	9.977.315.180 305.600.000 10.282.915.180
	Sez II 2023 Sez I Tot Sez II	Sez II Sez I Tot Sez II	21.277.095.348 650.226.204 21.927.321.552 21.383.441.854	6.809.050.941 <	273.806.872 12.217 273.819.089 277.404.278	125.707.177.764 4.572.520.000 130.279.697.764 125.851.684.716	15.634.705.951 <	6.696.115.180 767.900.000 7.464.015.180 6.196.115.180
	2024 Sez I Tot	Sez I Tot	720.000.000 22.103.441.854	6.975.107.269	277.404.278	5.757.200.000 131.608.884.716	25.000.000 15.627.479.638	4.400.000 6.200.515.180
SVILUPPO ECONOMICO	2022 8	Sez II Sez I Tot Sez II	144.553.733 << 144.553.733 149.384.836	71.855.528 << 71.855.528 43.375.081	5.816.143 << 5.816.143 5.834.418	141.533.761 150.000.000 291.533.761 102.155.761	60,118.800 << 60,118.800 8.190.800	89.439.970 < < 89.439.970 68.817.970
		Sez II	149.384.836 146.830.688 < < 146.830.688	43.375.081 41.955.693 <41.955.693	5.834.418 5.358.397 < 5.358.397	200,000,000 302,155,761 102,155,761 200,000,000 302,155,761	8.190.800 8.190.800 <	68.817.970 61.817.970 < < 13.817.970
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II 2022 Sez I Tot Tot Sez II 7023 Sez II 704 Sez II 704 Sez II 704 Tot 704 Tot 704 Tot 704 Tot 704 Tot 704 Tot 704	Sez II Sez I Tot Sez II Tot Tot Tot Sez II Sez II Tot	56.006.215 6.006.215 56.006.215 55.814.633 65.814.833 55.714.482 65.714.482	41.468.075 41.468.075 41.468.075 39.007.602 39.003.855 39.063.855	2.894.525 < 2.894.525 2.838.401 < 2.792.030 < 2.792.030	144,528,974,930 7,789,614,312 152,318,589,242 147,138,313,160 6,586,727,983 153,725,041,143 149,376,240,884 5,311,064,932 154,687,305,816	1.049.001.767 <	1.687.722 4.687.722 1.687.722 4.687.722 1.687.722 1.687.722
GIUSTIZIA	2022 8 8 2022 8 2023 8 8 2023 8	Sez II Sez I Tot Sez II Sez II	6.443.208.795 1.761.450 6.444.970.245 6.449.305.679 18.414.508 6.467.720.187	2,046,283,140 1,000,000 2,047,283,140 2,038,149,030 18,000,000 2,056,149,030	391.234.740 << 391.234.740 386.830.199 << 386.830.199	89.406.112 89.406.112 87.406.112 87.406.112	301.751.260 << 301.751.260 281.751.260 << 281.751.260	* * * * * *
	2024 8	Sez II Tot	6.442.680.103 20.7728.654 6.463.408.757	2.034.022.579 58.000.000 2.092.022.579	381.330.810 < < 381.330.810	84.906.112 << 84.906.112	280.751.260 <> 280.751.260	* * *

		ENI DELLE SPESE CORF	NITANTIZIONE PEN MINISTENI DELLE STESSE CORNEILI DILANCIO DI COMPTETENZA INIENNALE 2022 - 2024	I EINZA I RIEININALE 2022 - 1	2024	
_			(in euro)			
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
	803.740.923	144.065.903 1.000.000 145.065.903	12.537.523 << 12.537.523	801.922.193 99.000.000 900.922.193	45.584.721 << 45.584.721	60.000.000 150.000.000 210.000.000
	810.763.597	137.703.589 3.000.000 140.703.589	11.805.340	801.336.652 199.000.000 1 000 336 652	41.684.721	60.000.000
	807.408.562 < < 807.408.562	137.796.769 16.000.000 153.796.769	10.918.539 < < 10.918.539	796.795 250.000.000 1.046.790.795	41.484.721 <-< 41.484.721	, « , 150.000.000 150.000.000
	43.553.500.157 523.248.076 44.076.748.233 42.885.069.551 254.396.200 43.139.465.751 40.904.598.866	844.477.883 < 844.477.883 952.095.871 < 952.095.871 838.323.746	2.752.992.349 20.361.924 2.773.354.273 2.713.732.551 2.833.800 2.716.566.351 2.585.174.299	878.989.848 < 878.989.848 629.289.848 < 629.289.848 629.289.848	61.517.211 <-> 61.517.211 61.517.211 <-> 61.517.211 61.517.211	626.230.089 <- 626.230.089 626.230.089 <- 626.230.089 556.230.089
	41.133.398.866 8.871.121.878 	838.323.746 1.512.956.513	2.586.374.299 538.227.561 638.3227.561 538.3227.561 538.380.881 541.818.340 64.818.340	629.889.848 11.449.699.349 659.681.100 12.109.380.449 11.330.607.313 566.681.100 11.897.288.413 11.576.676.549 553.881.100 12.130.557.649	61.517.211 1.222.172.799 1.201.972.799 1.201.972.799 1.260.192.219 1.250.192.219	556.230.089 35.427.385 35.427.385 35.427.385 35.427.385 35.427.385
	100. 294. 824 <	131.590.346 <	5.546.868 <	239.139.527 2.008.000.000 2.247.139.527 226.176.506 58.000.000 225.928.520 105.000.000 330.928.520	5.000.000	43.623.308 43.623.308 32.623.308 32.623.308 17.623.308 17.623.308

ALLEGATO A/1	E TRASFERIMENTI	62.874.658 30.000.000 59 30.000.000 92.874.658 50 62.553.798 30.000.000 50 92.553.798 71 62.553.798 71 62.553.798	80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	16.900.000 120.000.000 136.900.000 1.900.000 121.900.000 1.900.000 40.000.000 41.900.000	11.932.156.737 605.600.000 12.537.756.737 8.583.480.963 1.067.900.000 9.651.380.963 7.916.016.394 194.400.000 81 8.110.416.394
2024	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	134.598.859 250.000.000 384.598.859 131.338.860 270.000.000 401.338.860 128.007.371 270.000.000 398.007.371	640.754.208 640.754.208 640.454.208 564.454.208 640.454.208	* * * * * * * *	20.815,236.698 -1.247,250.000 19.567,986.698 19.148.318.465 275,000.000 19.423,318.465 19.072,487.031 300,000.000
ETENZA TRIENNALE 2022 -	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	429.163.424 100.000.000 529.163.424 427.563.424 60.000.000 477.563.424 427.563.424 427.563.424 427.563.424	873.898.463 1.862.000.000 2.735.898.463 848.923.463 2.000.000 850.923.463 833.723.463 2.000.000 835.723.463	45.243.991 < 46.243.991 44.493.991 < 44.493.991 < 44.493.991	301.145.381.382 15.953.895.412 317.099.276.794 301.863.100.718 12.831.929.083 314.695.029.801 304.557.169.230 13.024.146.032 317.581.315.262
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	36.914.006 36.914.006 36.076.087 36.076.087 35.167.192 35.167.192 36.076.087	8.497.907 8.497.907 8.334.583 6.334.583 8.345.118 6.145.118	777.616 <	5.132.914.836 21.431.631 5.154.346.467 5.078.420.221 8.200.650 5.086.620.871 4.943.118.571 1.744.462 4.944.863.033
CLASSIFICA ISTERI DELLE SPESE CORF	CONSUMI INTERMEDI	189.744.225	87.849.047 <	5.984.980 <- 5.984.980 8.384.980 <- 8.384.980 8.384.980 <- 8.384.980	13.889.983.570 14.300.000 13.904.283.570 13.548.275.765 66.475.560 13.614.751.325 13.605.268.021 86.000.000 13.691.268.021
RIPARTIZIONE PER MIN	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	833.059.301 < 833.059.301 835.252.323 < 835.252.323 839.832.263 839.832.263 839.832.263	170.224.756 <	17.119.298 <-< 17.119.298	100.266.525.744 1.075.139.819 101.341.665.563 99.889.684.111 1.034.038.981 100.923.723.092 98.015.921.223 98.015.921.223
		Sez II 2022 Sez I Tot Sez II 2023 Sez II Tot Sez II Tot Sez II Tot Tot	Sez II Tot Sez II Tot Tot Sez II Tot Tot Sez II Tot Tot	Sez II 2022 Sez II Tot Sez II 2023 Sez II Tot Sez II 2024 Sez II Tot Sez II Tot Tot Tot Tot Tot	Sez II 2022 Sez I Tot Sez II 2023 Sez II 2024 Sez II CO24 Sez II Tot
		2022 2023 2024	2022 2023 2024	2022 2023 2024	2022 2023 2024
	MINISTERI	CULTURA	SALUTE	TURISMO	TOTALE

NITERESSI PASSIVI CORPERTITIVE COMPRESSI PASSIVI COMPRESSI PASSI PA	ALTRE USCITE CORRENTI 00 9.667.236.565 11.370.700.000 13.37.345 11.569.700.000 20.993.077.345 38.4 00 21.037.936.565 387.341 12.59.700.000 18.4 12.59.770.000 18.4 12.59.770.000 18.4 12.59.770.000 18.4 5.585.097 6.585.097 6.585.097 7.473.966.846 153. 6.585.097 7.473.966.846 160. 7.164.766.846 7.819.683.014 162. 29.594.083.014 163. 29.594.083.014 163. 29.594.083.014 163. 29.594.083.014 163. 29.637.918 9.564.083.014 163. 29.637.918 9.564.083.014 163. 29.637.918 9.664.92.463 9.664.0856 6.6647.685 9.6647.685 9.6647.685 9.6647.685 9.6647.685 9.6647.685 9.6647.685 9.6647.685 9.6647.685 9.6647.685 9.6647.685 9.6647.685 9.6647.685 9.6647.685	NITERESSI PASSIVI COMPETITIVE COMPETITION COMPETIT	33.12 A MEN 33.12 A A 33.12
NTTRESSI PASSIVI CORRELITIVE EMEDIATIO CORRELITION CORRELITION CONTRETITION CONTRE	NTERESSI PASSIVI CORRELITIVE FREDDITIO CORRESTITIVE EREDDITIO CORRESTITIVE EREDDITIO CORRESTITIVE COMPRENITI COMPRE	NTERESSI PASSIVI CORRETTIVE CORPERITI Total	A UNIONI
76.302.734.986 82.316.141.833 1.176.005.000 9.667.236.565 37.3 5.028.477 4.028.477 4.176.005.000 1.137.000.000 1.377.000.000 1.377.000.000 76.297.706.509 82.316.141.833 1.176.005.000 8.42.03.37.845 38.7 76.120.247.209 80.942.095.661 1.176.005.000 20.93.377.845 38.2 76.120.247.209 80.942.095.661 1.176.005.000 20.93.377.845 38.2 76.120.247.209 80.937.195.661 1.176.005.000 1.05.41.834 38.3 5.841.525 6 6 6.585.097 4.285.097 6 6 6 6.585.097 7.04.134.834 38.3 7 7.032.10 80.037.195.661 1.176.005.000 1.05.65.097 1.156.005.000 8 8.41.525 6 6 6.585.097 6.585.097 1.156.005.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 </th <th>76.302.724.966 82.316.141.833 1.176.005.000 9.667.236.565 37.3 -5.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.667 1.176.005.000 11.370.700.000 18.423.377.245 386.736.77 -6.028.765.77 -6.028.77</th> <th>76.302.724.966 82.316.141.833 1.176.005.000 9.667.236.665 37.3 -5.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.667 -1.176.005.000 11.370.700.000 18.423.377.845 386.736.776 -6.028.776.776 -6.028.776.776 -6.028.776.776 -6.028.776.776 -6.028.776.776 -6.028.776.776 -6.028.776.776 -6.028.7776.776 -6.028.7776.776 -6.028.7776.776 -6.0</th> <th>85 22.0</th>	76.302.724.966 82.316.141.833 1.176.005.000 9.667.236.565 37.3 -5.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.667 1.176.005.000 11.370.700.000 18.423.377.245 386.736.77 -6.028.765.77 -6.028.77	76.302.724.966 82.316.141.833 1.176.005.000 9.667.236.665 37.3 -5.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.477 -6.028.667 -1.176.005.000 11.370.700.000 18.423.377.845 386.736.776 -6.028.776.776 -6.028.776.776 -6.028.776.776 -6.028.776.776 -6.028.776.776 -6.028.776.776 -6.028.776.776 -6.028.7776.776 -6.028.7776.776 -6.028.7776.776 -6.0	85 22.0
76.297.706.509 82.346.41.833 1.176.005.000 21.037.96.565 13.377.845 76.150.02.925 80.942.095.661 1.176.005.000 12.569.700.000 18.423.377.845 76.150.02.927 80.942.095.661 1.176.005.000 12.569.700.000 18.423.377.845 76.150.247.209 80.942.095.661 1.176.005.000 12.564.700.000 18.423.377.845 76.150.247.209 80.937.195.661 1.176.005.000 7.007.134.834 384. 76.150.247.209 80.937.195.661 1.176.005.000 7.007.134.834 384. 76.240.97.70 47.701.729 47.701.729 47.585.097 485.865.097 2.389.849 44.2000.000 44.2000.000 44.2000.000 44.2000.000 44.2000.000 48.585.097 46.585.097 44.2000.000	76.297,706.00 11.370,000 11.370,000 76.297,706.295 80.942,095,661 11.76,005,000 21.037,396,565 387.7845 76.151,002,925 80.942,095,661 11.76,005,000 21.037,396,565 38.785,7845 38.585,7845 76.102,47,209 80.937,195,661 11.76,005,000 7.097,134,834 384.433 384.470,000 76.102,47,209 80.937,195,661 11.76,005,000 7.097,134,834 384.434 384.447,700,000 76.40,91,525 80.937,195,661 11.76,005,000 7.097,134,834 384.433 384.45 5.841,525 6 47.701,729 6.86,097 6.86,097 1.83.4834 383.4834 383.4834 383.4834 384.433,700,000 1.83.4834 384.384 384.384 384.384 384.385,000 1.83.4834 384.384 38	76.297.706 76.297.706 11.370.0000 11.370.0000 76.297.706 80.942.095.661 11.76.005.000 21.037.986.565 38.7 76.151.002.925 80.942.095.661 11.76.005.000 21.037.986.565 38.2 76.151.002.925 80.942.095.661 11.76.005.000 21.037.386.565 38.2 76.40.917.129 80.937.195.661 11.76.005.000 7.007.134.834 38.3 76.701.129 80.937.195.661 11.76.005.000 15.585.007 18.3 76.703.216.190 80.937.195.661 11.76.005.000 19.541.834.834 38.3 5.841.525 1.176.005.000 19.541.834.834 38.3 38.3 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.3 38.4 38.2 38.4 38.2 38.4 38.2 38.2 38.2	
76.151.002.925 80.942.095.661 1.176.005.000 8.423.377.845 365. 30.755.746 6.342.095.661 1.176.005.000 20.993.077.845 384. 76.40.977.919 80.937.195.661 1.176.005.000 7.007.134.834 384. 76.40.977.919 80.937.195.661 1.176.005.000 19.541.834 384. 76.701.729 47.701.729 42.832.00 1.176.005.000 19.541.834 384. 5.841.525 4.541.826 4.585.097 4.585.097 4.585.097 4.585.097 4.382.16.190 4.541.826 4.585.097 4.585.097 4.585.097 4.585.097 4.432.134 4.542.000.000 4.566.000 4.566.007 4.566.007 4.566.007 4.432.134 4.542.000.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.542.000.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000<	76.151.002.925 80.942.095.661 1.176.005.000 8.423.377.845 386.307.856 76.120.247.209 80.942.095.661 1.176.005.000 20.9393.077.845 384.457 76.40.977.319 80.937.195.661 1.176.005.000 7.007.134.834 384.457 76.793.216.190 80.937.195.661 1.176.005.000 1.05.41.834.834 384.457 76.793.216.190 80.937.195.661 1.176.005.000 1.05.41.834.834 384.452 6.841.525 5.885.097 1.885.097 6.841.525 5.885.097 1.885.097	76.151.002.925 80.942.095 661 1.176.005 000 8.423.377.845 365. 30.755.716	63.125.585 22.070.000.000
76.12.02.70 C C 1.176.005.000 1.12.569.700.000 1.18 76.120.247.09 80.937.195.661 1.176.005.000 7.007.134.834 38.4 76.90.93.71.91 80.937.195.661 1.176.005.000 7.007.134.834 38.4 76.701.729 C 5.85.097 1.85.48.334 38.3 5.841.525 C C 5.85.097 1.85.007 C 5.841.525 C 5.85.097 1.85.007 C C C 5.85.097 1.88.38.49 C C C 5.85.097 1.83.48.43 38.3 C C C 5.85.097 1.88.509	76.1269.700 12.569.700.000 10.8 76.1247.209 80.942.095.661 1.176.005.000 7.007.134.845 38.4 76.940.917.919 80.937.195.661 1.176.005.000 7.007.134.834 38.4 47.701.729 1.176.005.000 19.541.834 38.4 5.841.525 5.85.097 1.8 5.841.526 5.85.097 1.8 5.841.526 5.85.097 1.8 5.841.527 5.85.097 1.8 5.841.528 5.85.097 1.8 5.841.529 5.85.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 1.585.097 <td< td=""><td>76.12569.700.000 148. 76.120247.209 80.937.195.661 1,176.005.000 7,007.134.834 384. 76.840.971.92 80.937.195.661 1,176.005.000 7,007.134.834 384. 47.701.729 76.732.216; 90.937.195.661 1,176.005.000 7,007.134.834 384. 47.701.729 80.937.195.661 1,176.005.000 195.41.834 384. 5.841.525</td><td>25</td></td<>	76.12569.700.000 148. 76.120247.209 80.937.195.661 1,176.005.000 7,007.134.834 384. 76.840.971.92 80.937.195.661 1,176.005.000 7,007.134.834 384. 47.701.729 76.732.216; 90.937.195.661 1,176.005.000 7,007.134.834 384. 47.701.729 80.937.195.661 1,176.005.000 195.41.834 384. 5.841.525	25
76.840.917.919 80.937.195.661 1.176.005.000 7.007.134.834 384.344 47.701.729 1.176.005.000 1.2534.700.000 1.86.370.000 76.783.216.190 5.85.097 1.88.37.195.661 1.176.005.000 1.88.3097 5.841.525 5.85.097 1.88.5097 2.389.849 5.85.097 1.88.5097 5.85.097 1.88.5097 5.85.097 5.85.097 5.85.097 5.85.097	76.840.917.919 80.937.195.661 1.176.005.000 7.007.134.834 384. 47.701.729 1.176.005.000 10.541.834.834 384. 5.841.525 5.85.097 1.85.007 1.85.000	7.6840.917.919 80.937.195.661 1.176.005.000 7.007.134.834 384.701.729 47.701.729 5.86.097 1.86.000 <td< td=""><td><< <> << >< << >4.177.955 22.365.000.000</td></td<>	<< <> << >< << >4.177.955 22.365.000.000
76.730.1729 1.176.005.000 19.541.834.334 38.3 6.841.525 5.585.097 38.3 5.585.097 38.3 5.585.097 38.3 5.585.097 38.3 5.585.097 38.3 5.585.097 </td <td>47.701.729 < 1.176.005.000 19.534.700.000 1.8 5.841.525 5.85.097 38.3 5.841.525 5.85.097 38.3 2.389.849 5.85.097 38.3 4.32.134 5.85.097 38.3 5.85.097 38.3 5.85.097 38.3 5.85.097 38.5 5.85.097 38.5 5.85.097 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5</td> <td>76,730,1729 <</td> 76,731,729 <	47.701.729 < 1.176.005.000 19.534.700.000 1.8 5.841.525 5.85.097 38.3 5.841.525 5.85.097 38.3 2.389.849 5.85.097 38.3 4.32.134 5.85.097 38.3 5.85.097 38.3 5.85.097 38.3 5.85.097 38.5 5.85.097 38.5 5.85.097 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5	76,730,1729 <	22
441.525 5.85.097 441.525 441.525 889.849 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.	441.525 5.585.097 441.525 <	441.525 <	<< <> << >> << >54.177.955
41.525 89.849 89.849 5.85.097 89.849 5.85.097 432.134 5.85.097 42.000.000 5.85.097 42.000.000 5.85.097 42.000.000 5.85.097 42.000.000 5.85.097 42.000.000 5.85.097 42.000.000 7.164.766.846 160.7 42.000.000 7.164.766.846 160.7 42.000.000 7.164.766.846 160.7 42.000.000 7.144.483.014 162.7 42.000.000 7.474.483.014 163.7 42.000.000 7.474.483.014 163.7 42.000.000 2.26.637.918 9. 42.000.000 <td>41.525 <</td> <td>41.525 89.849 6.88.49 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.747.366.846 7.747.366.846 7.747.366.846 7.747.466.846 7.747.483.014 862.084 862.084 862.084 862.084 862.084 862.084<!--</td--><td>49.340.275</td></td>	41.525 <	41.525 89.849 6.88.49 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.734 7.747.366.846 7.747.366.846 7.747.366.846 7.747.466.846 7.747.483.014 862.084 862.084 862.084 862.084 862.084 862.084 </td <td>49.340.275</td>	49.340.275
89.849 89.849 6.89.849 6.89.849 6.89.849 6.89.849 6.89.849 6.89.849 6.89.846 7.473.966.846 42.000.000 6.89.83.014 7.819.683.014 6.80.000 7.819.683.014 8.80.000 8.80.000 8.80.000 8.80.000 8.80.000 8.80.000 8.80.000 8.80.000 8.80.000 8.80.000 8.80.000 8.80.000 8.80.000 8.80.000 8.80.000 8.80.000 8.80.000	89.849 <	89.849 <	<< >< >< 49 340 275 << >< <
889.849 <	889.849 <	889,849	
89.849 < 5.585.097 132.134 5.585.097 132.134 132.134 132.134 132.134 132.134 132.135 132.134 142.000.000 142.000.000 </td <td>89.849 < 132.134 6.25.134 7.2.134 7.2.134 7.2.134 7.2.135 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 862.084 862.084 862.084 862.084 862.084 862.084<td>132.134 <</td> 5.585.097 132.134 <</td> 5.585.097 132.134 42.000.000	89.849 < 132.134 6.25.134 7.2.134 7.2.134 7.2.134 7.2.135 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 7.2.136 862.084 862.084 862.084 862.084 862.084 862.084 <td>132.134 <</td> 5.585.097 132.134 <	132.134 <	49.340.275
132.134	132.134	132.134	49.340.275
42.000.000 <	132.134 C	132.134 C	49.340.275
42.000.000 <	42.000.000 <	42.000.000 <	40.275
Color	4 -309,200,000 42,000,000 -30,200,000 42,000,000 -30,200,000 42,000,000 -300,200,000 42,000,000 -300,200,000 42,000,000 -30,200,000 42,000,000 -30,200,000 42,000,000 -30,200,000 -30,000 -30,200,000 -30,000 -30,200,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000<	Color	
42.000.000 <	42.000.000 <	42.000.000 <	* *
42.000.000 <	Color	4 -300.900.000 42.000.000 - 7.518.783.014 116 42.000.000 - 9.594.083.014 116 62.084 50.000 - 29.637.918 62.084 50.000 - 29.637.918 62.084 50.000 - 86.492.463 62.084 50.000 - 86.492.463 62.084 50.000 - 86.492.463 62.084 50.000 - 86.492.463 62.084 50.000 - 86.617.685 62.084 50.000 - 86.617.685	
42.000.000	42.000.000	42.000.000	
62.084 C 50.000 C 62.084 50.000 62.084 C 62.085 C 62.086 C 63.086 C 64.086 C 65.086 C 66.086 C 66.086 C 66.086 C 66.086 C 66.086 C <td>62.084 \$0.000 \$ 2.13.600.000 42.000.000 \$ 29.637.918 62.084 \$0.000 \$ 29.637.918 62.084 \$0.000 \$ 86.492.463 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$ \$ \$ 62.084 \$ \$ \$ 62.084 \$ \$ \$ 62.085 \$ \$ \$ 62.086 \$ \$ \$ 62.086 \$ \$ \$ 62.086 \$ \$ \$</td> <td>62.084 29.637.918 962.084 29.637.918 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.085 963.086 963.087 964.086 965.077 966.076 967.086</td> <td>· ·</td>	62.084 \$0.000 \$ 2.13.600.000 42.000.000 \$ 29.637.918 62.084 \$0.000 \$ 29.637.918 62.084 \$0.000 \$ 86.492.463 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$0.000 \$ \$ 62.084 \$ \$ \$ 62.084 \$ \$ \$ 62.084 \$ \$ \$ 62.085 \$ \$ \$ 62.086 \$ \$ \$ 62.086 \$ \$ \$ 62.086 \$ \$ \$	62.084 29.637.918 962.084 29.637.918 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.084 962.085 963.086 963.087 964.086 965.077 966.076 967.086	· ·
662.084 \$ 50.000 \$ 29.637.918 163.3 662.084 \$ 50.000 \$ 29.637.918 9.3 662.084 \$ 50.000 \$ 64.92.463 9.3 662.084 \$ 50.000 \$ 64.92.463 9.3 662.084 \$ 50.000 \$ 64.92.463 9.3 662.084 \$ 50.000 \$ 64.92.463 9.3 662.084 \$ 50.000 \$ 64.92.463 9.3 662.084 \$ 50.000 \$ 64.92.463 9.3 662.084 \$ 50.000 \$ 64.92.463 9.3 662.084 \$ 50.000 \$ 64.92.463 9.3	662.084 42.000.000 <	662.084 42.000.000 <	
662.084 50.000 < 29.637.918 9.3 662.084 9.3 662.084 <	662.084 \$60.000 \$ \$9.537.918 9.3 662.084 \$0.000 \$ \$9.637.918 9.3 662.084 \$0.000 \$ \$6.492.463 9.3 662.084 \$0.000 \$ \$6.492.463 9.3 662.084 \$0.000 \$ \$6.492.463 9.3 662.084 \$ \$ \$ \$ 662.084 \$ \$ \$ \$ \$ 9.3 662.084 \$	962.084 50.000 < 29.637.918 9.3 962.084 50.000 < 29.637.918 9.3 962.084 50.000 < 86.492.463 9.3 962.084 50.000 < 86.492.463 9.3 962.084 50.000 < 86.492.463 9.3 962.084 50.000 < 85.617.685 9.3	*
662.084 60.000	662.084 \$6.000 \$ 29.637.918 9.3 662.084 \$0.000 \$ 86.492.463 9.3 662.084 \$0.000 \$ 86.492.463 9.3 62.084 \$0.000 \$ 86.492.463 9.3 62.084 \$0.000 \$ 86.492.463 9.3 62.084 \$ \$ \$ \$ 62.084 \$ \$ \$ \$ 62.084 \$ \$ \$ \$ \$	62.084 \$0.000 \$ 29.637.918 9.3 62.084 \$0.000 \$ 86.492.463 9.3 62.084 \$ \$ \$ 9.3 62.084 \$ \$ \$ \$ 9.3 62.084 \$ \$ \$ \$ \$ 9.3 62.084 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 9.3 62.084 \$	
62.084 \$ 50.000 <	62.084 \$50.000 \$6.492.463 9.3 62.084 \$0.000 \$6.492.463 9.3 62.084 \$0.000 \$6.492.463 9.3 86.492.463 9.3 \$6.492.463 9.3 86.492.463 9.3 \$6.492.463 9.3 86.2.084 \$6.000 \$6.492.463 \$6.2 85.617.685 9.3 \$6.2 \$6.2	62.084 \$ 50.000 <	300.000
62.084 9.3 962.084 50.000 <	** ** 86.492.463 9.3 962.084 50.000 ** 86.492.463 9.3 62.084 50.000 ** 85.617.685 9.3 62.084 ** ** ** 9.3	62.084 962.084 \$6.000 62.084 \$6.000 62.084 \$6.000 62.084 \$6.000	*
962.084 50.000 <	962.084 50.000 <	962.084 50.000 <	300.000
962.084 \$6.000 \$6.000 \$6.017.685 \$62.084 \$6.000 \$6.000	662.084 50.000 <	962.084 50.000 <	300.000
962.084	62.084	62.084	
50.000 << 85.617.685	50.000 << 85.617.685	50.000 << 85.617.685	00
			300.000

									999/644/6
			RIPARTIZIONE PER M	CLA AINISTERI DELLE SPES	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA ER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	AICA O DI COMPETENZA TRI.	ENNALE 2022 - 2024		ALLEGATO A/1
MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONA I F	Se 2022 S	Sez II Sez I Tot	1.046.242.975	* * *	* * *	* * *	* * *	9.485.804	2.923.580.042 250.000.000 3 173 580 042
	Se 2023	Sez II Sez I Tot	939.011.925	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	8.485.804 < 8.485.804	2.810.791.628 352.000.000 3.162.791.628
	2024 S	Sez II Sez I Tot	911.911.655	* * * *		·	* * * *	8.485.804 < < 8.485.804	2.714.796.845 416.000.000 3.130.796.845
ISTRUZIONE	2022 8 8 2 2022	Sez II Sez I Tot Sez II Sez I	425.926 425.926 425.926 425.926	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	448 <- 448 637.448 <- 637.448	48.718.133.911 543.610.000 49.261.743.911 47.868.998.495 257.230.000 48.126.228.495
INTERNO	2024 Sr. 2022 Sr. 2023 Sr. 202	Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Tot Sez II Tot	425.926 425.926 12.845.748 6 12.845.748	* * * * * * * * *	<pre><- </pre> <pre><- </pre> <pre></pre> <pre>20.563.464 </pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre>20.563.464 </pre> <pre>19.490.786</pre>	<	* * * * * * * * *	3.001.448 <	45.579.161.433 230.000.000 45.809.161.433 23.782.178.207 659.881.100 23.5441.859.307 23.584.871.198 558.48.71.198
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2024 88 2024 88 2022 88 2022 88 2022 88 2022 88 2022	Sez II Sez II Tot Sez II Sez II	12.845.748 12.845.748 << 12.845.748 11.755.985 <<	* * * * * * * *	19.490.786 18.358.045 << 18.358.045 635.122 << 635.122	75.093.457 75.093.457 <- 75.093.457 <- <-	* * * * * * * *	4.868.081 44.853.264 <	24.153.328.595 23.937.318.605 23.937.318.603 553.881.100 24.491.194.703 539.238.159 2.008.000.000 2.547.238.159
	2023 2023 2024 2024 30 30	Sez II Sez I Tot Sez II Sez II Tot	11.755.985 <	* * * * * *	600.204 600.204 563.802 653.802	* * * * * *	* * * * * *	1.272.179 - <- (1.272.179 12.179 - (12.179	501.602.552 58.000.000 558.602.552 485.072.125 105.000.000 590.072.125

									999/644/7
			RIPARTIZIONE PER M	CLA AINISTERI DELLE SPES	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA ER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	ICA) DI COMPETENZA TRIE	ENNALE 2022 - 2024		ALLEGATO A/1
MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	Se 2022 Se	Sez II Sez I Tot	1.176.597	* * *	208.900	5.625.697	* * *	62.224.763 << 62.224.763	7.723.560.532 5.000.000 7.728.560.532
	Se 2023 Si	Sez II Sez I Tot	1.101.597	V V V	208.900	5.625.697 << 5.625.697	V V V	38.584.763 <-< 38.584.763	7.458.618.868 5.000.000 7.463.618.868
	2024 Si	Sez II Sez I Tot	1.101.597 << 1.101.597	* * *	208.900 << 208.900	5.625.697 << 5.625.697	* * *	23.984.763 << 23.984.763	7.532.004.687 5.000.000 7.537.004.687
UNIVERSITA' E RICERCA	2022 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e. s.e. s.e. s.	Sez II Sez I Tot Sez II Sez I	1.336.767 <	* * * * * *	2.964.643 <	12.000 (* 12.000 (* 12.000 (* 12.000	* * * * * *	58.103.292 < 58.103.292 58.103.292 < 58.103.292	9.563.110.506 327.000.000 9.890.110.506 9.552.607.009 612.000.000
DIFESA	2024 Si C 2022 Si C 2022 Si Si Si Si	Sez II Sez I Tot Sez II Sez II Tot	1.336.767	* * * * * * *	2.628.532 628.532 2.628.000 628.000 278.000	12.000 403.900.000 403.900.000 403.900.000	* * * * * * *	58.103.292 <	9.537.073.424 860.000.000 10.397.073.424 20.137.552.635 11.200.000 20.148.752.635 19.874.884.511
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023 Signal Sign	Sez I Tot Sez II Sez II Sez II Sez II	185.687.636 185.687.636 185.687.636 665.301 665.301	* * * * * * * *	278.000 278.000 64 278.000 64 64	403.900.000 403.900.000 < < 403.900.000 < < 50.000 < 50.000	* * * * * * * *	7 < 4 < 7 < 4 < 7 < 4 < 7 < 4 < 7 < 4 < 7 < 9 < 9 < 4 < 7 < 9 < 4 < 7 < 9 < 4 < 7 < 9 < 4 < 7 < 9 < 4 < 7 < 9 < 4 < 7 < 9 < 9 < 4 < 7 < 9 < 9 < 9 < 7 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9	14.1.055.965 20.015.940.476 19.850.268.588 6.000.000 19.856.268.588 653.504.346 4.500.000 658.004.346
	2023 Si 7 Si 2024 Si 7 Si	Sez II Sez I Tot Sez II Tot	649.101 < 649.101 649.101 < 649.101	* * * * * *	* * * * *	\$6,000 \$6,000 \$5,000 \$5,000	* * * * * *	4.135.834 4.135.834 4.135.834 4.135.834 4.135.834	613.665.450 4.000.000 617.665.450 600.867.901 4.000.000 604.867.901

999/644/8 CLASSIFICAZIONE ECONOMICA RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	VEE AMMORTAMENTI ALTRE USCITE TOTALE CORRENTI	1.548 C 19.288.532 1.709.379.859 1.548 C 19.288.532 2.089.379.859 1.548 C 15.662.952 1.636.341.693 1.548 C 15.662.952 1.636.341.693 1.548 C 15.662.952 1.630.306.000 1.548 C 1.5562.952 1.630.3068.701 1.548 C 1.5562.952 1.900.3068.701 1.548 C C 1.562.952 1.900.3068.701 1.548 C C 1.562.952 1.900.3068.701 1.548 C C C C C C C C C 1.548 C C C C C C C C 1.548 C C C C C C C C 1.548 C C C C C C C C C 1.548 C C C C C C C C C	19.529.816 1.820.359.434	2.002.000 88.027.885 120.000.000 2.002.000 74.677.885 2.002.000 194.677.885 2.002.000 194.677.885	2.874.535
2024		19.288.4 <	19.529.0 4.529.1 19.529.1 27.579.1 27.579.1 17.579.1 4.5		
ENNALE 2022 -	AMMORTAME		* * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	
AICA O DI COMPETENZA TR	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	82.842.874.535 82.842.874.535 81.468.828.363 61.468.828.363 81.463.928.363 61.463.928.363
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE CORRENTI - BILANCIO DI (in euro)	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	3.235.306	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	76.337.374.030 -5.028.477 76.332.345.553 76.180.319.681 -30.755.716 76.149.563.965 76.867.444.109 -47.701.729 76.819.742.380
CLAS IINISTERI DELLE SPES	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	22.070.000.000 <
RIPARTIZIONE PER M	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000	19,605.237 <	* * * * * * * * *	1.392.708.032 300.000 1.393.008.032 1.286.438.152 300.000 1.286.738.182 1.259.337.882 1.259.637.882
		Sez II 2022 Sez II 704 Sez II 2023 Sez II 704 Sez II 2024 Sez II 704 Tot 705 Tot 706 Tot 707 Tot 707 Tot 708 Tot	Sez II 2022 Sez I Tot Sez II 2023 Sez II Sez II Sez II Sez II Tot Sez II Tot Tot Tot	Sez Tot Tot	Sez II 2022 Sez I Tot 2023 Sez II Tot Tot Sez II 2024 Sez II
		2022 2023 2024	2022 2023 2024	2022 2023 2024	2022 2023 2024
	MINISTERI	CULTURA	SALUTE	TURISMO	TOTALE

		AIR G	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	ISTERI DELLE SPESI	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E IN CONTO CAPITALE - BILANC (in euro)	CONOMICA LE - BILANCIO DI CO	MPETENZA TRIENNA	ALE 2022 - 2024		ALLEGATO A/1
MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2022	Sez II Sez I Tot	771.076.599 40.000.000 811.076.599	68.167.457.798 10.090.740.000 78.258.197.798	8.981.552.268 2.256.100.000 11.237.652.268	273.000.000 242.000.000 515.000.000	122.949.641 20.200.000 143.149.641	5.762.587.812 650.220.000 6.412.807.812	5.078.440.000 49.000.000 5.127.440.000	89.157.064.118 13.348.260.000 102.505.324.118
	2023	0) 0)	665.358.897 40.000.000 705.358.897	69.455.972.477 9.369.100.000 78.825.072.477	7.542.832.458 2.863.800.000 10.406.632.458	23.000.000 < < 23.000.000	124.189.053 20.200.000 144.389.053	5.065.215.815 580.000.000 5.645.215.815	3.532.000.000 < < 3.532.000.000	86.408.568.700 12.873.100.000 99.281.668.700
	2024	Sez II Sez I Tot	650.361.298 20.000.000 670.361.298	27.156.480.313 179.100.000 27.335.580.313	5.258.486.513 4.278.500.000 9.536.986.513	3.000.000	120.702.648 20.200.000 140.902.648	5.009.680.404 595.000.000 5.604.680.404	1.140.000.000	39.338.711.176 5.092.800.000 44.431.511.176
SVILUPPO ECONOMICO	2022	Sez II Sez I Tot	62.832.642 << 62.832.642	20.190.292 << 20.190.292	10.464.146.940 390.000.000 10.854.146.940	25.000.000 << 25.000.000	* * *	358.224.892 <- 358.224.892	344.350.000 <- 344.350.000	11.274.744.766 390.000.000 11.664.744.766
	2023	Sez II Sez I Tot	54.624.898 << 54.624.898	20.190.292 << 20.190.292	11.520.759.129 1.026.800.000 12.547.559.129	* * *	* * *	345.974.892 << 345.974.892	347.800.000 <- 347.800.000	12.289.349.211 1.026.800.000 13.316.149.211
	2024	Sez II Sez I Tot	45.524.898 << 45.524.898	20.190.292 << 20.190.292	10.985.689.829 2.196.900.000 13.182.589.829	* * *	* * *	95.797.892 << 95.797.892	367.850.000 << 367.850.000	11.515.052.911 2.196.900.000 13.711.952.911
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022	Sez II Sez I Tot Sez II	34.077.761 << 34.077.761 31.677.761	29.217.378 <-< 29.217.378	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	63.295.139 << 63.295.139 59.395.139
	2023	Sez Tot Sez Sez Tot	29.977.761 29.977.761 29.977.761 29.977.761	27.717.378 27.717.378 27.717.378 6< 77.777.378	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	64. 69.395.139 57.695.139 64. 67.695.139
GIUSTIZIA	2022	0, 0, 0, 0,	884.667.409 <	,	* * * * * *	*	* * * * * *	1.400.000	. * * * * *	886.067.409 <
	2024	0) 0)	847.023.218 767.852.682 <<	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	847.023.218 767.852.682 <<
		Tot	767.852.682	¥	¥	¥	*	¥	Ÿ	767.852.682

COMTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AGLI INVEST			CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CONOMICA				999/644/10
INVESTIMENTIAGE NESTIMENTIAGE NE	RIPARTIZIONE PER MINISTERI	DELLE SPI	PESE IN CONTO CAPITA (in euro)	LE - BILANCIO DI CC	MPETENZA TRIENN	ALE 2022 - 2024		ALLEGATO A/1
Company	INVESTIMENTI CONTRBUTI AGLI FISSI LORDI E INVESTIMENTI AD ACQUISTI DI AMMINISTRAZIONI TERRENI PUBBLICHE	NTRIBUTI AGLI ESTIMENTI AD MINISTRAZION PUBBLICHE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
<pre></pre>	Sez II 101.123.507	2.800.000		¥	*	2.000.000	>>	115.923.507
<pre></pre>	Z022 Sez C C C C C C C C C C C C C C C C C C	2.800.00		v v	v v	2.000.000	v v	115.923.507
<pre></pre>	Sez II 59.123.507	.300.00		V	¥	¥	¥	61.423.507
	2023 Sez	300.00		v v	v v	V V	v v	<< 61.423.507
<td< td=""><td>Sez II 68.293.507</td><td></td><td></td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>68.293.507</td></td<>	Sez II 68.293.507			V	V	V	V	68.293.507
<td< td=""><td>2024 Sez << Tot 68.293.507 <<</td><td></td><td>* *</td><td>V V</td><td>v v</td><td>v v</td><td>v v</td><td><< 68.293.507</td></td<>	2024 Sez << Tot 68.293.507 <<		* *	V V	v v	v v	v v	<< 68.293.507
<td< td=""><td>Sez II 70.785.946</td><td>366.78</td><td></td><td>V</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>1.473.452.727</td></td<>	Sez II 70.785.946	366.78		V	v	v	v	1.473.452.727
<td< td=""><td>70.785.946</td><td>366.78</td><td></td><td>v v</td><td>V V</td><td>* *</td><td>* *</td><td>1.473.452.727</td></td<>	70.785.946	366.78		v v	V V	* *	* *	1.473.452.727
<td< td=""><td>Sez II 66.985.946</td><td>410.00</td><td>-</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>1.261.395.946</td></td<>	Sez II 66.985.946	410.00	-	V	V	V	V	1.261.395.946
<td< td=""><td>2023 Sez <</td><td>10.00</td><td></td><td>v v</td><td>v v</td><td>* *</td><td>v v</td><td><< 1.261.395.946</td></td<>	2023 Sez <	10.00		v v	v v	* *	v v	<< 1.261.395.946
<td< td=""><td>Sez II 67.085.946</td><td>30.00</td><td></td><td>V</td><td>V</td><td>¥</td><td>V</td><td>1.258.115.946</td></td<>	Sez II 67.085.946	30.00		V	V	¥	V	1.258.115.946
<td< td=""><td>1.19</td><td>00.00 30.00</td><td></td><td>v v</td><td>v v</td><td>V V</td><td>* *</td><td>5.000.000 1.263.115.946</td></td<>	1.19	00.00 30.00		v v	v v	V V	* *	5.000.000 1.263.115.946
6 6 <	Sez II 1.328.278.419 4.	36.16		V	V	1.800.000	Ÿ	5.440.314.587
4 4 4 4 <td>2022 Sez < 650.0</td> <td>300.00 236.16</td> <td></td> <td>V V</td> <td>V V</td> <td><< 1.800.000</td> <td>V V</td> <td>650.000.000 6.090.314.587</td>	2022 Sez < 650.0	300.00 236.16		V V	V V	<< 1.800.000	V V	650.000.000 6.090.314.587
<td< td=""><td>Sez II 1.370.645.711</td><td>736.16</td><td></td><td>¥</td><td>¥</td><td>¥</td><td>Ÿ</td><td>4.058.381.879</td></td<>	Sez II 1.370.645.711	736.16		¥	¥	¥	Ÿ	4.058.381.879
3 3 3 3	2023 Sez 250. Tot 1.370.645.711 2.937.	000.0t 736.16		v v	* *	v v	* *	250.000.000 4.308.381.879
37,000.000 16,607.705 10,000.000 <	Sez II 1.231.260.196	736.16		¥	¥	¥	¥	3.992.996.364
10.000.000 37.000.000 16.607.705 <	Z024 Sez 1	736.16		v v	v v	* *	* *	<< 3.992.996.364
840,000,000 2 10,000,000 37,000,000 13,457,705 840,000,000 2	Sez II 489.545.642	422.0£		10.000.000	37.000.000	16.607.705	V	1.407.575.402
<	2022 Sez	300.0t 222.05		10.000.000	37.000.000	<< 16.607.705	840.000.000	853.800.000 2.261.375.402
840,000,000	Sez II 579.630.918 81	05.13		10.000.000	36.000.000	13.457.705	Ÿ	1.456.293.755
< 10.000.000 36.000.000 13.457.705 840.000.000 2. <	V	00.0C		V	V	¥	840.000.000	845.000.000
13.007.705 10.000.000 66.000.000 13.007.705	579.630.918	05.1		10.000.000	36.000.000	13.457.705	840.000.000	2.301.293.755
	Sez II 465.444.804	230.34		10.000.000	000.000.000	13.007.705	^	1.303.682.854
	< 465,444,804	230.5 230.34		10.000.000	900.000.000	13.007.705	840.000.000	2.148.682.854
		;						:

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AGLI INVESTIMENTI AGLI INVESTIMENTI AD INVESTIMEN	INVESTIMENTI COI FISSI LORDI E INV ACQUISTI DI ANM TERRENI 407.688.676 407.688.676 478.166.733 563.617.916
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AGLI INVESTIMENTI A INVESTIMENTI AGLI INVESTIMENTI A INVESTIMENTI A ISAGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 2949,371 1236,881,417 2949,371 1236,881,417 2949,371 12320,456 13,220,456 16,220,456 16,220,456 16,220,456 16,220,456 16,220,456 16,220,456 16,220,456 16,220,456 17,000,000 18,220,456 18,220,446 18,222,441 18,617 18,688,422,441 18,617 18,688,422,441 18,617 18,618,422,441 18,617 18,618,422,441 18,617 18,618,422,441 18,618,4	76 33 33
999.101.127 140.000.000 1.39.101.127 1.235.681.417 2.9 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.574.881.417 2.9 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.00	407.688.676 407.688.676 478.166.733 64.478.166.733 563.617.916
140.000.000 1.135.681.417 1.235.681.417 1.24.881.417 1.524.881.417 2.9 40.000.000 1.574.881.417 2.9 40.000.000 1.574.881.417 2.9 40.000.000 1.574.881.417 2.9 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.00	<pre><- 407.688.676 478.166.733 <-< 478.166.733 563.617.916</pre>
1.39.101.127 2.9 1.235.681.417 2.9 40.000.000 1.275.681.417 2.9 40.000.000 1.574.881.417 2.9 13.220.456 7.0 16.220.456 7.0 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6	407.688.676 478.166.733 478.166.733 563.617.916
1.235.681.417 2.9 40.000.000 1.275.681.417 2.9 40.000.000 1.534.881.417 2.9 40.000.000 1.574.881.417 2.9 40.000.000 1.520.456 7.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6	478.166.733 << 478.166.733 563.617.916
40,000,000 1,275,681,417 1,534,881,417 2,94,000,000 1,574,881,417 2,94,000,000 1,520,456 1,6,220,456 1,6,220,456 1,6,220,456 1,6,220,456 1,6,220,456 1,6,220,456 1,6,220,456 1,6,220,456 1,0,000 1,574,881,417 1,0,000,000 1,544,217 1,0,000,000 1,544,217 1,0,000,000 1,544,217 1,0,000,000 1,544,217 1,0,000,000 1,544,217 1,00,000,000 1,544,217 1,00,000,000 1,544,217 1,00,000,000 1,544,217 1,00,000,000 1,544,217 1,00,000,000 1,544,217 1,00,000,000 1,544,217 1,00,000,000 1,544,217 1,00,000,000 1,544,217 1,00,000,000 1,544,217 1,00,000,000 1,544,217 1,00,000,000 1,544,217 1,00,000,000 1,544,217 1,00,000,000 1,544,217 1,00,000	< 478.166.733 563.617.916
1.534.881.417 40.000.000 1.574.881.417 2.9 40.000.000 1.574.881.417 2.9 40.220.456 7.0 4.6 4.6.220.456 7.0 4.6 4.6.20.456 7.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6	563 617 916
40.000.000 1.574.881.417 2.9 13.220.456 7.0 16.220.456 7.0 4.0.20.456 7.0 4.220.456 7.0 4.220.456 7.0 4.220.456 7.0 4.220.456 7.0 4.220.456 7.0 4.220.456 7.0 4.220.456 7.0 4.220.456 7.0 4.220.441 698.422.441 484.222.441 484.222.441 484.222.441 484.222.441	0.000
13.220.456 13.220.456 16.220.456 16.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.441	^
13.220.456 7.0 13.220.456 7.0 16.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6	016.710.600
13.220.456 7.0 16.220.456 7.0 16.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 6.6 18.220.456 7.0 6.6 6.6 6.6 130.000.000 786.344.211 698.422.441 698.422.441 698.422.441 644.222.441 684.222.441	10.822.199
16.220.456 7.0 (** 16.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 ** (** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	<< 10.822.199
6520.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.441 6.6 18.220.441 6.6 18.42.22.441 6.6 18.42.22.441 6.6 18.42.22.441 6.6 18.42.22.441 6.6 18.422.441 6.6	14.722.199
16.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.456 7.0 18.220.441 6.6 18.0.000.000 7.86.342.241 6.6 18.0.000.000 6.6 18.0.0000 6.6 18.0.000.000 6.6 18.0.0000 6.6 18.0.0000 6.6 18.0.0000 6.6 18.0.0000 6.6 18.00	} ! . v
18.220.456 7.0 <pre></pre>	14.722.199
656.344.211 656.344.211 698.422.441 688.422.441 684.222.441 684.222.441 684.222.441 684.222.441 685.422.441 685.422.441 685.422.441 685.422.441 685.422.441 685.422.441 685.422.441	14.222.199
18.220.4300	V V
656.344.211 698.422.441 698.422.441 648.222.441 648.222.441 658.422.441 658.422.441 658.422.441 658.422.441 658.422.441 658.422.441 658.422.441 658.422.441	14.222.199
656.344.211 656.344.211 686.342.211 688.422.441 688.422.441 688.422.441 688.422.441 688.422.441 688.422.441 688.422.441 688.422.441 688.422.441 688.422.441	5.705.294.327
656.344.211 656.344.211 786.342.211 698.422.441 698.422.441 684.222.441 684.222.441 684.222.441	5.725.294.327
656.344.211 656.344.211 130.000.000 786.342.211 698.422.441 688.422.441 688.422.441 688.422.441 688.422.441 688.422.441 688.422.441 688.422.441 688.422.441	5.382.327.188
656.344.211	30.000.000
656.344.211	5.412.327.188
656.344.211	5.021.169.147
656.344.211	50.000.000
000.304.011 130.000 786.344.211 698.422.441 698.422.441 484.222.441	70.044.000
786.344.211 698.422.441 698.422.441 484.222.441 484.222.441	/0:041.090 <<
698.422.441 <	70.041.090
698.422.441 484.222.441 684.222.441	70.109.958
698.422.441 484.222.441 << 484.222.441	¥
484.222.441	70.109.958
<< 484.222,441	75.636.319
484.222.441	V
	75.636.319

		R S S	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	STERI DELLE SPESI	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E IN CONTO CAPITALE - BILANC (in euro)	CONOMICA LE - BILANCIO DI CO	MPETENZA TRIENN	ALE 2022 - 2024		999/644/12 ALLEGATO A/1
MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
CULTURA	2022		768.719.428 55.000.000 823.719.428	362.385.683 << 362.385.683	483.920.145 110.000.000 593.920.145	44.290.503 << 44.290.503	* * *	* * *	* * *	1.659.315.759 165.000.000 1.824.315.759
	2023	Sez II Sez I Tot Sez II Sez II Tot	683.080.470 75.000.000 758.080.470 621.517.772 20.000.000 641.517.772	291.465.683 <- 291.465.683 271.665.683 <- 271.665.683	483.920.145 110.000.000 593.920.145 484.920.145 110.000.000 594.920.145	37.774.089 < 37.774.089 37.774.089 < < 55774.089	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	1.496.240.387 185.000.000 1.681.240.387 1.415.877.689 130.000.000 1.545.877.689
SALUTE	2022	Sez II Sez I Tot Sez II Sez II Tot	2.930.652 << 2.930.652 1.430.652 << 1.430.652	821.083.363 << 821.083.363 787.583.363 << 787.583.363	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	6.546.805 <	* * * * * *	830.560.820 < 830.560.820 795.060.820 < 795.060.820
TURISMO	2022 2022 2023		1,180,652 <	641.854.680 641.854.680641.680641.680641.680641.680641.680641.680641.680641.680641.680641.680641.680641.680641.680641.680641.680641.680641.680642.680	<pre></pre>	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	6,046,805	* * * * * * * * * *	649.082.137 649.082.137 2.263.470 61.000.000 63.263.470 2.563.470 111.000.000 113.563.470 2.563.470
TOTALE	2022 2023		10.710.147.767 10.830.147.767 10.830.147.767 10.307.471.526 10.307.471.526	86.504.542.420 10.906.040.000 97.410.582.420 84.967.389.128 10.125.600.000 95.092.969.128	21.2 3.0.5 24.1.4 4.1.4.6 25.5.6	362.254.491 242.000.000 604.254.491 80,738.077	<pre><</pre> <pre><</pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre>452.383.927 20.200.000 472.583.927 452.623.339 20.200.000 472.823.339 672.720.720.600 672.720.720.600 672.720.720.720.720.720.720.720.720.720.7</pre>	6.972.216.041 6.972.216.040 7.622.436.041 6.005.479.714 630.000.000 6.635.479.714	5.422.790.000 889.000.000 6.311.790.000 3.879.800.000 840.000.000	63.563.470 63.563.470 132.022.619.793 15.909.560.000 147.932.179.793 127.191.317.830 15.912.400.000 143.103.717.830
	2024		95.000.000		6.681,400.000	60.738.077	20.200.000 943.930.594	645,000,000 6.134,304,965	2.347.850.000	9.272.200.000 87.486.853.451

999/056/1

				999/056/1
		ECONOMICA		
,		A TRIENNALE 2022 - 202 DELLE ENTRATE FINALI	4	ALLEGATO A/2
ANALISI FER CATE	in eur)			ALLEGATO A/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL	0000	000 404 000 000	0.400.500.000	000 040 000 000
REDDITO	2022 2023 2024	286.401.332.093 296.552.257.868 301.713.810.152	3.409.530.000 1.003.150.000 -1.317.250.000	289.810.862.093 297.555.407.868 300.396.560.152
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	2022	200.833.915.741 206.681.178.572	-212.660.000 81.200.000	200.621.255.741 206.762.378.572
	2024	211.302.228.364	80.700.000	211.382.928.364
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	2022 2023	34.069.000.000 35.360.000.000	-650.400.000 -120.800.000	33.418.600.000 35.239.200.000
	2024	36.375.000.000	<<	36.375.000.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	2022	10.763.000.000 10.820.000.000	<< <<	10.763.000.000 10.820.000.000
	2024	10.823.000.000	<<	10.823.000.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	2022 2023 2024	13.757.000.000 13.856.000.000	<< <<	13.757.000.000 13.856.000.000 13.929.000.000
		13.929.000.000		
TOTALE	2022 2023	545.824.247.834 563.269.436.440	2.546.470.000 963.550.000	548.370.717.834 564.232.986.440
	2023	574.143.038.516	-1.236.550.000	572.906.488.516

999/056/2

7 II VILIOI	PER CATEO		ELLE ENTRATE FINALI		ALLEGATO A/2
		(in euro)		
			Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLE integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE					
ATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI		2022 2023 2024	1.383.612.986 918.889.424 916.578.862	92.500.000 138.700.000 <<	1.476.112.98 1.057.589.42 916.578.86
ATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI INORI		2022 2023	34.760.430.195 28.931.355.176	<< <<	34.760.430.19 28.931.355.17
ATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO		2024 2022 2023	28.828.653.416 344.206.779 307.191.325	<< << <<	28.828.653.41 344.206.77 307.191.32
ATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE UTONOME ED UTILI DI GESTIONI		2024 2022 2023	311.205.000 2.200.000.000 2.200.000.000	<< <<	311.205.00 2.200.000.00 2.200.000.00
ATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E REDITI VARI DEL TESORO		2024 2022 2023	2.200.000.000 4.133.279.121 4.268.371.707	-46.054.369 -177.873.376	2.200.000.00 4.087.224.75 4.090.498.33
ATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI		2024 2022 2023 2024	4.063.764.505 32.456.156.913 33.235.834.715 31.805.891.091	-170.924.916 -384.266.000 -436.766.000 -557.066.000	3.892.839.58 32.071.890.91 32.799.068.71 31.248.825.09
ATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO ELLA SPESA		2022 2022 2023 2024	2.990.592.697 3.090.592.697 3.190.592.697	-537.000.000 -< -< -<	2.990.592.69 3.090.592.69 3.190.592.69
	TOTALE	2022 2023 2024	78.268.278.691 72.952.235.044 71.316.685.571	-337.820.369 -475.939.376 -727.990.916	77.930.458.32 72.476.295.66 70.588.694.65

999/056/3

				999/056/
		ECONOMICA		
•		A TRIENNALE 2022 - 202 DELLE ENTRATE FINALI	4	ALLEGATO A/2
AMALION EN OATE	in eur)			ALLEGATO A/Z
	Ì	,		Totale previsioni DLB
		Sezione II	Sezione I	integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI				
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED	2022	20.350.000	<<	20.350.000
AFFRANCAZIONE DI CANONI	2023	20.350.000	<<	20.350.000
	2024	20.350.000	<<	20.350.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI	2022	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
PATRIMONIALI	2023	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
	2024	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	2022	544.436.000	<<	544.436.000
CREDITI VARI DEL TESORO	2023	444.895.000	<<	444.895.000
	2024	299.789.000	<<	299.789.000
TOTALE	2022	1.740.791.000	<< <<	1.740.791.000
	2023 2024	1.641.250.000 1.496.144.000	<<	1.641.250.000 1.496.144.000
TOTALE ENTRATE FINALI	2022	625.833.317.525	2.208.649.631	628.041.967.156
TOTALE ENTRATE FINAL	2023	637.862.921.484	487.610.624	638.350.532.108
	2024	646.955.868.087	-1.964.540.916	644.991.327.171

999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in euro) Sezione II Sezione I TITOLO I - SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 2022 100.266.525.744 1.075.139.819 2023 99.889.684.111 1.034.038.981 2024 98.015.921.223 981.984.192 CONSUMI INTERMEDI 2022 13.889.983.570 14.300.000 2023 13.548.275.765 66.475.560 2024 13.605.268.021 86.000.000 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 2022 5.132.914.836 21.431.631 2023 5.078.420.221 8.200.650 2024 4.943.118.571 1.744.462 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2022 301.145.381.382 15.953.895.412 2023 301.863.100.718 12.831.929.083 2024 304.557.169.230 13.024.146.032	ALLEGATO A/3 Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I) 101.341.665.563 100.923.723.092 98.997.905.415 13.904.283.570 13.614.751.325 13.691.268.021 5.154.346.467 5.086.620.871 4.944.863.033 317.099.276.794 314.695.029.801
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in euro) Sezione II Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I) 101.341.665.563 100.923.723.092 98.997.905.415 13.904.283.570 13.614.751.325 13.691.268.021 5.154.346.467 5.086.620.871 4.944.863.033 317.099.276.794
Sezione II Sezione I	integrato (Sez II + Sez I) 101.341.665.563 100.923.723.092 98.997.905.415 13.904.283.570 13.614.751.325 13.691.268.021 5.154.346.467 5.086.620.871 4.944.863.033 317.099.276.794
TITOLO I - SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 2022 2023 399.889.684.111 1.034.038.981 2024 98.015.921.223 981.984.192 CONSUMI INTERMEDI 2022 13.889.983.570 14.300.000 2023 13.548.275.765 66.475.560 2024 13.605.268.021 86.000.000 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 2022 2023 2024 2025 2024 2026 2027 2028 2029 2029 2029 2029 2020 2020 2020	integrato (Sez II + Sez I) 101.341.665.563 100.923.723.092 98.997.905.415 13.904.283.570 13.614.751.325 13.691.268.021 5.154.346.467 5.086.620.871 4.944.863.033 317.099.276.794
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 2022 100.266.525.744 1.075.139.819 2023 99.889.684.111 1.034.038.981 2024 98.015.921.223 981.984.192 CONSUMI INTERMEDI 2022 13.889.983.570 14.300.000 2023 13.548.275.765 66.475.560 2024 13.605.268.021 86.000.000 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 2022 5.132.914.836 21.431.631 2023 5.078.420.221 8.200.650 2024 4.943.118.571 1.744.462 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2022 301.145.381.382 15.953.895.412 2023 301.863.100.718 12.831.929.083	100.923.723.092 98.997.905.415 13.904.283.570 13.614.751.325 13.691.268.021 5.154.346.467 5.086.620.871 4.944.863.033 317.099.276.794
2023 99.889.684.111 1.034.038.981 2024 98.015.921.223 981.984.192 2024 13.889.983.570 14.300.000 2023 13.548.275.765 66.475.560 2024 13.605.268.021 86.000.000 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027	100.923.723.092 98.997.905.415 13.904.283.570 13.614.751.325 13.691.268.021 5.154.346.467 5.086.620.871 4.944.863.033 317.099.276.794
2023 99.889.684.111 1.034.038.981 2024 98.015.921.223 981.984.192	100.923.723.092 98.997.905.415 13.904.283.570 13.614.751.325 13.691.268.021 5.154.346.467 5.086.620.871 4.944.863.033 317.099.276.794
CONSUMI INTERMEDI 2022 13.889.983.570 14.300.000 2023 13.548.275.765 66.475.560 2024 13.605.268.021 86.000.000 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 2022 5.132.914.836 21.431.631 2023 5.078.420.221 8.200.650 2024 4.943.118.571 1.744.462 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 2022 301.145.381.382 15.953.895.412 PUBBLICHE 2023 301.863.100.718 12.831.929.083	13.904.283.570 13.614.751.325 13.691.268.021 5.154.346.467 5.086.620.871 4.944.863.033 317.099.276.794
13.503.303.316 14.503.0305	13.614.751.325 13.691.268.021 5.154.346.467 5.086.620.871 4.944.863.033 317.099.276.794
2024 13.605.268.021 86.000.000	13.691.268.021 5.154.346.467 5.086.620.871 4.944.863.033 317.099.276.794
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 2022 5.132.914.836 21.431.631 2023 5.078.420.221 8.200.650 2024 4.943.118.571 1.744.462 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 2022 301.145.381.382 15.953.895.412 PUBBLICHE 2023 301.863.100.718 12.831.929.083	5.154.346.467 5.086.620.871 4.944.863.033 317.099.276.794
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 2022 301.145.381.382 15.953.895.412 PUBBLICHE 2023 301.863.100.718 12.831.929.083	5.086.620.871 4.944.863.033 317.099.276.794
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 2024 4.943.118.571 1.744.462 PUBBLICHE 2022 301.145.381.382 15.953.895.412 2023 301.863.100.718 12.831.929.083	4.944.863.033 317.099.276.794
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 2022 301.145.381.382 15.953.895.412 PUBBLICHE 2023 301.863.100.718 12.831.929.083	317.099.276.794
PUBBLICHE 2023 301.863.100.718 12.831.929.083	
	317.581.315.262
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 2022 20.815.236.698 -1.247.250.000	19.567.986.698
SOCIALI PRIVATE 2023 19.148.318.465 275.000.000	19.423.318.465
2024 19.072.487.031 300.000.000	19.372.487.031
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 2022 11.932.156.737 605.600.000	12.537.756.737
2023 8.583.480.963 1.067.900.000	9.651.380.963
2024 7.916.016.394 194.400.000	8.110.416.394
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 2022 1.392.708.032 300.000	1.393.008.032
2023 1.286.438.152 300.000	1.286.738.152
2024 1.259.337.882 300.000	1.259.637.882
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA 2022 22.070.000.000 << 2023 22.365.000.000 <<	22.070.000.000
2023	22.365.000.000 22.550.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 2022 76.337.374.030 -5.028.477	76.332.345.553
2023 76.180.319.681 -30.755.716	76.149.563.965
2024 76.867.444.109 -47.701.729	76.819.742.380
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 2022 82.842.874.535 <<	82.842.874.535
2023 81.468.828.363 <<	81.468.828.363
2024 81.463.928.363 <<	81.463.928.363
AMMORTAMENTI 2022 1.176.005.000 <<	1.176.005.000
2023 1.176.005.000 <<	1.176.005.000
2024 1.176.005.000 <<	1.176.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI 2022 17.497.639.372 11.061.500.000	28.559.139.372
2023	28.880.316.260 27.362.587.654
TOTALE 2022 654.498.799.936 27.479.888.385	681.978.688.321
2023 647.199.387.699 27.521.888.558	674.721.276.257
2024 648.374.183.478 24.955.972.957	673.330.156.435

999/058/2

ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (In euto) TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACOUISTI DI TERRENI 2022 107.110.147.757 120.000.000 110.830.147.767 2023 10.307.247.15.98 150.000.000 1.04.57.47.15.98 2024 86.05.708.667 650.000.000 1.04.57.47.15.98 2025 86.004.954.24.20 10.300.040.000 97.210.708.687 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI 2024 86.05.708.667 10.102.600.000 19.721.058.24.00 2024 86.005.868.868.17 90.000.000 07.410.562.24.00 2025 86.004.854.24.20 10.300.040.000 550.000.000 10.226.378.000.000 2024 41.848.000.047 30.000.000 07.226.387.000.000 2024 11.876.864.20.001 10.125.600.000 07.226.387.000.000 2024 11.876.864.20.001 10.125.600.000 07.226.387.000.000 2024 11.876.864.20.001 10.125.000.000 07.226.387.000.000 2024 11.876.864.20.001 10.125.000.000 07.226.387.000.000 2024 11.876.864.20.001 10.125.000.000 07.226.447.200.000 2024 11.876.864.20.001 10.256.200 2024 11.876.864.20.001 10.256.200 2024 11.876.864.20.001 10.256.200 2024 11.876.864.20.001 10.256.200 2024 11.876.864.20.001 10.256.200 2024 11.876.200.000 10.256.447.200.000 07.256.447.200.000 2024 11.876.200.000 10.256.447.200.000 2024 11.876.200.000 10.256.447.200.000 2024 11.876.200.000 10.256.447.200.000 2024 10.256.200.000 10.256.447.200.000 2024 10.256.200.000 10.256.447.200.000 2024 10.256.200.000 10.256.447.200.000 2024 10.256.200.000 10.256.447.200.000 2024 10.256.200.000 10.256.447.200.000 2024 10.256.200.000 10.256.447.200.000 2024 10.256.200.000 10.256.200.0000 10.256.447.200.000 2024 10.256.200.0000 10.256.447.200.0000 2024 10.256.200.0000 10.256.447.200.0000 2024 10.256.200.0000 10.256.447.200.0000 2024 10.256.200.0000 10.256.447.200.0000 2024 10.256.200.0000 10.256.447.200.00000 2024 10.256.200.0000 10.256.200.000000 2024 10.256.200.000000000000000000000000000000					999/058/2
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (In euro) Sezione II Sezione II Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)					
Sezione Sezione Sezione Sezione Totale prevision DLB integrato (Sez II + Sez I)	,			24	ALLECATO A/2
Sezione Sezione Sezione Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)	ANALISI PER CATI				ALLEGATO A/3
Sezione II Sezione II Sezione II Integrato (Sez II + Sez I)		I	Ī		T
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 2022 10.710.147.767 120.000.000 10.830.147.767 2023 10.307.471.526 150.000.000 10.457.471.526 2024 9.625.708.567 95.000.000 97.20.708.567 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2022 86.504.542.420 10.906.040.000 97.410.582.420 2024 41.840.900.447 990.600.000 42.831.500.447 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 2022 21.598.285.147 3.082.100.000 24.680.385.147 2023 21.497.836.046 41.46.600.000 25.644.436.046 2024 18.766.420.801 66.81.400.000 25.644.436.046 2024 18.766.420.801 66.81.400.000 25.447.820.801 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E 2022 362.254.491 242.000.000 604.254.491 ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 2023 452.383.927 <			Sezione II	Sezione I	integrato
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI 2022 86.504.542.420 10.906.040.000 97.20.708.567 2022 86.504.542.420 10.906.040.000 97.20.708.567 2022 86.504.542.420 2023 84.967.369.128 2024 41.840.900.447 990.600.000 42.831.500.447 2020 41.840.900.447 2020 41.840.900.447 2020 21.599.285.147 3.082.100.000 24.680.385.147 2023 21.497.836.046 41.46.600.000 25.644.436.046 2024 18.766.420.801 6.681.400.000 25.644.436.046 2024 18.766.420.801 6.681.400.000 25.447.820.801 2021 2022 362.254.491 242.000.000 604.254.491 2022 360.738.077 <	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
2023 10.307.471.526 150.000.00 10.457.471.526 2024 9.625.708.567 95.000.000 9.720.708.567 2024 9.625.708.567 95.000.000 9.720.708.567 2022 86.504.542.420 10.906.040.000 97.410.582.420 2023 84.967.369.128 2024 41.840.900.447 990.600.000 42.831.500.447 2024 41.840.900.447 990.600.000 42.831.500.447 2023 21.497.836.046 41.46.600.000 25.644.436.046 2024 18.766.420.801 6.681.400.000 25.644.436.046 2024 18.766.420.801 6.681.400.000 25.447.820.801 2025 362.254.491 242.000.000 604.254.491 2025 360.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077	INVESTIMENTI FISSI I ORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2022	10 710 147 767	120,000,000	10 830 147 767
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2022 86.504.542.420 10.906.040.000 97.410.582.420 2023 84.967.369.128 2024 41.840.900.447 990.600.000 42.831.500.447 2024 41.840.900.447 990.600.000 42.831.500.447 2023 21.497.836.046 4.146.600.000 25.644.436.046 2024 18.766.420.801 6.681.400.000 25.644.836.046 2024 18.766.420.801 6.681.400.000 25.447.820.801 2023 80.738.077 < 80.738.077 < 80.738.077 < 80.738.077 < 80.738.077 < 60.738.077 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E 2022 362.254.491 242.000.000 604.254.491 2023 80.738.077 < 80.738.077 < 60.738.077 < 60.738.077 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 2022 452.383.927 20.200.000 472.583.927 2024 60.738.075 2025 20.000 2025 20.000 2025 2025 2025					
PUBBLICHE 2023 84.967.369.128 10.125.600.000 95.092.969.128 2024 41.840.900.447 990.600.000 42.831.500.447					
PUBBLICHE 2023 84.967.369.128 10.125.600.000 95.092.969.128 2024 41.840.900.447 990.600.000 42.831.500.447 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 2022 21.598.285.147 3.082.100.000 24.680.385.147 2023 21.497.836.046 4.146.600.000 25.644.436.046 2024 18.766.420.801 6.681.400.000 25.447.820.801 201.000 201.00000 201.0000 201.0000 201.0000 201.0000 201.0000 201.0000 201.00000 201.0000 201.0000 201.0000 201.0000 201.0000 201.0000 201.00000 201.0000 201.0000 201.0000 201.0000 201.0000 201.0000 201.00000 201.0000 201.0000 201.0000 201.0000 201.0000 201.0000 201.00000 201.0000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000 201.00000000 201.000000 201.000000 201.000000 201.0000000 201.0000000000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI	2022	86 504 542 420	10 906 040 000	97 410 582 420
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 2022 21.598.285.147 3.082.100.000 24.680.385.147 2023 21.497.836.046 4.146.600.000 25.644.436.046 2024 18.766.420.801 6.681.400.000 25.447.820.801 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 2023 80.738.077 < 80.738.077 2024 60.738.077 << 60.738.077 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 2022 452.383.927 20.200.000 472.583.927 2023 452.623.339 20.200.000 472.823.339 2024 923.730.594 20.200.000 943.930.594 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 2022 6.972.216.041 650.220.000 7.622.436.041 2023 6.005.479.714 630.000.000 6.635.479.714 2024 5.489.304.965 645.000.000 6.134.304.965 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2022 5.422.790.000 889.000.000 4.719.800.000 2024 1.507.850.000 840.000.00 4.719.800.000 2024 1.507.850.000 840.000.000 147.932.179.793 2023 127.191.317.830 15.912.400.000 143.103.717.830 2024 78.214.653.451 9.272.200.000 87.486.853.451 TOTALE SPESE FINALI 2022 786.521.419.729 43.389.448.385 829.910.868.114 2022 786.521.419.729 43.389.448.385 829.910.868.114	PUBBLICHE				
2023 21.497.836.046 4.146.600.000 25.644.436.046 2024 18.766.420.801 6.681.400.000 25.644.820.801 2024 18.766.420.801 6.681.400.000 25.447.820.801 2022 362.254.491 242.000.000 604.254.491 2023 80.738.077 << 80.738.077 << 80.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.077 << 60.738.07		2024	41.840.900.447	990.600.000	42.831.500.447
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E 18.766.420.801 6.681.400.000 25.447.820.801 18.766.420.801 242.000.000 604.254.491 242.000.000 604.254.491 2023 80.738.077 <<	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2022	21.598.285.147	3.082.100.000	24.680.385.147
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E 12022 362.254.491 242.000.000 604.254.491 2023 80.738.077 < 80.738.077		2023	21.497.836.046	4.146.600.000	25.644.436.046
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 2023 80.738.077 <		2024	18.766.420.801	6.681.400.000	25.447.820.801
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 2022		2022	362.254.491	242.000.000	604.254.491
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 2022 452.383.927 20.200.000 472.583.927 20.200.000 472.823.339 2024 923.730.594 20.200.000 943.930.594 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 2022 6.972.216.041 2023 6.005.479.714 630.000.000 6.635.479.714 2024 5.489.304.965 645.000.000 6.311.790.000 2024 1.507.850.000 840.000.000 4.719.800.000 2024 1.507.850.000 840.000.000 2.347.850.000 147.932.179.793 2023 127.191.317.830 15.909.560.000 147.932.179.793 2024 78.214.653.451 9.272.200.000 87.486.853.451 2022 786.521.419.729 43.389.448.385 829.910.868.114 2022 774.390.705.529 43.434.288.558 817.824.994.087	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 2023		2024	60.738.077	<<	60.738.077
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 2022 6.972.216.041 650.220.000 7.622.436.041 2023 6.005.479.714 630.000.000 6.635.479.714 2024 5.489.304.965 645.000.000 6.314.304.965 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2022 5.422.790.000 889.000.000 6.311.790.000 2023 3.879.800.000 840.000.000 4.719.800.000 2024 1.507.850.000 840.000.000 2.347.850.000 TOTALE 1074 2024 78.214.653.451 9.272.200.000 143.103.717.830 2024 78.214.653.451 9.272.200.000 87.486.853.451 2022 786.521.419.729 43.389.448.385 829.910.868.114 2022 774.390.705.529 43.434.288.558 817.824.994.087	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO				
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 2022 6.972.216.041 650.220.000 7.622.436.041 2023 6.005.479.714 630.000.000 6.635.479.714 2024 5.489.304.965 645.000.000 6.134.304.965 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2022 5.422.790.000 889.000.000 4.719.800.000 2024 1.507.850.000 840.000.000 2.347.850.000 147.932.179.793 2023 127.191.317.830 15.912.400.000 143.103.717.830 2024 78.214.653.451 9.272.200.000 87.486.853.451 2022 786.521.419.729 43.389.448.385 829.910.868.114 2022 774.390.705.529 43.434.288.558 817.824.994.087					1
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2023 6.005.479.714 630.000.000 6.635.479.714 2024 5.489.304.965 645.000.000 6.314.304.965 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2022 5.422.790.000 889.000.000 6.311.790.000 2023 3.879.800.000 840.000.000 4.719.800.000 2024 1.507.850.000 840.000.000 2.347.850.000 TOTALE 2022 132.022.619.793 15.909.560.000 147.932.179.793 2023 127.191.317.830 15.912.400.000 143.103.717.830 2024 78.214.653.451 9.272.200.000 87.486.853.451 TOTALE SPESE FINALI 2022 786.521.419.729 43.389.448.385 829.910.868.114 2023 774.390.705.529 43.434.288.558 817.824.994.087		2024	923.730.594	20.200.000	943.930.594
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2022 5.422.790.000 889.000.000 6.311.790.000 2023 3.879.800.000 840.000.000 4.719.800.000 2024 1.507.850.000 840.000.000 2.347.850.000 TOTALE 2022 132.022.619.793 15.909.560.000 147.932.179.793 2023 127.191.317.830 15.912.400.000 143.103.717.830 2024 78.214.653.451 9.272.200.000 87.486.853.451 TOTALE SPESE FINALI 2022 786.521.419.729 43.389.448.385 829.910.868.114 2023 774.390.705.529 43.434.288.558 817.824.994.087	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2022 5.422.790.000 889.000.000 6.311.790.000 2023 3.879.800.000 840.000.000 4.719.800.000 2024 1.507.850.000 840.000.000 2.347.850.000 TOTALE 2022 132.022.619.793 15.909.560.000 147.932.179.793 2023 127.191.317.830 15.912.400.000 143.103.717.830 2024 78.214.653.451 9.272.200.000 87.486.853.451 TOTALE SPESE FINALI 2022 786.521.419.729 43.389.448.385 829.910.868.114 2023 774.390.705.529 43.434.288.558 817.824.994.087					
TOTALE SPESE FINALI 2022 786.521.419.729 43.389.448.385 829.910.868.114 2023 774.390.705.529 43.434.288.558 817.824.994.087	ACOLUSIZIONI DI ATTIVITA' EINANZIADIE				
TOTALE 2024 1.507.850.000 840.000.000 2.347.850.000 TOTALE 2022 132.022.619.793 15.909.560.000 147.932.179.793 2023 127.191.317.830 15.912.400.000 143.103.717.830 2024 78.214.653.451 9.272.200.000 87.486.853.451 TOTALE SPESE FINALI 2022 786.521.419.729 43.389.448.385 829.910.868.114 2023 774.390.705.529 43.434.288.558 817.824.994.087	AGGOODEONI DI ATTIVITA I INANZIANE				
2023 127.191.317.830 15.912.400.000 143.103.717.830 2024 78.214.653.451 9.272.200.000 87.486.853.451 TOTALE SPESE FINALI 2022 786.521.419.729 43.389.448.385 829.910.868.114 2023 774.390.705.529 43.434.288.558 817.824.994.087					
TOTALE SPESE FINALI 2024 78.214.653.451 9.272.200.000 87.486.853.451 2022 786.521.419.729 43.389.448.385 829.910.868.114 2023 774.390.705.529 43.434.288.558 817.824.994.087	TOTALE	2022	132.022.619.793	15.909.560.000	147.932.179.793
TOTALE SPESE FINALI 2022 786.521.419.729 43.389.448.385 829.910.868.114 2023 774.390.705.529 43.434.288.558 817.824.994.087					
2023 774.390.705.529 43.434.288.558 817.824.994.087		2024	78.214.653.451	9.272.200.000	87.486.853.451
	TOTALE SPESE FINALI	2022	786.521.419.729	43.389.448.385	829.910.868.114
2024 726.588.836.929 34.228.172.957 760.817.009.886		2023	774.390.705.529	43.434.288.558	817.824.994.087
		2024	726.588.836.929	34.228.172.957	760.817.009.886

B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER IL TRIENNIO 2022 - 2024

999/646/1

	B) QUADRO GENERALI	E RIASSU	NTIVO DEL BILANCIO DI CA (in Euro)	SSA 2022 - 2024	999/646/
			Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
			(di cui disponibile)		(di cui disponibile)
	ENTRATE				
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2022	511.537.823.131	2.546.470.000	514.084.293.131
		2023	529.578.540.365	963.550.000	530.542.090.365
		2024	542.740.529.252	-1.236.550.000	541.503.979.252
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2022	59.583.606.034	-337.820.369	59.245.785.665
		2023	54.579.942.274	-475.939.376	54.104.002.898
		2024	53.910.139.190	-727.990.916	53.182.148.274
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E	2022	1.727.402.509	<<	1.727.402.509
	RISCOSSIONE CREDITI	2023	1.628.644.355	<< <<	1.628.644.355
		2024	1.482.822.390	~~	1.482.822.390
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2022	531.047.509	<<	531.047.509
	u. du	2023	432.289.355	<<	432.289.355
		2024	286.467.390	<<	286.467.390
	TOTALE ENTRATE FINALI	2022	572.848.831.674	2.208.649.631	575.057.481.305
		2023	585.787.126.994	487.610.624	586.274.737.618
		2024	598.133.490.832	-1.964.540.916	596.168.949.916
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2022	555.578.556.142	<<	555.578.556.142
		2023	554.581.229.517	<<	554.581.229.517
		2024	491.439.895.039	<<	491.439.895.039
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2022	1.128.427.387.816	2.208.649.631	1.130.636.037.447
		2023	1.140.368.356.511	487.610.624	1.140.855.967.135
		2024	1.089.573.385.871	-1.964.540.916	1.087.608.844.955
	SPESE				
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2022	669.179.901.809	27.479.888.385	696.659.790.194
			(615.764.482.971)		(643.244.371.356)
		2023	660.937.618.989	27.521.888.558	688.459.507.547
		2024	(613.210.667.119)	0.4.055.050.055	(640.732.555.677)
		2024	657.497.185.575	24.955.972.957	682.453.158.532
			(657.053.342.578)		(682.009.315.535)
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2022	140.694.548.412	15.909.560.000	156.604.108.412
		2023	(132.346.400.501) 126.384.126.018	15 012 400 000	(148.255.960.501)
		2023	(120.066.007.315)	15.912.400.000	142.296.526.018 (135.978.407.315)
		2024	77.208.113.870	9.272.200.000	86.480.313.870
			(76.869.113.870)		(86.141.313.870)
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA'	2022	20.433.558.486	889.000.000	21.322.558.486
	FINANZIARIE		(20.098.069.603)		(20.987.069.603)
		2023	8.979.800.000	840.000.000	9.819.800.000
			(8.619.841.650)		(9.459.841.650)
		2024	7.507.850.000	840.000.000	8.347.850.000
			(7.507.850.000)		(8.347.850.000)
	TOTALE SPESE FINALI	2022	809.874.450.221	43.389.448.385	853.263.898.606
			(748.110.883.472)		(791.500.331.857)
		2023	787.321.745.007	43.434.288.558	830.756.033.565
		000.	(733.276.674.434)	04.000.450.055	(776.710.962.992)
		2024	734.705.299.445	34.228.172.957	768.933.472.402
TITOL C !!!	DIMPORCO PACCILITAL	0000	(733.922.456.448)		(768.150.629.405)
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2022	277.372.138.841	<<	277.372.138.841
		2023	(51.709.669.477) 310.099.933.570	<<	(51.709.669.477) 310.099.933.570
		2023	(61.347.299.264)		(61.347.299.264)
		2024	318.675.372.553	<<	318.675.372.553
		2027	(318.675.372.553)		(318.675.372.553)
			(2.3.0.0.072.000)		(= 10.0.0.0.2.000)

999/646/2

B) QUADRO GENERAL	E RIASSU	INTIVO DEL BILANCIO DI C (in Euro)	ASSA 2022 - 2024	999/646/2
		Sezione II (di cui disponibile)	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) (di cui disponibile)
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2022 2023 2024	(di cui disponibile) 1.087.246.589.062 (799.820.552.949) 1.097.421.678.577 (794.623.973.698) 1.053.380.671.998 (1.052.597.829.001)	43.389.448.385 43.434.288.558 34.228.172.957	

999/646/3

B) QUADRO GENERAL	E RIASSU	NTIVO DEL BILANCIO DI Ca (in Euro)	ASSA 2022 - 2024	999/040/3
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
RISULTATI DIFFERENZIALI				(**************************************
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2022	571.121.429.165	2.208.649.631	573.330.078.796
	2023	584.158.482.639	487.610.624	584.646.093.263
	2024	596.650.668.442	-1.964.540.916	594.686.127.526
SPESE CORRENTI (-)	2022	669.179.901.809	27.479.888.385	696.659.790.194
	2023	660.937.618.989	27.521.888.558	688.459.507.547
	2024	657.497.185.575	24.955.972.957	682.453.158.532
RISPARMIO PUBBLICO	2022	-98.058.472.644	-25.271.238.754	-123.329.711.398
	2023	-76.779.136.350	-27.034.277.934	-103.813.414.284
	2024	-60.846.517.133	-26.920.513.873	-87.767.031.006
TOTALE ENTRATE FINALI	2022	572.848.831.674	2.208.649.631	575.057.481.305
	2023	585.787.126.994	487.610.624	586.274.737.618
	2024	598.133.490.832	-1.964.540.916	596.168.949.916
TOTALE SPESE FINALI (-)	2022	809.874.450.221	43.389.448.385	853.263.898.606
	2023	787.321.745.007	43.434.288.558	830.756.033.565
	2024	734.705.299.445	34.228.172.957	768.933.472.402
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2022	-237.025.618.547	-41.180.798.754	-278.206.417.301
	2023	-201.534.618.013	-42.946.677.934	-244.481.295.947
	2024	-136.571.808.613	-36.192.713.873	-172.764.522.486
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA	2022	572.317.784.165	2.208.649.631	574.526.433.796
RISCOSSIONE CREDITI	2023	585.354.837.639	487.610.624	585.842.448.263
	2024	597.847.023.442	-1.964.540.916	595.882.482.526
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE	2022	789.440.891.735	42.549.448.385	831.941.340.120
DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2023	778.341.945.007	42.594.288.558	820.936.233.565
	2024	727.197.449.445	33.388.172.957	760.585.622.402
INDEBITAMENTO NETTO	2022	-217.123.107.570	-40.340.798.754	-257.414.906.324
INDEBITAMENTO NELTO	2022	-192.987.107.368	-42.106.677.934	-235.093.785.302
	2024	-129.350.426.003	-35.352.713.873	-164.703.139.876
TOTALE ENTRATE FINALI	2022	572.848.831.674	2.208.649.631	575.057.481.305
TOTALL LINTET HALL	2023	585.787.126.994	487.610.624	586.274.737.618
	2024	598.133.490.832	-1.964.540.916	596.168.949.916
TOTALE COMPLESSIVE SPESS ()				
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2022	1.087.246.589.062	43.389.448.385	1.130.636.037.447
	2023	1.097.421.678.577 1.053.380.671.998	43.434.288.558 34.228.172.957	1.140.855.967.135 1.087.608.844.955
RICORSO AL MERCATO	2024	-514.397.757.388	-41.180.798.754	-555.578.556.142
RIGORGO AL MERCATO	2022	-511.634.551.583	-42.946.677.934	-554.581.229.517
	2023	-455.247.181.166	-36.192.713.873	-491.439.895.039
	2024	433.247.101.100	-50.192.715.675	491.409.093.009

		segue: B) QUADRO GENER	ALE RIASSUNTIVO DEL BILAN	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024	2 - 2024	101000
				SPESE CORRENTI		
MINISTERI		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	Sez II 2022 Sez I Tot		241.731.890.745 7.709.450.000 249.441.340.745	42.733.969.069 5.970.700.000 48.704.669.069	77.267.159.986 -5.028.477 77.262.131.509	387.419.463.800 13.675.421.523 401.094.885.323
	Sez II 2023 Sez I Tot Sez II 2024 Sez II Tot	25.690.913.249 238.421 25.691.151.670 25.750.631.772 25.750.631.772	237.445.976.291 12.325.420.000 249.771.396.291 233.247.829.128 12.771.600.000 246.019.429.128	38 417,534,806 6.234,700,000 44,652,234,806 37.095,612,007 6.269,700,000 43,365,312,007	77.135.727.925 -30.755.716 77.104.972.209 77.946.542.919 -47.701.729 77.898.841.190	378.690.152.271 18.529.602.705 397.219.754.976 374.040.615.826 18.993.598.271 393.034.214.097
SVILUPPO ECONOMICO	Sez II 2022 Sez I Tot Sez II 2023 Sez II Tot		323.829.471 150.000.000 473.829.471 163.033.971 200.000.000 363.033.971	83.034.923 < 83.034.923 82.334.923 < 62.334.923	5.841.525 <	597.084.832 150.000.000 747.084.832 435.074.087 200.000.000 635.074.087
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez	182.925.787 4 182.925.787 185.263.379 4 184.055.200 4	155,973,971 200,000,000 355,973,971 152,711,920,094 7,447,714,312 160,159,634,406 156,001,524,477 6,185,957,983	82.334.923 <	1.432.134 	422.668.815 200.000.000 622.666.815 153.690.076.885 7.480.414.312 161.729.441.312 156.729.4439.257 6.285.827.883
GIUSTIZIA		,	162.187.462.460 159.427.116.239 3.191.464.932 162.618.581.171 1.233.947.741	643.809.580 543.909.580 643.909.580 149.759.416 64 149.759.416	* * * * * * *	163.015.317.240 160.154.966.484 3.191.464.932 163.346.431.416 9.312.385.455 3.061.450
	Sez II 2023 Sez II Tot Sez II 2024 Sez II Tot	7.958.02.023 36.714.508 7.926.367.131 7.975.786.779 79.028.654 7.954.815.433	1.233.947.741 233.947.741 1.227.647.741 1.227.647.741	207.346.463 207.346.463 206.886.113 206.886.113	* * * * *	9.330.340.827 36.714.508 9.367.661.335 9.310.320.633 79.028.654 9.389.349.287

999/649/2		TOTALE	2.923.580.042 250.000.000 3.173.580.042	2.810.791.628 352.000.000 3.162.791.628	2.714.796.845 416.000.000 3.130.796.845	48.742.063.326 543.610.000 49.285.673.326	47.871.502.495 257.230.000 48.128.732.495 45.584.792.298 230.000.000	24.010.256.965 659.681.100 24.669.938.055 23.584.843.387 586.457.397	23.936.373.404 553.881.100 24.490.254.504	539.288.159 2.008.000.000 2.547.288.159 501.602.552 58.000.000	595,002,002 485,072,125 105,000,000 590,072,125
- 2024		ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *	635.122 <	563.802 < < < < 563.802
segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	SPESE CORRENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	17.644.485 <> 17.644.485	18.644.485 << 18.644.485	18.644.485 << 18.644.485	1,226,243.697 210,000,000 1,436,243.697	1.226.380.697 210.000.000 1.436.380.697 1.228.744.697 2.10.000.000	199.862.121 ** 199.862.121 179.660.149 **	180.643.672 <	6.716.204 << 6.716.204 6.780.835 	7.080.835 7.080.835 7.080.835
FRALE RIASSUNTIVO DEL BILAN (in euro)		INTERVENTI	1,949,148,756 249,000,000 2,198,148,756	1.834.206.126 351.000.000 2.185.206.126	1.746.705.856 415.000.000 2.161.705.856	858.059.899 << 858.059.899	842.373.518 <pre></pre>	12.900.777.909 659.681.100 13.560.459.009 12.543.148.107 656.681.100	12.837.863.395 553.881.100 13.391.744.495	352.755.976 2.008.000.000 2.360.755.976 314.770.718 58.000.000	295.52.732 105.000.000 404.522.732
segue: B) QUADRO GENE		FUNZIONAMENTO	956.786.801 1.000.000 957.786.801	957.941.017 1.000.000 958.941.017	949.446.504 1.000.000 950.446.504	46.657.759.730 333.610.000 46.991.369.730	45.802.748.280 47.230.000 45.849.978.280 43.593.074.083 20.000.000	10.909.616.925 <	10.917.866.337 10.917.866.337	179.180.857 <	177.904.756
			Sez II Sez I Tot	Sez II Sez I Tot	Sez II Sez I Tot	Sez II Sez I Tot	Sez Sez Tot Sez Sez	Sez II Sez I Tot Sez II Sez I	Sez II Sez I	Sez II Sez I Tot Sez II Sez I	Sez II Sez I Tot
			2022	2023	2024	2022	2023	2022	2024	2022	2024
		MINISTERI	AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			ISTRUZIONE		INTERNO		TRANSIZIONE ECOLOGICA	

999/649/3		TOTALE	7.713.697.207	7.718.697.207	5.000.000	7.515.231.099	7.520.231.099	9.563.110.506	9.890.110.506	9.552.607.009	10.164.607.009	9.537.073.424	860.000.000 10.397.073.424	20.171.432.575	11.200.000	19 874 884 511	141.055.965	20.015.940.476	19.850.268.588	19.856.268.588	654.723.063	4.500.000	613.665.450	4.000.000	617.665.450	600.857.858	604.857.858		
- 2024		ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	* * :	v v	* *	* \	, v	2.964.643	2.964.643	2.799.972	2.799.972	2.628.532	< 2.628.532	*	* *	· •	, , ,	V	* *	; *	¥	* *	. *	V	V	· ·	* *		
segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	SPESE CORRENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	61.155.833	97.515.833	37.515.833	22.105.833	22.105.833	66.271.518	66.271.518	66.271.518	66.271.518	57.604.385	<> 57.604.385	626.305.786	626 305 786	620 893 981	>>	620.893.981	617.378.957	617.378.957	6.735.330	<> 6 735 330	5.735.330	*	5.735.330	5.035.330	5.035.330		
RALE RIASSUNTIVO DEL BILAN		INTERVENTI	6.268.791.531	6.016.275.617	5.000.000 6.021.275.617	6.099.111.048	6.104.111.048	8.926.238.688	9.178.238.688	8.925.348.098	9.442.348.098	8.922.906.541	765.000.000 9.687.906.541	260.343.550	260 343 550	261 218 421	>>	261.218.421	261.332.342	261.332.342	509.379.323	500.000	506.489.095	v :	506.489.095	495.289.095	495.289.095		
segue: B) QUADRO GENE		FUNZIONAMENTO	1.383.749.843	1.383.749.843	1.388.676.544	1.394.014.218	1.394.014.218	567.635.657	642.635.657	558.187.421	653.187.421	553.933.966	95.000.000 648.933.966	19.284.783.239	11.200.000	18 992 772 109	141.055.965	19.133.828.074	18.971.557.289	18.977.557.289	138.608.410	4.000.000	101.441.025	4.000.000	105.441.025	100.533.433	104.533.433		
			Sez II Sez I		Sez I Tot	Sez II	Tot	Sez II	Tot	Sez II		Sez II	Sez I Tot	Sez II	Sez I Tot	. Ze 2:	Sez I	Tot	Sez II	Tot	Sez II	Sez I Tot	Sez II		Tot	Sez II	Tot		
			2022		2023	2004	1 707	2022	1	CCCC	5023		2024		2022		2023		2024	707		2022		2023		2024	1		
		MINISTERI	INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI					UNIVERSITA' E RICERCA						DIFESA							POLITICHE AGRICOLE	ALIMENTARI E FORESTALI							

		JBBLICO TOTALE	<pre><< 1.934.351.685 << 380.000.000 << 2.314.351,685</pre>	<pre><</pre> <pre><</pre> <pre>1.636.313.287 </pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre>50.000.000 </pre> <pre></pre> <pre>1.647.613.171 </pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre>1.887.613.171 </pre>		 <th></th><th>77.276.601.276 669.179.901.809 -5.028.477 27.479.883.385 77.271.572.799 660.937.618.389 -30.755.716 660.937.618.389 77.10.762.234 688.459.507.547 77.951.167.387 657.497.185.575 -47.701.729 682.453.158.532</th>		77.276.601.276 669.179.901.809 -5.028.477 27.479.883.385 77.271.572.799 660.937.618.389 -30.755.716 660.937.618.389 77.10.762.234 688.459.507.547 77.951.167.387 657.497.185.575 -47.701.729 682.453.158.532
22 - 2024		ONERI DEL DEBITO PUBBLICO						
UCIO DI CASSA TRIENNALE 20	SPESE CORRENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	70.932.232	65.932.232	23.963.573 <	21.522.820	754.883 754.883	46.066.232.482 6.213.400.000 52.276.632.402 41.511.218.535 6.544.600.000 48.055.818.535 40.153.190.752 6.479.700.000 6.479.700.000
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)		INTERVENTI	860.394.870 380.000.000 1.240.394.870	614.515.666 350.000.000 964.515.666 597.439.340 270.000.000 867.439.340	1402.685.167 12.000.000 1414.685.167 1.376.949.913 2.000.000	1.255.799.313 2.000.000 1.257.799.313 62.106.791 120.000.000 182.106.791 46.366.791 166.366.791	40.000.000 86.356.791 86.356.791	430.352.270.511 18.993.345.412 449.345.615.923 428.126.134.550 20.681.029.083 448.807.163.633 427.383.867.050 18.318.946.032 445.702.813.082
segue: B) QUADRO GENE		FUNZIONAMENTO	1.003.024.583	955.865.389 <	393.720.694 1.850.000.000 2.243.720.694 380.127.022 380.127.022	376.536.987 <	25.566.211 25.566.211 25.566.211	115.484.797.540 2.278.171.450 117.762.968.990 114.158.747.954 327.015.191 114.485.763.145 112.008.960.386 205.028.654
			Sez II Sez I Tot	0) 0) 0)	Sez II Sez I Tot Sez II Sez I	Sez Sez Tot Sez Sez Tot Tot Sez Tot Sez	Sez II Sez I	Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Sez II Sez II Tot
			2022	2023	2022	2024	2024	2022 2023 2024
		MINISTERI	CULTURA		SALUTE	TURISMO		TOTALE

			segue: B) QUADRO G	SENERALE RIASSUNT	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	ASSA TRIENNALE 20	22 - 2024		999/649/5
				SPESE IN COP	SPESE IN CONTO CAPITALE				
MINISTERI			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
ECONOMIA E FINANZE	2022	Sez II Sez I Tot	71.775.613.665 12.800.740.000 84.576.353.665	18.911.423.232 102.170.000 19.013.593.232	4.856.699.266 445.350.000 5.302.049.266	95.543.736.163 13.348.260.000 108.891.996.163	482.963.199.963 27.023.681.523 509.986.881.486	277.205.535.395 << 277.205.535.395	760.168.735.358 27.023.681.523 787.192.416.881
	2023	Sez II Tot Sez II Sez II Tot		7.993.957.938 150.000.000 8.143.957.938 7.949.397.938 20.000.000	4.840.373.088 485.000.000 5.325.373.088 4.716.106.633 490.000.000	85.402.455.556 12.873.100.000 98.275.555.556 38.278.370.302 5.092.800.000	464.092.607.827 31.402.702.705 495.495.310.532 412.318.986.128 24.086.398.271 436.405.384.399	310.030.627.639 << 310.030.627.639 318.617.170.329 <	774.123.235.466 31.402.702.705 805.525.938.171 730.936.156.457 24.086.398.271 755.022.554.728
SVILUPPO ECONOMICO	2022	0) 4, 0) 4,		10.001.084	24.824.892 <	11.800.242.832 390.000.000 12.190.242.832 12.657.725.296 1.026.800.000	12.397.327.664 540.000.000 12.937.327.664 13.092.799.383 14.226.800.000	99.839.017	12.497.166.681 540.000.000 13.037.166.681 13.124.164.031 1.226.800.000
	2024	0, 0,		1.084	12.397.892 <	11.600.997.468 2.196.900.000 13.797.897.468	12.023.664.283 2.396.900.000 14.420.564.283	21.504.040 21.541.724 << 21.541.724	12.045.206.007 12.045.206.007 2.396.900.000 14.442.106.007
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022	Sez II Tot Sez II Sez II Tot	63.295.139 < 63.295.139 59.395.139 < 59.395.139	* * * * * *	* * * * * *	63.295.139 < 63.295.139 59.395.139 < 59.395.139	153.753.372.024 7.480.414.312 161.233.786.336 156.788.884.396 6.285.827.983 163.074.712.379	* * * * * *	153.753.372.024 7.480.414.312 161.233.786.336 156.788.884.396 6.285.827.983 163.074.712.379
GIUSTIZIA	2024	Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Tot Tot Tot		* * * * * *	<pre></pre>	57.695.139 <	160.212.661.623 3.191.464.932 163.404.126.555 10.204.257.839 3.061.450 10.207.319.289	* * * * * *	160.212.661.623 3.191.464.932 163.404.126.555 10.204.257.839 3.061.450 10.207.319.289
	2023	Sez II Tot Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Tot Tot		* * * * *	* * * * * *	847.023.218	10.177.970.045 36.714.508 10.214.684.553 10.078.173.315 79.028.654 10.157.201.969	* * * * * *	10.177.970.045 36.714.508 10.214.684.553 10.078.173.315 79.028.654 10.157.201.969

			segue: B) QUADRO G	SENERALE RIASSUNT	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	SSA TRIENNALE 20.	22 - 2024		999/649/6
				SPESE IN COI	SPESE IN CONTO CAPITALE				
MINISTERI			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	Sez II Sez I	113.923.507	* * *	2.000.000	115.923.507	3.039.503.549 250.000.000	* * *	3.039.503.549 250.000.000
	2023	0, 0,		*	? * * * *	61.423.507	2.872.215.135 352.000.000 3 224 215 135	* * * *	2.872.215.135 3.52.000.000 3.224.215.135
	2024	0,		* * * *	* * * *	68.293.507 << 68.293.507	2.783.090.352 416.000.000 3.199.090.352	* * * *	2.783.090.352 416.000.000 3.199.090.352
ISTRUZIONE	2022	Sez Sez Tot Sez Sez		* * * * * *	* * * * * *	1.783.991.794 <	50.526.055.120 543.610.000 51.069.665.120 49.220.398.441 257.230.000	* * * * * *	50.528.055.120 543.610.000 51.069.665.120 49.220.398.441 277.230.000
	2024			* * * *	* * * *	1.258.115.946 5.000.000 1.263.115.946	49.477.028.441 46.842.908.244 235.000.000 47.077.908.244	* * * *	49.417.5628.4441 46.842.908.244 235.000.000 47.077.908.244
INTERNO	2022 2023 2024	Sez Sez Tot Sez Sez Sez Tot Sez Tot Sez Tot	5.640.102.473 650.000.000 6.290.102.473 4.018.381.879 250.000.000 4.268.381.879 3.987.996.364 3.987.996.364	* * * * * * * * *	1.800.000 	5.641.902.473 6.650.000.000 6.291.902.473 4.018.381.879 2.500.000 4.268.381.879 3.987.996.364 6.500.300 3.987.996.364	29.652.159.428 1.309.681.100 30.961.840.528 27.603.22.860 818.457.397 28.421.683.257 27.924.369.768 553.881.100 28.478.250.868	19.534.296	29.671.693.724 1.309.681.100 30.981.374.824 27.623.637.862 818.457.397 28.442.095.259 27.945.914.511 553.881.100 28.499.795.611
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022 2023 2024	Sez Sez Tot Sez Sez Sez Tot Tot Sez Tot Sez Tot	1.756.762.184 853.800.000 2.610.562.184 1.532.631.936 845.000.000 2.377.631.936 1.309.988.507 845.000.000 2.154.988.507	* * * * * * * * *	18.200.000 4 18.200.000 12.000.000 12.000.000 10.000.000 6 10.000.000	1.774.962.184 853.800.000 2.628.762.184 1.544.631.936 845.000.000 2.389.631.936 1.319.988.507 845.000.000 2.164.988.507	2.314.250.343 2.861.800.000 5.176.050.343 2.046.234.488 903.000.000 2.949.234.488 1.805.060.632 950.000.000 2.755.060.632	827.334 <-> 827.334 827.334 862.252 62 898.655 64 898.655	2.315.077.677 2.861.800.000 5.176.877.677 2.047.096.740 903.000.000 2.950.096.096.740 1.805.959.287 950.000.000 2.755.959.287

			segue: B) QUADRO G	SENERALE RIASSUNT	B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	ASSA TRIENNALE 203	.2 - 2024		999/649/7
				SPESE IN CON	SPESE IN CONTO CAPITALE				
MINISTERI			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	Sez II Sez I Tot	8.954.809.939 300.000.000 9.254.809.939	9.500.000	760.373.463 << 760.373.463	9.724.683.402 300.000.000 10.024.683.402	17.438.380.609 305.000.000 17.743.380.609	* * *	17.438.380.609 305.000.000 17.743.380.609
	2023	0) 0, 0, 0,		15.000.000 15.000.000 42.000.000 42.000.000	440.749.099 <	8.190.542.271 420.000.000 8.610.542.271 8.659.194.203 640.000.000 9.299.194.203	15.633.010.265 425.000.000 16.058.010.265 16.174.425.302 645.000.000 16.819.425.302	* * * * * *	15.633.010.265 425.000.000 16.058.010.265 16.174.425.302 645.000.000 16.819.425.302
UNIVERSITA' E RICERCA	2022	Sez II 2022 Sez I Tot Sez II 2023 Sez II 2023 Sez II Tot	3.744.295.396 -38.500.000 3.705.795.396 3.471.770.266 14.500.000	* * * * * *	* * * * * *	3.744.295.396 -38.500.000 3.705.795.396 3.471.770.266 141.500.000 3.613.70.266	13.307.405.902 288.500.000 13.595.905.902 13.024.377.275 777.85500.000	29.039.402 <	13.336.445.304 288.500.000 13.624.945.304 13.028.556.215 753.500.000
DIFESA	2024	Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Tot Sez II		/ * * * * * * *	// / / / / / / / / / / / / / /	3.272.276.374 2.11.500.000 3.483.776.374 5.775.309.147 20.000.000 5.795.309.147 5.443.081.071	12.809.349.798 1.071.500.000 13.880.849.798 25.946.741.722 31.200.000 25.977.941.722 25.317.965.582 171.065.682	4.350.381 4.350.381 6.350.381 7.50.381 7.50.381	25.946.741.722 31.200.000 25.946.741.722 31.200.000 25.977.941.722 25.317.966.882 171.056.962
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024	Sez Sez Tot Sez Tot Tot Sez Sez Sez Sez Tot Sez Tot To		<pre><</pre> < 45.567.200 45.67.200	15.900,000 15.000,000 4 15.000,000 6 4 4 4 4	5.473.081.071 5.082.784.764 50.000.000 5.132.784.784 1.074.874.286 160.000.000 1.234.874.286	25,489,021,547 24,933,053,352 56,000,000 24,989,053,352 1,729,597,349 164,500,000 1,894,097,349	* * * * * * * *	25,489.021.647 24,933.053.352 56.000.000 24,989.053.352 1,729.597.349 164.500.000 1,894.097.349
	2023	Sez II Sez I Tot Sez II Sez I		* * * * * *	* * * * * *	1.012.236.455 30.000.000 1.042.236.455 775.881.068 40.000.000 815.881.068	1.625.901.905 34.000.000 1.659.901.905 1.376.738.926 44.000.000	* * * * * *	1.625.901.905 34.000.000 1.659.901.905 1.376.738.926 44.000.000 1.420.738.926

			segue: B) QUADRO G	SENERALE RIASSUNT	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	4SSA TRIENNALE 202	.2 - 2024		999/649/8
				SPESE IN COP	SPESE IN CONTO CAPITALE				
MINISTERI			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
CULTURA	2022	Sez II Sez I Tot	1.803.543.903 165.000.000 1.968.543.903	* * *	* * *	1.803.543.903 165.000.000 1.968.543.903	3.737.895.588 545.000.000 4.282.895.588	17.363.397	3.755.258.985 545.000.000 4.300.258.985
	2023	0, 0,	1.521.240.387 185.000.000 1.706.240.387 1.425.877.689 130.000.000 1.555.877.689	* * * * * *	* * * * * *	1.521.240.387 185.000.000 1.706.240.387 1.425.877.689 130.000.000	3.157.553.674 535.000.000 3.692.553.674 3.043.490.860 400.000.000 3.443.490.860	12.488.089 < 12.488.089 9.866.721 < < < < > < < < < < < < < < < < < < < <	3.170.041.763 535.000.000 3.705.041.763 3.053.357.581 400.000.000 3.453.357.581
SALUTE	2022	Sez Sez Tot Sez Sez	850.750.841 <	96.342.481 <-> 96.342.481 400.000 <-> 400.000	6.560.000 6.560.000 6.060.000 6.060.000	953.653.322 <	2.774.012.756 1.862.000.000 4.636.012.756 2.591.359.376 2.000.000 2.593.359.376	* * * * *	2.774.012.756 1.862.000.000 4.636.012.756 2.591.359.376 2.000.000 2.593.359.376
TURISMO	2024 2022 2023	Sez Sez Tot Sez Tot Sez Tot Tot Sez Tot Sez Sez Tot Sez Tot To	643.766.387 <	400.000	000,000	650.226.387 650.226.387 2.262.480 61.000.000 63.262.480 2.563.470 111.000.000 113.563.470	2.304.085.507 2.000.000 2.306.085.507 90.290.365 181.000.000 271.290.365 77.241.355 231.000.000	* * * * * * * * *	2.304.085.507 2.000.000 2.306.085.507 90.290.385 181.000.000 271.290.385 77.241.355 231.000.000 308.241.335
	2024	Sez II Sez I Tot	2.563.470 61.000.000 63.563.470	* * *	* * *	2.563.470 61.000.000 63.563.470	75.241.355 101.000.000 176.241.355	* * *	75.241.355 101.000.000 176.241.355
TOTALE	2022 2023 2024	Sez Sez Tot Sez Sez Sez Tot Sez Tot Sez Tot	115,933,256,794 15,362,040,000 131,295,296,794 113,047,109,917 15,277,400,000 128,324,509,917 64,223,474,566 8,762,200,000 72,985,674,566	19,072,833,997 102,170,000 19,175,003,997 8,009,359,022 150,000,000 8,159,359,022 7,991,799,022 20,000,000 8,011,799,022	5.688.457.621 445.350.000 6.133.807.621 5.327.657.079 485.000.000 5.812.657.079 4.992.840.282 490.000.000 5.482.840.282	140.694.548.412 15.909.560.000 156.604.108.412 126.384.126.018 15.912.400.000 142.296.526.018 77.208.113.870 9.272.200.000 86.480.313.870	809.874.450.221 43.389.448.385 853.263.898.606 787.321.745.007 43.434.288.568 830.756.033.565 734.705.299.445 34.228.172.957 768.933.472.402	277.372.138.841 277.372.138.841 310.099.933.570 310.099.933.570 318.675.372.553 318.675.372.553	1.087.246.589.062 43.389.448.385 1.130.636.037.447 1.097.421.678.557 43.434.288.558 1.140.855.967.135 1.053.380.671.998 34.228.172.957 1.087.608.844.955

999/650/1	ALLEGATO B	TOTALE DELLE SPESE	760.168.735.358 27.023.681.523 787.192.416.881 774.123.235.466 31.402.702.705	805.525.938.171 730.936.156.457 24.086.398.271 755.022.554.728	12.497.166.681 540.000.000 13.037.166.681 13.126.800.000 14.350.964.031	12.045.206.007 2.396.900.000 14.442.106.007	153.753.372.024 7.480.414.312 161.233.786.336 156.788.884.396 6.285.827.983	160.2014.712.379 160.212.661.623 3.191.464.932 163.404.126.555 10.204.257.839 3.061.450 10.207.319.289 10.177.970.045 3.6 714.608	10.214.684.553 10.078.173.315 79.028.654 10.157.201.969
		PROTEZIONE SOCIALE	27.522.259.585 603.400.000 28.125.659.585 26.927.429.422 411.400.000	27.338.829.422 26.882.174.797 384.400.000 27.266.574.797	2.500.000 150.000.000 152.500.000	200.000.000 200.000.000	130.171.686.624 6.864.934.312 137.036.620.936 130.685.294.239 5.510.787.983	133.10.0.02.22.22.23.0.000	2.230,000 2.230,000 <
		ISTRUZIONE	<pre></pre>	100.000.000 << 100.000.000 100.000.000	* * * * * *	* * * *	* * * * * *	;	/
	ALE 2022 - 2024	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	4.333.232.130 455.000.000 4.788.232.130 4.218.502.130 500.000.000	4.718.502.130 4.130.475.817 300.000.000 4.430.475.817	89.382.308	61.835.515 <	* * * * * *	* * * * * * * * *	/ * * * *
	ONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	SANITA'	14.058.508.317 -122.000.000 13.936.508.317 11.476.345.488 1.279.000.000	12.755.345.488 11.345.415.488 1.191.000.000 12.536.415.488	* * * * * *	* * * *	* * * * * *	;	/
	3 - BILANCIO DI	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	3.119.838.186 95.660.000 3.215.498.186 1.222.531.789 55.800.000	1.278.331.789 1.441.244.765 60.800.000 1.502.044.765	* * * * * *	* * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * *	/
	IVISIONI COFOC (in euro)	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE		217.568.075 8.061.600 209.506.475 217.568.075	57.026.047 150.000.000 207.026.047 51.470.647 150.000.000		* * * * * *	* * * * * * * * * *	/
	AINISTERO E DI	AFFARI ECONOMICI	80.677.739.566 11.062.050.000 91.739.789.566 71.057.481.018	83.923.081.018 24.719.405.073 4.466.800.000 29.186.205.073	12.348.258.325 240.000.000 12.588.258.325 13.010.856.146 876.800.000 13.887.656.146	11.937.144.519 2.046.900.000 13.984.044.519	23.581.685.399 615.480.000 24.197.165.399 26.123.590.156 775.040.000	26.399.981.064 25.906.441.064 433.540.000 26.399.981.064 66 66	/
	E SPESE PER N	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.709.830.728 40.000.000 2.749.830.728 2.651.407.376 50.238.421	2.701.645.797 2.684.667.367 60.000.000 2.744.667.367	* * * * * *	* * * *	* * * * * *	<pre> </pre>	

ALLEGATO B	TOTALE DELLE SPESE	3.039.503.549	3.289.503.549	2.872.215.135	352.000.000	3.224.215.135	2.783.090.352	3.199.090.352	50.526.055.120	543.610.000	31.069.663.120	257.230.000	49.477.628.441	46.842.908.244	235.000.000	20 671 603 724		<u>۳</u>	27	818.457.397			28.499.795.611	2.315.077.677	2.861.800.000	5.176.877.677	2.047.096.740	903.000.000	1000000	1.805.959.287	2.755.959.287	
	PROTEZIONE SOCIALE	٧	* *	¥	>	¥	* *	* *	¥	*	; ;	v v	٧	¥	v v	2 142 045 127	29.981.100	2.172.896.227	1.870.521.957	29.981.100	1.865.314.763	29.981.100	1.895.295.863	¥	v	¥	¥	v v	; ;	v v	¥	
	ISTRUZIONE	V	* *	v	>	V	* *	· V	50.525.526.928	543.610.000	31.069.136.926	49.219.866.467	49.477.096.467	46.842.372.451	235.000.000	225,000,000	××	325.000.000	325.000.000	<< 325.000.000	325.000.000	V	325.000.000	Ÿ	> :	V	>	v v	; ;	v v	V	
ONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	1.613.431	1.613.431	1.651.431	y	1.651.431	1.702.431	1.702.431	V	v	; ;	* *	¥	¥	* *	2 220 482	2.230.400 >>	2.230.483	2.244.525	<< 2.244.525	2.230.483	¥	2.230.483	Ÿ	v	¥	>	v v	; ;	v v	٧	
ASSA TRIENN	SANITA	¥	* *	¥	y	Ÿ	* *	¥	¥	* :	,	v v	٧	¥	v v	`	, ,	¥	¥	v v	¥	٧	*	¥	y	V	٧	* *	; ;	* *	¥	
- BILANCIO DI C	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	¥	v v	¥	y :	¥	V V	* *	¥	>	; ;	v v	٧	¥	* *	3 759 050 000	650.000.000	4.409.050.000	2.290.250.000	250.000.000	2.414.000.000	¥	2.414.000.000	3.784.700	>>	3.784.700	3.784.700	3 784 700	000000000000000000000000000000000000000	3.784.700	3.784.700	
/ISIONI COFOG - (in euro)	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Ÿ	v v	V	٧	Ÿ	V V	: *	¥	v	;	* *	٧	¥	* *	970	0.040.0 0.040.0 0.040.0	5.048.543	2.548.543	2.548.543	2.548.543	٧	2.548.543	2.082.563.371	2.861.800.000	4.944.363.371	1.811.504.885	903.000.000	740000000000000000000000000000000000000	1.587.537.045	2.537.537.045	
NISTERO E DIV	AFFARI ECONOMICI	70.800.000	220.800.000	000.000.000	150.000.000	210.000.000	<< 150 000 000	150.000.000	¥	> ?	;	* *	¥	¥	* *	336 649 000	330.040.020	336.648.020	336.648.020	336.648.020	336.648.020	٧	336.648.020	228.729.606	>>	228.729.606	231.807.155	231 807 155	001.100	214.637.542	214.637.542	
SPESE PER M	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Ÿ	v v	V	٧	V	V V	· *	¥	v	, ;	* *	V	V	* *	11 641 673 046	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	11.641.673.915	11.525.059.427	1.526.835.724	11.436.261.275	٧	11.436.261.275	¥	>	¥	y	v v	; ;	v v	V	
	DIFESA	¥	* *	¥	¥	¥	* *	* *	¥	> ?	;	* *	¥	¥	v v	5 257 020	0.30.1020	5.357.028	3.799.701	3.799.701	3.760.675	٧	3.760.675	¥	> 1	¥	*	v v	; ;	v v	٧	
RIPARTIZ	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.967.090.118	3.067.090.118	2.810.563.704	202.000.000	3.012.563.704	2.781.387.921	3.047.387.921	528.192	V V	320.192	531.974	531.974	535.793	<< 535.793	41 453 770 609	629.700.000	12.083.470.608	11.267.565.689	536.700.000	11.560.150.752	523.900.000	12.084.050.752	Ÿ	> :	¥	*	× ×	: ;	v v	Ÿ	
			Tot	Sez II		ĕ_	Sez II		Sez II	٠,	<u> </u>	Sez II			4 Sez I Tot	001				3 Sez I	Sez II		Tot	Sez II	٠,	Ħ H		Sez I	5	Sez I		
	=		77.07		2023		2024			2022		2023			2024		2022			2023		2024			2022			2023		2024	<u> </u>	
	MINISTERI	AFFARIESTERIE	INTERNAZIONALE						ISTRUZIONE							CZ								TRANSIZIONE	ECOLOGICA							

ALLEGATO B	TOTALE DELLE SPESE	17.438.380.609 305.000.000 17.743.380.609 15.633.010.265 425.000.000	16.174.425.302 645.000.000 16.819.425.302 13.336.445.304 288.500.000 13.624.945.304 13.028.556.215 753.500.000 13.782.056.215	12.813.700.179 1.071.500.000 13.885.200.179 25.946.741.722 31.200.000 25.977.941.722 25.317.965.965 171.055.965 25.489.021.547	24.933.053.352 56.000.000 24.989.053.352 1.729.597.349 164.500.000 1.894.097.349 1.625.901.905 34.000.000 1.659.901.905 1.376.738.926 44.000.000
	PROTEZIONE SOCIALE	/* 13.559 /* 13.559 /* 13.559 /* 13.559	\$ 355 \$ 3 55 \$ 3 55 \$ 3 55 \$ 3 55 \$ 5 5 \$ 5 5	<pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <td>72.350.000 72.350.000 72.350.000 940.125 940.125 940.125 940.125</td></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	72.350.000 72.350.000 72.350.000 940.125 940.125 940.125 940.125
	ISTRUZIONE	484 484 484 484	 484 484 9.738.843.139 267.000.000 10.005.843.139 9.789.283.526 532.000.000 10.321.283.526 	9.713.870.077 780.000.000 10.493.870.077 <	,
ALE 2022 - 2024	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	9.342.755 <-< 9.342.755 9.342.755 4.835.143 -< 4.835.143	4.858.080 4.858.080 4.858.080 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7	* * * * * * * * *	/ * * *
SASSA TRIENN	SANITA	3.817.102 << 3.817.102 3.817.101 << <	3.817.101 <pre></pre>	100.000.000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
- BILANCIO DI C	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	2.587.584.235 <. 2.587.584.235 1.686.758.055 <. < < < < < < < < < < < < < < < < < <	1.442.197.573 	<pre> </pre> <pre> </pre> <pre> 24.460.513 </pre> <pre> 24.460.513 </pre> <pre> 24.460.513</pre>	24.460.513 24.460.513 24.460.513 24.460.513
/ISIONI COFOG (in euro)	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	148.316.760 << 148.316.760 90.229.913 50.000.000 140.229.913	89.229.913 50.000.000 139.229.913 66 66 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	<pre><< c></pre>	83.551.437 83.551.437 83.551.437 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
IINISTERO E DI	AFFARI ECONOMICI	13.554.899.524 305.000.000 13.859.899.524 12.688.262.847 375.000.000 13.063.262.847	13.045.818.456 595.000.000 13.640.818.456 5.000.000 5.000.689 6.000.689 5.000.689	689 5.000.000 5.000.689 5.174.574 5.174.574 5.174.608	5.174.643 << 5.174.643 1.728.637.224 1624.941.780 1.375.778.801 4.000.000 1.375.778.801
ONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	888.163.070 << 888.163.070 900.483.025 << 900.483.025	885.648.347 885.648.347 <	<pre><<</pre>	245.633.795 245.633.795 26.000.000 3.870.633.795
RIPARTIZIONE DELL	DIFESA	* * * * * *	* * * * * * * * *	<	20.805.205.105 20.805.205.105 3100.000 20.837.259.471 <
RIPA	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	246.243.119	702.841.788	2.999.829.413 286.500.000 3.286.329.413 97.955.058 95.057.899 95.057.899 95.057.899	96.623.492 6.623.492 6.623.492 6.6623 6.6623 6.6623 6.6623 6.6623 6.6623 6.6623
		Sez II Tot Sez II Sez II Tot	Sez II Tot Sez II Sez II Sez II Tot Tot Sez II Tot Tot Sez II Tot Tot Tot Tot Tot Tot	Sez II Tot Sez II Tot Sez II Tot Tot Sez II Tot Tot Sez II Tot Tot Tot Tot	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
	.≂	2022 2023	2024 2022 2023	2024 2022 2023	2022 2023 2024 2024
	MINISTERI	INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	UNIVERSITA' E RICERCA	DIFESA	POUTICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

999/650/4 ALLEGATO B	TOTALE DELLE SPESE	3.755.258.985 545.000.000 4.300.258.985 3.170.041.763 535.000.000 3.705.041.763	2.774.012.756 1.862.000.000 4.636.012.756 2.591.363.376 2.000.000 2.593.359.376	2.304,085,507 2.000,000 2.306,085,507 90,290,365 181,000,000 271,280,385 77,241,385 75,241,385 75,241,385	1087.246.589.062 1.087.246.589.062 43.389.448.385 1.130.68.037.447 1.097.421.678.57 43.424.288.558 1.140.855.967.135 1.063.380.671.998 34.228.172.957 1.087.608.844.955
	PROTEZIONE SOCIALE	579 579 579 579 579	579 525 639.296 10.000.000 535 639.296 525 639.296 	454 639.296 < 454 639.296 < < < < < < < < < < < < < < < < < < <	
	ISTRUZIONE	* * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * * * *	<pre><- <- 60.589.370.551 910.610.000 61.489.980.551 59.334.160.477 889.230.000 60.223.380.477 56.881.243.012 1.115.000.000 57.396.243.012 </pre>
NLE 2022 - 2024	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	3.732.553.347 545.000.000 4.277.553.347 3.152.676.433 535.000.000 3.687.676.433 3.038.613.619	400.000.000 3.438.613.619 <	* * * * * * * * * *	<pre><- </pre> <pre>6.6 8.168.354.454 1.000.000.000 9.168.354.454 7.441.746.899 1.035.000.000 8.476.746.899 7.239.715.945 700.000.000 7.339.715.945 </pre>
SASSA TRIENNA	SANITA	* * * * * * *	< 2.218.530.593 1.852.000.000 4.070.530.593 2.035.3930.726 2.000.000 2.037.930.726	1.819.570.088 2.000.000 1.821.570.088 << << << << << << <<	< 16.380.856.012 1.730.000.000 18.10.856.012 13.616.083.315 1.281.000.000 14.897.093.315 13.268.802.677 1.193.000.000 14.461.802.677
ONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	* * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * * * *	<pre><- </pre>
VISIONI COFOG (in euro)	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	2.841.662 < 2.841.662 2.376.662 < 2.376.662 2.376.662	2.376.662 2.376.662	* * * * * * * * * *	<pre><- <- 2.385.513.750 3.141.306.475 5.568.0762.730 1.312.506.475 3.363.269.205 1.819.551.172 1.359.506.475 3.179.057.647</pre>
MINISTERO E DI	AFFARI ECONOMICI	* * * * * * *	210.202 210.202 210.202 210.202 <	210.202 210.202 210.202 90.290.365 181.000.000 271.290.365 77.241.355 77.241.355 77.241.355	101.000.000 176.241.355 132.623.073.495 12.723.030.000 145.346.133.977 15.312.440.000 140.528.653.977 77.616.500.366 7.842.240.000 85.458.740.366
E SPESE PER M	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	* * * * * * *	<pre><<</pre>	10.102.252 <	<pre><- c> 29.266.635.497 29.365.180 29.319.700.677 29.079.379.851 137.474.677 29.216.854.528 28.998.266.352 164.028.6506 29.102.285.006</pre>
RIPARTIZIONE DELL	DIFESA	* * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * * * *	<pre> </pre> <pre> 23.334.680.782 36.496.270 23.371.675.181 122.310.514 122.310.58.896 23.123.896 695 21.189.549.040 31.000.000 21.220.549.040 </pre>
RIPA	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	19.863.397 < < 19.863.397 14.988.089 < < 11.988.089 < < 11.988.089 12.366.721	12.366.721 19.563.669 6 19.563.669 19.563.669 6 6 19.563.669	19,563,669	64.562.351.988 15.309.056.048 65.953.317.036 672.388.100.909 16.886.357.809 689.274.458.718 677.517.482.204 18.330.291.796 695.907.774.000
		Sez II Sez I Tot Sez II Tot	Sez Tot Sez Tot Sez Sez Tot	Sez Sez Tot Sez Tot Sez Tot Sez Tot Sez Tot Sez Sez Sez Sez	Sez I Tot
		2022	2024	2022 2022 2023	2022 2023 2024
	MINISTERI	CULTURA	SALUTE	TURISMO	TOTALE

999/652/1 ALLEGATO B/1	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	9.977.315.180 305.600.000 10.282.915.180 6.696.115.180 767.900.000 7.464.015.180 6.196.115.180 4.400.000 6.200.515.180	112.439.970 << 112.439.970 68.817.970 << 68.817.970 61.817.970	1,687.722 < 1,687.722 1,687.722 < (487.722 1,687.722 1,687.722	* * * * * * * * *
4	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	17.197.718.132 -1.502.250.000 15.695.488.132 15.634.705.951 6 15.634.705.951 15.602.479.638 25.000.000 15.627.479.638	60.118.800 < 60.118.800 8.190.800 < 8.190.800 8.190.800 < 6 6 7 7 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1	1.049,001.767 	301.751.260 <
SSA TRIENNALE 2022 - 202	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	128.350.475.429 2.973.100.000 131.323.575.429 130.876.802.764 4.572.520.000 135.449.322.764 127.021.349.716 5.757.200.000	141.533.761 150.000.000 291.533.761 102.155.761 200.000.000 302.155.761 200.000.000	145.023.394.739 7.789.614.312 152.813.009.051 147.720.049.122 6.526.727.983 154.306.777.106 149.376.240.884 5.311.064.932 154.687.305.816	89.406.112 < 89.406.112 87.406.112 < 84.906.112 < 84.906.112
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA LE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CAS (in euro)	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	276.501.434 < 276.501.434 273.806.872 12.217 273.819.089 277.404.278 < 277.404.278	5.816.143 <	2.894.525 <	391.234.740 < 391.234.740 386.830.199 < 386.830.199 386.830.199 381.330.810 < 381.330.810
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	CONSUMI INTERMEDI	6.886.301.447 3.300.000 6.889.601.447 6.811.346.765 < 6.811.346.765 6.977.323.781	71.855.528 <	41,468.075 41,468.075 41,468.075 39.007,602 39.007,602 39.063.855 41,468.075 39.063.855	2.056.134.546 1.000.000 2.057.134.546 2.038.149.030 18.000.000 2.056.149.030 2.034.022.579 58.000.000 2.092.022.579
RIPARTIZIONE PER M	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	25.935,908.209 530,000.000 26.465,908.209 21.275,715.345 650,226.204 21.925,941.557 21.390,511.864 720,000.000	144.553.733	55. 663.211 <	6.443.208.795 1.761.450 6.444.970.245 6.449.305.679 18.414.508 6.467.722.187 6.442.680.103 20.728.654 6.463.408.757
		Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Sez II Sez II Tot Tot Sez II Tot	Sez II Tot Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Tot Sez II Tot Sez II Tot Sez II Tot	Sez II 2022 Sez I Tot Sez II 2023 Sez II Sez II Zoz I Tot Sez II Tot Tot Tot Tot Tot Tot Tot T	2022 Sez II Tot 2023 Sez II 2023 Sez II Sez II 2024 Sez II
		2022 2023 2024	2022 2023 2024		2022 2023 2024
	MINISTERI	ECONOMIA E FINANZE	SVILUPPO ECONOMICO	LAVORO E POLITICHE SOCIALI	GIUSTIZIA

ALLEGATO B/1	IE TRASFERIMENTI LI CORRENTI A IMPRESE	721 60.000.000 721 150.000.000 721 60.000.000 721 60.000.000 721 210.000.000 721	626.230.089 626.230.089 626.230.089 626.230.089 626.230.089 626.230.089 626.230.089 626.230.089 626.230.089	572 35.427.385 572 35.427.385 799 35.427.385 219 35.427.385 219 35.427.385 219 35.427.385	.000 43.623.308
44	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	45.584.721 < 45.584.721 41.684.721 < 41.484.721 < 41.484.721	61.517.211 <	1,442,757,572 4<575,757 1,201,972,799 1,250,192,219 1,250,192,219	5.000.000 5.000.000 5.000.000 6. 7. 6. 6. 7. 6. 6. 7. 7. 8. <p< td=""></p<>
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	801,922.193 99.000.000 900,922.193 801.336.652 199.000.000 1.000.336.652 796.790.795 250.000.000	894.976.229 <	11.451.483.825 659.681.100 12.11.164.925 11.330.607.313 566.681.100 11.897.285.923 553.881.100 12.130.267.023	239,139,527 2,008,000,000 2,247,139,527 226,176,506 58,000,000 284,176,506 225,928,520 105,000,000 330,928,520
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA LE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CA (in euro)	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	12.537.523 <- 12.537.523 11.805.340 <- 11.805.340 10.918.539 <- 10.918.539	2.752.992.349 20.361.924 2.773.384.273 2.713.722.551 2.713.72.551 2.833.800 2.716.566.351 2.585.048.167 1.200.000 2.586.248.167	538.283.943 <	5.546.868 <
CLASSIFICA MINISTERI DELLE SPESE C	CONSUMI INTERMEDI	14,065,903 1,000,000 145,065,903 137,703,589 3,000,000 140,703,589 137,796,769 16,000,000	852.420.917 <- 852.420.917 954.599.871 <- 954.599.87746 <- 840.827.746	1.516.470.647 1.516.470.647 1.453.925.150 1.453.925.150 1.454.775.750 1.454.775.750	131.640.346 <
RIPARTIZIONE PER	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	803.740.923 < 803.740.923 810.763.597 < 810.763.597 807.408.562 < 807.408.562	43.553.500.157 523.248.076 44.076.748.233 42.885.089.551 254.396.200 43.139.465.751 40.907.851.863 228.800.000 41.136.651.863	8.872.065.021 8.872.065.021 8.876.496.563 1.720.856 8.926.623.273 8.926.623.273 	100.294.824 < 100.294.824 102.690.595 < 102.690.595 103.009.102 < 103.009.102
		Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Sez II Tot	Sez II Tot Sez II Sez II Sez II Tot Tot Sez II Tot Sez II Tot Sez II Tot Tot	Sez II 2022 Sez I Tot Sez II 2023 Sez II 704 Sez II 8ez II 704 Sez II 705 Tot	Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Sez II Tot Tot Tot
		2022 2023 2024	2022 2023 2024	2022 2023 2024	2022 2023 2024
	MINISTERI	AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	ISTRUZIONE	INTERNO	TRANSIZIONE ECOLOGICA

ALLEGATO B/1	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	797.358.762 <	68.305.000 68.305.000 68.305.000 68.305.000 68.305.000	* * * * * * * * * * * * *	156.994.663 <
4	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4,000.000 5,000.000 9,000.000 4,000.000 5,000.000 6,000.000	14,410.623 <	75.966.553 <	2.451.765 <
SSA TRIENNALE 2022 - 202	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.526.545.221 < 5.526.545.221 5.299.287.221 < 5.299.287.221 5.394.287.221 6.394.287.221 5.394.287.221	8.854.721.298 312.000.000 9.166.721.298 8.853.830.708 597.000.000 9.450.830.708 8.846.289.151 845.000.000 9.691.289.151	50.594.407 < 50.594.407 50.194.407 50.194.407 50.194.407 50.194.407	317,624,388 500,000 318,124,388 316,344,388 316,344,388 < < 316,344,388
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA LE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CAS (in euro)	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	55.255.690 <	27.851.617 544.462 28.396.079 27.677.986 58.222.448 27.428.801 544.462 27.973.263	1.013.584.133 525.245 1.014.109.378 1.010.252.059 4.754.730 1.015.006.789 1.005.812.920 1.005.812.920	4.288.360 <
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	CONSUMI INTERMEDI	302.450.727 < 302.450.727 301.978.164 < 301.978.164 298.890.196 < 6	87.208.855 2.000.000 89.208.855 80.465.142 2.000.000 82.465.142 76.605.169 2.000.000 78.605.169	1,527,069,797 3,000,000 1,530,069,797 1,302,551,952 39,475,560 1,342,027,512 1,324,802,542 6,000,000 1,330,802,542	55.858.884 4.000.000 59.858.884 49.888.058 4.000.000 53.888.058 48.861.398 4.000.000 52.861.398
RIPARTIZIONE PER N	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	958.850.850 <	448.196.411 12.455.538 406.651.949 445.665.519 12.455.538 441.954.089 12.455.538 454.409.627	16.835.065.624 7.674.755 16.842.740.379 16.765.585.532 9.682.411.207 16.724.551.210	91.280.068 <- 91.280.068 79.679.604 <- 79.679.604 79.333.207 <- 79.333.207
		Sez II Sez II Sez II Sez II Sez II Tot Tot Sez II Tot Sez II Sez II Tot Sez II Tot	Sez II Sez I Tot Sez II Sez II Tot Tot Sez II Tot Tot Sez II Tot	Sez II Sez I Tot Sez II Sez II Tot Sez II Tot Tot Sez II Tot Sez II Tot	Sez II Sez II Sez II Sez II Tot Sez II Tot Sez II Tot Tot Tot
		2022 2023 2024	2022 2023 2024	2022 2023 2024	2022 2023 2024
	MINISTERI	INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	UNIVERSITA' E RICERCA	DIFESA	POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

ALLEGATO B/1	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	62.874.658 30.000.000 92.874.658 62.553.798 30.000.000 92.553.798 62.553.798 62.553.798	* * * * * * * * *	16.900.000 120.000.000 136.900.000 1.900.000 121.900.000 1.900.000 40.000.000 41.900.000	11.959.156.737 605.600.000 12.564.756.737 8.583.480.963 1.067.900.000 9.651.380.963 7.916.016.394 194.400.000 8.110.416.394
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	354.598.859 250.000.000 604.598.859 131.338.860 270.000.000 401.338.860 120.350.576 270.000.000	640.754.208 <- 640.454.208 640.454.208 564.454.208 <- 640.454.208	* * * * * * * * *	21.255.621.471 -1.247.250.000 20.008.371.471 19.148.318.465 275.000.000 19.423.318.465 19.064.830.236 300.000.000 19.364.830.236
SSA TRIENNALE 2022 - 2024	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	429.163.424 100.000.000 529.163.424 427.563.424 50.000.000 477.563.424 422.067.650	873 898 463 1.862.000.000 2.735.898 463 848 923 463 2.000.000 860.923 463 803.723 463 2.000.000 805.723 463	45.243.991 < 45.243.991 44.493.991 44.493.991 < 44.493.991	303.090.123.007 15.953.895.412 319.044.018.419 307.614.461.680 12.831.929.083 320.446.390.763 305.691.047.830 13.024.146.032
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA LE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CAS (in euro)	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	36.898.035 < 36.898.035 36.059.884 < 36.059.884 35.151.685 < 35.151.685	8.497.907 <	// 177.616 // 177.616 // 177.616 // 177.616 // 177.616	5.132.960.883 21.431.631 5.154.392.514 5.078.395.276 8.200.650 6.086.595.926 4.942.851.092 1.744.462 4.944.595.554
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	CONSUMI INTERMEDI	194.732.022 <	87.849.047 <- 87.849.047 79.116.077 <- 79.116.077 79.186.558 <- 79.186.558	5.984.980 <	13.961.511.721 13.975.811.721 13.546.203.356 66.475.560 13.612.678.916 13.622.467.257 86.000.000 13.688.467.257
RIPARTIZIONE PER M	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	833.059.301 < 833.059.301 835.252.323 < 835.252.323 839.871.012 < 839.871.012	170.224.756 <- 170.224.756 164.587.124 164.587.124 161.299.133	17.119.298	105.282.731.181 1.075.139.819 106.37.871.000 99.878.651.792 1.034.038.981 100.912.690.773 98.015.769.78 981.984.192 981.984.192
		Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Sez II Tot Tot Tot Tot Sez II Tot Tot Tot Tot	Sez II Sez I Tot Sez II Sez II Sez II Tot Tot Tot Tot Sez II Tot Tot Tot	Sez II Tot Sez II 2023 Sez II 2023 Sez II Tot Sez II 5024 Sez II	Sez Tot
		2022 2023 2024	2022 2023 2024	2022 2023 2024	2022 2023 2024
	MINISTERI	CULTURA	SALUTE	TURISMO	TOTALE

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)
TRASFERIMENTI RISORSE PROPRIE CORRENTIA UNIONE EUROPEA
Sez II 63.125.585 22.070.000.000
64.177.955
55 55
2022 Sez 49.340.275
Sez II 49.340.275 <- 2023 Sez I <- Tot 49.340.275 <-
Sez II 49.340.275 <-> 2024 Sez I <-> 49.340.275
Sez
2023 Sez II
300.000
7.00c 20.00c 30.00c

			RIPARTIZIONE PE	CLA: FR MINISTERI DELLE S	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA LE SPESE CORRENTI - BILANCIC (in euro)	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	ALE 2022 - 2024		ALLEGATO B/1
MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	Sez II Sez I Tot	1.046.242.975 << 1.046.242.975	* * *	* * *	* * *	* * *	9.485.804 <-< 9.485.804	2.923.580.042 250.000.000 3.173.580.042
	2023	Sez II Sez I Tot Sez II Sez I	939.011.925 < 939.011.925 911.911.655 < 911.911.655	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	8.485.804 8.485.804 8.485.804 8.485.804	2.810.791.628 352.000.000 3.162.791.628 2.714.796.845 416.000.000 3.130.796.845
ISTRUZIONE	Sez II 2022 Sez I Tot Sez II 2023 Sez II Tot Sez II Sez II	Sez II Sez II Tot Sez II Tot Tot Sez II	425.926 <- 425.926 425.926 <- 425.926 425.926	* * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *	<pre></pre>	48.742.063.326 543.610.000 49.285.673.326 47.871.502.495 257.230.000 48.128.732.495 45.564.7792.298
INTERNO	2022	Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Sez II Tot	14.041.587 14.041.587 12.845.748 12.845.748	/	20.563.465 <	75.093.457 <	/	3.001,448 44.070.053 << 44.070.053 40.668.081 << 44.0668.081	23.000.000 45.814.792.298 24.010.266.955 659.681.100 24.669.938.055 23.584.843.891 568.457.397 24.153.301.378
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez II 2024 Sez I 7ot 2022 Sez II 7ot 7ot Sez II Sez II	Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Tot Tot	12.845.748 <- 12.845.748 11.755.985 11.755.985	* * * * * * * *	18.358.045 <	75.093.457 <	* * * * * * * *	44.853.264 <	23.936.373.404 553.881.100 24.490.254.504 539.288.159 2.008.000 2.547.288.159 50.000 2.547.288.159
	2024	Sez II Sez II Sez II Tot	1.755.985 11.755.985 << 11.755.985	* * * *	600.204 563.802 << 563.802	* * * *	* * * *	12.179 12.179 << 12.179	98.000.000 559.602.552 485.072.125 105.000.000 590.072.125

999/652/7 ALLEGATO B/1		TOTALE	7.713.697.207	5.000.000	7.718.697.207	7.442.467.994	7.447.467.994	7.515.231.099	5.000.000	Q 563 110 506	327.000.000	9.890.110.506	9.552.607.009	612.000.000		860.000.000	10.	20.1	11.200.000			20.	19.85	6.000.000			659.223.063	613.665.450	4.000.000	017.005.450	600.857.858	604 857 858	
		ALTRE USCITE CORRENTI	62.224.763	>>	62.224.763	38.384.763	38.584.763	23.984.763	<= 23.984.763	58 103 202	\$5.00.00 \$4.00.00	58.103.292	58.103.292	< <p><</p> 50 40 40 50	58.103.292	00. 100. VA	58.103.292	79.346.425	>> 70 346 42E	79.346.425	021.01.01	79.346.425	79.346.425	<pre></pre>	25.509.634	*	25.509.634	4.135.834	>>	4.135.834	4.135.834	4 135 834	
NALE 2022 - 2024		AMMORTAMENTI	¥	> ;	;	* *	٧	¥	* *			٧		* \				*	* \	/ V	;	¥	*	* *	V		٧					/ ¥	
AICA NCIO DI CASSA TRIENI		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	5.625.697	>>	5.625.697	7.60.620.6 >>	5.625.697	5.625.697	<< 5.625.697	12 000	>> >>	12.000	12.000	^ ^	12,000	>> >>	12.000	403.900.000	>>	403.900.000	000:000:000 VV	403.900.000	403.900.000	403.900.000	50.000	*	50.000	50.000	>>	000.00	20.000	20 000	
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024	(in euro)	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	208.900	>>	208.900	208.900	208.900	208.900	<< 208.900	2 964 643	>> 5.50.:5	2.964.643	2.799.972	>> > 200 002 0	2.199.912	2.020.32	2.628.532	228.000	>>	278 000	\$ >>	278.000	278.000	<< 278.000	¥	*	*	*	> ;	Ÿ	γ,	/ ¥	
CLAS ER MINISTERI DELLE S		RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	¥	> ;	;	* *	V	¥	* *	V	;	V	*	* \	⁄ ∜	;	¥	¥	* \	⁄ ∜	;	¥	*	* *	Ÿ	¥	¥	¥	> ;	Ÿ	* \	/ ¥	
RIPARTIZIONE PI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.176.597	>> 	1.176.597	/80.101.1 <<	1.101.597	1.101.597	<< 1.101.597	1 336 767	,	1.336.767	1.336.767	<< 1 226 767	1 336 767) 	1.336.767	185.687.636	<< 105 607 636		>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	185.687.636	185.687.636	<< 185.687.636	665.301	*	665.301	649.101	< <p></p>	049.101	649.101	649 101	
				0)	10 10	Sez I			4 Sez l Tot	- Ya		Tot		3 Sez l	- Z				2 Sez l	- Z				4 Sez l Tot	Sez II		Tot		3 Sez I	<u></u>	Sez II		
				2022		2023			2024		2022			2023		2024			2022		2023			2024		2022			2023		7000	502	
		MINISTERI	INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	SOSTENIBILI														DIFESA							POLITICHE AGRICOLE	ALIMENTARI E FORESTALI							

TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONE EUROPEA ESTERO
200.000
25 200:000
200.000
500.000
Sez II 500.000
500.000
Sez II 19.605.237
19.605.237
Sez II 19.605.237
<< 19.605.237
Sez II 19.605.237
<< 19.605.237
¥
* *
V
* *
V
V
V
1.393.903.871 22.070.000.000
300.000
300.000
1.200.130.132
100
1.259.637.882 22.550.000.000

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)
INVESTIMENTI CONTRIBUTI AGLI FISSI LORDI E INVESTIMENTI AD ACQUISTI DI AMMINISTRAZION INVESTIMENTI AD I INPRESE I PUBBLICHE
Sez II 878.596.954 58.777.445.709 Tot 918.596.954 68.868.185.709
Sez II 62.832.642 20.430.292 Sez I
Sez II 54.624.898 20.190.292 Sez I <
Sez II 45.524.898 20.190.292 Sez I <
34.077.761
Sez II 29.977.761 27.717.378 Sez I
Sez II 890.472.384 <-
Tot 847.023.218 << Sez II 767.852.682 <<
Sez << << Total Control Cont

			RIPARTIZIONE PER M	MINISTERI DELLE SF	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA R MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	CONOMICA ITALE - BILANCIO DI	CASSA TRIENNALE	2022 - 2024		ALLEGATO B/1
MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZION I PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	Sez II Sez I Tot	456.988.676 << 456.988.676	7.070.468.170 160.000.000 7.230.468.170	1.231.687.974 140.000.000 1.371.687.974	4.007.795	68.117.388	893.413.399 << 893.413.399	* * *	9.724.683.402 300.000.000 10.024.683.402
	2023	Sez II Sez I Tot Sez II Sez II	476.329.398 476.329.398 476.329.398 563.647.916	5.847.680.196 330.000.000 6.177.680.196 5.695.232.292 550.000.000	1.235.681.417 40.000.000 1.275.681.417 1.534.881.417 4.530.000.000	2.949.371 2.949.371 2.949.371 2.949.371	68.117.388 << 68.117.388 512.711.048	559.784.501 50.000.000 609.784.501 349.772.159 50.000.000	* * * * * *	8.190.542.271 420.000.000 8.610.542.271 8.659.194.203 640.000.000
UNIVERSITA' E RICERCA	2022	Sez II Sez II Tot Sez II Sez II		3.535.536.843 3.535.536.843 -38.500.000 3.497.036.843 3.256.111.713 141.500.000	13.220.456 43.220.456 16.220.456 16.220.456	7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000	177.715.898 - 177.715.898 177.715.898 - 177.715.898	} ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	* * * * * * *	3.744.295.396 -38.500.000 3.705.795.396 3.471.770.266 141.500.000 3.413.770.266
	2024 2022 2023	Sez II Sez II Tot Sez II Sez II Tot Tot Sez II Tot Sez II	14.222.199 <-< 14.222.199 <-> 14.222.199 <-> 5.713.693.530 <-> 20.000.000 <-> 5.381.465.454 <-> 30.000.000 <-> 5.411.465.454	3.055,117.821 211.500.000 3.266.617.821 << << << <<	18.220.456 <	7.000.000 <	177.715.898	<pre></pre>	* * * * * * * * *	3.272.276.374 211.500.000 3.483.776.374 5.775.309.147 20.000.000 5.795.309.147 5.443.081.071 30.000.000 5.473.081.071
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024	Sez II Sez I Tot Sez II Sez II	5.021.169.147 50.000.000 5.071.169.147 81.780.124 <<	<-> <-	<-> <-	14.617 <-< 14.617 <-<	46.601.000 << 46.601.000 << <<	15.000.000 <	* * * * * *	5.082.784.764 50.000.000 5.132.784.764 1.074.874.286 160.000.000
	2023	Sez II Sez I Tot Sez II Sez I	70.109.958 <	243.704.056 30.000.000 273.704.056 216.022.308 40.000.000 256.022.308	698.422.441 698.422.441 484.222.441 694.222.441	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	1.012.236.455 30.000.000 1.042.236.455 775.881.068 40.000.000 815.881.068

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)	TRIBUTI AGLI SSTIMENTI A ALTRI ACQUISIZIONI DI TRASFERIMENTI ATTIVITA' IN CONTO FINANZIARIE CAPITALE CAPITALE	44.290.503 < 1.803.543.903 1.803.543.903 44.290.503 < 1.968.543.903 37.774.089 < 37.774.089 < 37.774.089 < 37.774.089 < </th <th>6.546.805 < 953.653.322 953.653.322</th> <th>2.262.480 61.000,000 61.000,000 63.262.480 5.563.470</th> <th>38.3.12.915 452.999.769 7.647.344.849 20.433.558.486 140.694.548.412 242.000.000 20.200.000 650.220.000 889.000.000 15.909.560.000 625.312.915 473.199.769 8.297.564.849 21.322.558.486 156.604.108.412 80.738.077 452.623.339 6.506.459.835 8.979.800.000 126.384.126.018 < 20.200.000 630.000.000 840.000.000 145.312.400.00 80.738.077 472.823.339 7.136.459.835 9.819.800.000 142.296.526.018 60.738.077 923.730.594 5.989.654.038 7.507.850.000 77.208.113.870</th>	6.546.805 < 953.653.322 953.653.322	2.262.480 61.000,000 61.000,000 63.262.480 5.563.470	38.3.12.915 452.999.769 7.647.344.849 20.433.558.486 140.694.548.412 242.000.000 20.200.000 650.220.000 889.000.000 15.909.560.000 625.312.915 473.199.769 8.297.564.849 21.322.558.486 156.604.108.412 80.738.077 452.623.339 6.506.459.835 8.979.800.000 126.384.126.018 < 20.200.000 630.000.000 840.000.000 145.312.400.00 80.738.077 472.823.339 7.136.459.835 9.819.800.000 142.296.526.018 60.738.077 923.730.594 5.989.654.038 7.507.850.000 77.208.113.870
	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	20.433.558.486 889.000.000 21.322.558.486 8.979.800.000 840.000.000 7.507.850.000 840.000.000
2022 - 2024	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	* * * * * * * * *	6.546.805 6.546.805 6.046.805 6.046.805 6.046.805 6.046.805	* * * * * * * * *	7.647.344.849 650.220.000 8.297.564.849 6.506.459.835 630.000.000 7.136.459.835 5.989.654.038 645.000.000
CASSA TRIENNALE		* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	452.999.769 20.200.000 473.199.769 452.623.339 20.200.000 472.823.339 923.730.594 20.200.000
CONOMICA TALE - BILANCIO DI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	44.290.503 4.290.503 4.290.503 37.774.089 37.774.089 4 37.774.089	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	383.312.915 242.000.000 625.312.915 80.738.077 < 80.738.077 60.738.077
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE IN CONTO CAPITALE - BIL/ (in euro)	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	483.920.145 110.000.000 593.920.145 483.920.145 110.000.000 593.920.145 110.000.000 594.920.145	* * * * * * * * *	56.000.000 56.000.000 6.000.000 106.000.000 106.000.000 56.000.000	22,501,661,214 3,082,100,000 25,583,761,214 21,866,212,131 4,146,600,000 26,012,812,131 18,852,365,358 6,681,400,000
O MINISTERI DELLE SP	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZION I PUBBLICHE	362.385.683 362.385.683 291.465.683 271.665.683 271.665.683	944.175.865 <- 175.865 944.175.865 795.282.164 642.998.330 642.998.330	* * * * * * * * *	77.968.381.757 10.906.040.000 88.74.421.757 78.113.533.884 10.125.600.000 88.239.133.884 34.213.563.889 990.600.000
RIPARTIZIONE PER N	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	912.947.572 55.000.000 967.947.572 708.080.470 75.000.000 783.080.470 631.517.772 20.000.000 651.517.772	2.930.652 <. 2.930.652 2.930.652 1.430.652 <. <. <. <. <. <. <. <. <. <. <. <. <. <	2.262.480 5.000.000 7.262.480 2.563.470 5.000.000 7.563.470 5.000.000 7.563.470	11.307.289.422 120.000.000 11.427.289.422 10.384.758.752 150.000.000 10.534.758.752 9.660.211.914 95.000.000
		Sez II Sez II Tot Sez II Tot Sez II Sez II	Sez II Sez I Tot Sez II Sez II Tot Sez II Tot Tot Tot Tot	Sez II Sez II Tot Sez II Tot Sez II Tot Sez II Tot Tot	Sez II Sez I Tot Sez II Tot Sez II Sez II
		2022 2023 2024	2022 2023 2024	2022 2023 2024	2022 2023 2023
	MINISTERI	CULTURA	SALUTE	TURISMO	TOTALE

999/656/1

				999/656/1
		ECONOMICA		
*		RIENNALE 2022 - 2024 DELLE ENTRATE FINALI		ALLEGATO B/2
ANALISI PER CATE	in eur)			ALLEGATO B/2
	Ì			Totale previsioni DLB
		Sezione II	Sezione I	integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL	2022	272.378.511.445	3.409.530.000	275.788.041.445
REDDITO	2023	282.507.463.672	1.003.150.000	283.510.613.672
	2024	288.538.390.581	-1.317.250.000	287.221.140.581
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	2022	180.570.311.306	-212.660.000	180.357.651.306
	2023 2024	187.035.076.319 193.075.138.237	81.200.000 80.700.000	187.116.276.319 193.155.838.237
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI	2024	34.069.000.000	-650.400.000	33.418.600.000
CONSUMI E DOGANE	2022	35.360.000.000	-120.800.000	35.239.200.000
	2024	36.375.000.000	<<	36.375.000.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	2022	10.763.000.000	<<	10.763.000.000
	2023	10.820.000.000	<<	10.820.000.000
	2024	10.823.000.000	<<	10.823.000.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	2022	13.757.000.380	<<	13.757.000.380
BI 010000	2023 2024	13.856.000.374 13.929.000.434	<< <<	13.856.000.374 13.929.000.434
TOTALE				
TOTALE	2022 2023	511.537.823.131 529.578.540.365	2.546.470.000 963.550.000	514.084.293.131 530.542.090.365
	2024	542.740.529.252	-1.236.550.000	541.503.979.252

999/656/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILLANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 2024 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro) Sezione II Sezione II Totale prevision IC integrato (Sez II + Sez I)
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro) Sezione II Sezione II Totale previsioni Lintegrato (Sez II + Sez I)
Sezione Sezione Sezione Sezione Totale previsioni E integrato (Sez II * Sez I)
Sezione II Sezione II Sezione II Totale prevision E integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI CATEGORIA VIII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI CATEGORIA VIII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO CATEGORIA X - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI CATEGORIA XI - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA TOTALE TOTALE TOTALE 2022 1.383.704.518 92.500.000 1.476.204 92.500.000 1.476.204 92.500.000 1.476.204 92.500.000 1.476.204 92.500.000 1.476.204 92.500.000 1.476.204 92.500.2094 92.500.2094 92.200.000 92.200.000 92.200.000 92.200.000 92.200.000 92.200.000 92.200.000 92.200.000 92.200.000 92.200.000 92.200.000 92.200.000 92.200.000 92.200.000 92.200.000 92.200.000 92.200.000 93.306.962.000 93.306.962.000 93.306.962.000 94.307.706.009 95.9245.785. 95.9245.785. 95.9245.785. 92.927.407.009 95.9245.785. 96.9246.785. 96.9246.785. 92.927.407.939.376 94.104.002.
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI 2022 1.383.704.518 92.500.000 1.476.204. 2023 918.992.854 138.700.000 1.057.682. 2024 916.646.561 << 916.646. CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI 2022 30.767.916.908
2023 918.982.854 138.700.000 1.057.882.
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI 2022 30.767.916.908 <
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI 2022 30.767.916.908
MINORI 2023
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO 2022
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO 2022 335.698.796
CATEGORIA XI - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI 2022 2.200.000.000 < 2.200.000.
CATEGORIA XI - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI 2022 2.200.000.000 << 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200.000. < 2.200
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI 2022 2.200.000.000 2024 2.200.000.000 3.002.309.001 3.002.309.001 3.002.309.002 3.002.300.000 3.002.3000 3
AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI 2023 2.200.000.000 3024 2.200.000.000 3024 2.200.000.000 3024 2.200.000.000 3024 3.200.000.000 3024 3.200.000.000 3024 3.200.000.000 3024 3.200.000.000 3024 3.200.000.000 3024 3.200.000.000 3024 3.200.000.000 3024 3.200.000.000 3024 3.200.000.000 3024 3.200.000.000 3024 3.200.000.000 3224 3.200.000.000 3224 3.200.000.000 3224 3.200.000.000 3224 3.200.000.000 3224 3.200.000.000 3224 3.200.000.000 3224 3.200.000.000 3224 3.200.000.000 3224 3.200.000.000 3224 3.200.000.000 3224 3.200.000.000 3224 3.200.000.000 3.200.0000 3.200.0000 3.200.0000 3.200.0000 3.200.0000 3.200.0000 3.200.00
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO CATEGORIA X - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI CATEGORIA XI - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA TOTALE 2023 2.200.000.000 < 2.200.000.000 < 46.054.369 2.154.308 2.154.308 2.177.873.376 2.130.801 2.228.895.973 2.170.924.916 2.057.971 2.022 19.698.515.743 384.266.000 19.314.249 2023 20.702.400.580 436.766.000 20.265.634 2024 20.211.144.041 -557.066.000 19.654.078 2023 3.096.962.000 < 2.997.407.009 < 2.997.407.009 < 2.997.407.009 CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA TOTALE 2022 59.583.606.034 -337.820.369 59.245.785 2023 54.579.942.274 -475.939.376 54.104.002
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO 2022 2.200.363.060 2.154.369 2.154.308 2024 2.228.895.973 -170.924.916 2.057.971. CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI 2022 19.698.515.743 2034 20.702.400.580 2034 20.711.144.041 -557.066.000 19.654.078. CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA 2024 2021 2029 20297.407.009 CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA 2024 2025 2026 2024 2027 2027 2028 20297.407.009 CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA 2028 20297.407.009 2029 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2023 2024 2024 2025 2024 2026 2024 2026 2024 2027 2028 20297.407.009 2029 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2
CREDITI VARI DEL TESORO 2023 2.308.674.461 2.228.895.973 -170.924.916 2.057.971. CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI 2022 19.698.515.743 -384.266.000 20.265.634. 2024 20.211.144.041 -557.066.000 19.314.249. 2023 20.702.400.580 -436.766.000 20.265.634. 2024 20.211.144.041 -557.066.000 19.654.078. CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA 2022 2.997.407.009 <
2024 2.228.895.973 -170.924.916 2.057.971.
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI 2022 19.698.515.743 2023 20.702.400.580 436.766.000 20.265.634. 2024 20.211.144.041 -557.066.000 19.314.249. 2023 20.702.400.580 2024 20.211.144.041 -557.066.000 19.694.078. CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA 2022 2.997.407.009 <
2023 20.702.400.580 -436.766.000 20.265.634. 2024 20.211.144.041 -557.066.000 19.654.078. CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA 2022 2.997.407.009 < 2.997.407. 2023 3.096.962.000 < 3.096.962. 2024 3.195.656.059 << 3.195.656. TOTALE 2022 59.583.606.034 -337.820.369 59.245.785. 2023 54.579.942.274 -475.939.376 54.104.002.
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA 2024 20.211.144.041 -557.066.000 19.654.078. 2022 2.997.407.009 <
NELLA SPESA 2023 3.096.962.000 < 3.096.962. 2024 3.195.656.059 << 3.195.656. TOTALE 2022 59.583.606.034 -337.820.369 59.245.785. 2023 54.579.942.274 -475.939.376 54.104.002.
NELLA SPESA 2023 3.096.962.000 < 3.096.962 2024 3.195.656.059 << 3.195.656. TOTALE 2022 59.583.606.034 -337.820.369 59.245.785. 2023 54.579.942.274 -475.939.376 54.104.002.
TOTALE 2022 59.583.606.034 -337.820.369 59.245.785. 2023 54.579.942.274 -475.939.376 54.104.002.
2023 54.579.942.274 -475.939.376 54.104.002.
2024 53.910.139.190 -727.990.916 53.182.148.

999/656/3

				999/656
		E ECONOMICA		
		RIENNALE 2022 - 2024 DELLE ENTRATE FINALI		ALLEGATO B/2
ANALISI FER CATE	in eur)			ALLEGATO B/2
	(oa.	- 		Totale previsioni DLE
		Sezione II	Sezione I	integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI				
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED	2022	20.350.000	<<	20.350.00
AFFRANCAZIONE DI CANONI	2023	20.350.000	<<	20.350.00
	2024	20.350.000	<<	20.350.00
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	2022	1.176.005.000	<<	1.176.005.00
TATRIMONIALI	2023	1.176.005.000	<<	1.176.005.00
	2024	1.176.005.000	<<	1.176.005.00
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	2022	531.047.509	<<	531.047.50
ONEDITI WINI DEE TEGONO	2023	432.289.355	<<	432.289.35
	2024	286.467.390	<<	286.467.39
TOTALE	2022	1.727.402.509	<< <<	1.727.402.50
	2023 2024	1.628.644.355 1.482.822.390	<<	1.628.644.35 1.482.822.39
TOTALE ENTRATE FINALI	2022	572.848.831.674 585.787.126.994	2.208.649.631 487.610.624	575.057.481.30 586.274.737.61
	2023	598.133.490.832	-1.964.540.916	596.168.949.9

999/658/1

				999/658/1
		E ECONOMICA		
,		RIENNALE 2022 - 2024 DELLE SPESE FINALI		ALLEGATO B/3
AVALIGITER CATE	in eur)			ALLEGATO B/3
	Ì	ĺ		Totale previsioni DLB
		Sezione II	Sezione I	integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2022	105.262.731.181	1.075.139.819	106.337.871.000
	2023	99.878.651.792	1.034.038.981	100.912.690.773
	2024	98.015.769.758	981.984.192	98.997.753.950
CONSUMI INTERMEDI	2022	13.961.511.721	14.300.000	13.975.811.721
	2023	13.546.203.356	66.475.560	13.612.678.916
	2024	13.602.467.257	86.000.000	13.688.467.257
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2022	5.132.960.883	21.431.631	5.154.392.514
	2023	5.078.395.276	8.200.650	5.086.595.926
	2024	4.942.851.092	1.744.462	4.944.595.554
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2022	303.090.123.007	15.953.895.412	319.044.018.419
FOBBLIGHE	2023	307.614.461.680	12.831.929.083	320.446.390.763
	2024	305.691.047.830	13.024.146.032	318.715.193.862
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2022	21.255.621.471	-1.247.250.000	20.008.371.471
SOCIALI FRIVATE	2023	19.148.318.465	275.000.000	19.423.318.465
	2024	19.064.830.236	300.000.000	19.364.830.236
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2022	11.959.156.737	605.600.000	12.564.756.737
	2023	8.583.480.963	1.067.900.000	9.651.380.963
	2024	7.916.016.394	194.400.000	8.110.416.394
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2022	1.393.903.871	300.000	1.394.203.871
	2023	1.286.438.152	300.000	1.286.738.152
	2024	1.259.337.882	300.000	1.259.637.882
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	2022	22.070.000.000	<<	22.070.000.000
	2023	22.365.000.000 22.550.000.000	<< <<	22.365.000.000 22.550.000.000
INTERFOLI BACCIVII E REPORTI DA CARITALE				
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2022	76.337.374.031 76.180.319.682	-5.028.477 -30.755.716	76.332.345.554 76.149.563.966
	2023	76.160.319.662	-30.755.716 -47.701.729	76.149.563.966
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	2022	82.842.874.535	<<	82.842.874.535
TOOTE CONNETTIVE E CONNETTIVE	2022	81.468.828.363	<<	81.468.828.363
	2024	81.463.928.363	<<	81.463.928.363
AMMORTAMENTI	2022	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
7 WHO CHANGE THE	2022	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
	2024	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	2022	24.697.639.372	11.061.500.000	35.759.139.372
	2023	24.611.516.260	12.268.800.000	36.880.316.260
	2024	24.947.487.654	10.415.100.000	35.362.587.654
TOTALE	2022	669.179.901.809	27.479.888.385	696.659.790.194
	2023	660.937.618.989	27.521.888.558	688.459.507.547
	2024	657.497.185.575	24.955.972.957	682.453.158.532

999/658/2

				999/658/2
		ECONOMICA		
,		RIENNALE 2022 - 2024 DELLE SPESE FINALI		ALLEGATO B/3
ANALISI PER CATI	in eur)			ALLEGATO B/3
	1	<u> </u>		Totale previsioni DLB
		Sezione II	Sezione I	integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2022	11.307.289.422	120.000.000	11.427.289.422
	2023	10.384.758.752	150.000.000	10.534.758.752
	2024	9.660.211.914	95.000.000	9.755.211.914
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI	2022	77.968.381.757	10.906.040.000	88.874.421.757
PUBBLICHE	2023	78.113.533.884	10.125.600.000	88.239.133.884
	2024	34.213.563.889	990.600.000	35.204.163.889
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2022	22.501.661.214	3.082.100.000	25.583.761.214
	2023	21.866.212.131	4.146.600.000	26.012.812.131
	2024	18.852.365.358	6.681.400.000	25.533.765.358
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2022	383.312.915	242.000.000	625.312.915
101110210111 OOGIAEIT TÜVATE	2023	80.738.077	<<	80.738.077
CONTRIBUTE ACCUSAN/COTA COTE O	2024	60.738.077	<<	60.738.077
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2022	452.999.769	20.200.000	473.199.769
	2023 2024	452.623.339 923.730.594	20.200.000 20.200.000	472.823.339 943.930.594
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
ALTRI TRASPERIMENTIN CONTO CAPITALE	2022	7.647.344.849 6.506.459.835	650.220.000 630.000.000	8.297.564.849 7.136.459.835
	2023	5.989.654.038	645.000.000	6.634.654.038
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2022	20.433.558.486	889.000.000	21.322.558.486
	2023	8.979.800.000	840.000.000	9.819.800.000
	2024	7.507.850.000	840.000.000	8.347.850.000
TOTALE	2022	140.694.548.412	15.909.560.000	156.604.108.412
	2023	126.384.126.018	15.912.400.000	142.296.526.018
	2024	77.208.113.870	9.272.200.000	86.480.313.870
TOTALE SPESE FINALI	2022	809.874.450.221	43.389.448.385	853.263.898.606
	2023	787.321.745.007	43.434.288.558	830.756.033.565
	2024	734.705.299.445	34.228.172.957	768.933.472.402
	1			
	1			
	1			
	1			
	1			

C) BILANCIO PER AZIONI

999/701/1

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.633.983.251	2.646.889.812	2.447.539.812
Organi costituzionali (1.1)	1.745.511.671	1.748.411.671	1.749.511.671
Presidenza della Repubblica	224.259.513	224.259.513	224.259.513
Parlamento della Repubblica	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	58.500.000	61.400.000	62.500.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	7.122.950	7.122.950	7.122.950
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3) Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	888.471.580 527.785.450	898.478.141 572.785.450	698.028.141 425.835.450
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	86.656.522	52.656.522	656.522
Contributo allo Stato dell'8 per mille	86.023.133	62.029.694	62.029.694
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	188.006.475	211.006.475	209.506.475
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	705.668.169	666.685.837	663.692.224
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	705.668.169	666.685.837	663.692.224
Spese di personale per il programma	523.644.318	505.871.025	508.575.672
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	141.078	141.078	141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	14.839.549	13.839.549	13.839.549
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	51.629.536	50.129.536	50.129.536
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	79.940.465	61.231.426	55.517.166
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	35.473.223	35.473.223	35.489.223
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	139.692.545.025	138.166.620.049	143.920.639.402
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1) Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	2.635.722.122 1.500.000	2.628.935.047	6.774.497.731 -
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	487.080.032	487.080.032	487.080.032
Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi	-	-	-
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	808.414.637	769.322.576	729.707.570
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	1.338.727.453	1.372.532.439	5.557.710.129
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	32.588.807.679	33.015.007.679	33.378.007.679
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	8.739.067.912	8.845.267.912	8.781.267.912
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	23.143.000.000	23.573.000.000	24.003.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	706.739.767	596.739.767	593.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	85.863.642.806	85.883.990.806	86.917.301.806
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	85.781.642.806	85.801.990.806	86.835.301.806
Contributi per strutture sanitarie private	82.000.000	82.000.000	82.000.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	2.346.081.208	2.389.206.208	2.480.721.208
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	18.954.768	19.774.768	19.774.768
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	1.129.243.022	1.172.223.022	1.262.223.022
	384.673.000	384.673.000	384.673.000

999/701/2

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	221.100.000	209.700.000	198.850.000
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	219.900.000	230.625.000	242.990.000
Attuazione federalismo amministrativo	344.605.320	344.605.320	344.605.320
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) Spese di personale per il programma	38.641.818 30.714.806	37.268.308 30.745.496	37.272.983 30.750.171
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei	18.708	18.708	18.708
segretari comunali Albo segretari comunali	3.345.733	3.345.733	3.345.733
Formazione specialistica dei dirigenti delle	4.562.571	3.158.371	3.158.371
amministrazioni locali Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle	112.840.691	68.205.331	68.336.712
autonomie locali (3.9) Spese di personale per il programma	24.613.485	23.775.145	23.906.526
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	7.174.083	7.174.083	7.174.083
Servizi elettorali	5.305.405	5.308.405	5.308.405
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	174.731	174.731	174.731
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identità elettronica	75.572.987	31.772.967	31.772.967
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	16.106.808.701	14.144.006.670	14.264.501.283
Spese di personale per il programma	3.652.486	3.445.490	3.451.447
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di	7.329.052.957 726.698.615	7.486.750.593 622.783.915	7.855.805.467 609.587.915
minori entrate da fiscalità Attribuzione contributi specifici in favore di determinati	5.052.207.945	3.270.392.978	3.163.348.459
Enti Locali	04.540.774	00 244 644	04.005.040
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali	94.516.774 18.726.422	90.311.641 18.371.551	84.985.942 18.371.551
per contenimento tariffe servizi pubblici Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in	-	-	-
conto interessi per operazioni di indebitamento Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	222.140	219.140	219.140
Federalismo amministrativo	12.120.933	12.120.933	12.120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	2.172.610.429	1.942.610.429	1.819.610.429
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	680.000.000	680.000.000	680.000.000
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	85.884.158.124	88.592.015.571	35.017.991.084
Protocollo internazionale (4.1)	6.682.223	6.708.393	6.840.884
Spese di personale per il programma	4.431.730	4.457.900	4.590.391
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.250.493	2.250.493	2.250.493
Cooperazione allo sviluppo (4.2) Spese di personale per il programma	1.036.841.891 9.163.326	1.049.292.326 9.306.215	1.059.017.249 9.421.408
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	405.624.716	317.914.086	280.323.816
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	2.921.942	2.640.118	2.540.118
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	619.131.907	719.431.907	766.731.907

999/701/3

Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

-204 -

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DL integrato 2024
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	37.244.434	36.918.494	36.835.4
Spese di personale per il programma	12.906.528	12.650.588	12.679.1
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	3.723.393	3.653.393	3.541.7
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.614.513	20.614.513	20.614.5
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) Spese di personale per il programma	463.911.791 11.561.342	473.929.478 11.079.029	484.759.3 11.469.8
Rapporti politici internazionali e diritti umani	448.856.304	460.856.304	472.295.3
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	3.494.145	1.994.145	994.1
Integrazione europea (4.7)	22.773.109	23.250.729	23.939.6
Spese di personale per il programma	11.132.919	11.572.539	12.210.4
Politiche dell'Unione Europea	2.645.673	2.645.673	2.645.6
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	8.994.517	9.032.517	9.083.5
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	105.560.070	74.281.087	74.620.1
Spese di personale per il programma	7.450.914	7.671.931	8.011.0
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	4.664.450	3.164.450	3.164.4
Cooperazione migratoria	93.444.706	63.444.706	63.444.7
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9) Spese di personale per il programma	174.455.574 9.611.695	163.254.064 10.311.905	164.187.8 11.240.9
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	98.875.512	86.923.792	86.928.5
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	65.968.367	66.018.367	66.018.3
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	81.441.718.808	85.307.678.808	31.804.678.8
Partecipazione al bilancio UE	22.070.000.000	22.365.000.000	22.550.000.0
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	59.371.718.808	62.942.678.808	9.254.678.8
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11) Politiche di cooperazione economica in ambito	1.812.209.313 14.333.916	667.258.725 13.733.916	594.572. 3
internazionale Partecipazione a banche, fondi ed organismi	1.685.915.897	539.975.897	467.975.8
internazionali Cancellazione debito paesi poveri	111.959.500	113.548.912	113.062.5
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-	108.716.828	108.341.339	99.471.7
consolari (4.12) Spese di personale per il programma	1.517.150	1.541.661	1.502.0
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	107.199.678	106.799.678	97.969.6
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese 4.13)	646.439.646	653.159.181	640.571.1
Spese di personale per il programma all'estero	109.007.639	103.599.975	94.819.5
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	535.664.539	547.791.738	543.984.1
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed	1.767.468	1.767.468	1.767.4
aggiornamento professionale Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	19.263.585	19.433.256	19.614.3
Spese di personale per il programma	13.426.801	13.596.472	13.777.5
Programmazione e coordinamento	3.784.470	3.784.470	3.784.4
dell'Amministrazione			
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.883.766	1.883.766	1.883.7
Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	168.548	168.548	168.5
Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	4.680.884	4.798.048	4.917.2
Spese di personale per il programma	3.728.955	3.846.119	3.965.3
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	951.929	951.929	951.9

999/701/4

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLE integrato 2024
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli	3.659.968	3.711.643	3.964.90
ispettivi. (4.17) Spese di personale per il programma	3.200.756	3.252.431	3.505.69
Sicurezza e controlli delle strutture	459.212	459.212	459.21
dell'Amministrazione			
ifesa e sicurezza del territorio (5)	25.577.941.013	25.436.123.751	23.541.068.52
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	6.794.399.699	6.883.178.898	6.967.060.72
Spese di personale per il programma	6.126.719.474	6.167.513.061	6.197.919.12
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	318.530.279	322.650.161	343.722.41
Approntamento ed impiego delle unità operative per	90.368.298	90.368.298	90.368.29
l'espletamento dei compiti militari e di polizia Formazione ed addestramento del personale	14.669.614	14.669.614	14.269.61
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento	196.735.081	241.553.260	274.356.76
Operativo	150.755.501	241.000.200	274.000.70
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	45.781.004	46.424.504	46.424.50
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	1.595.949	-	-
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) Spese di personale per il programma	5.551.699.569 4.994.212.358	5.484.145.485 4.984.167.056	5.371.104.6 4 4.871.919.46
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di		2.586.992	2.586.99
vertice delle forze terrestri Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	5.310.715	5.248.370	5.248.37
Formazione militare del personale delle forze terrestri	15.906.003	15.909.294	15.909.29
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze	452.518.390	452.291.528	451.498.28
terrestri Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	57.178.709	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	23.892.245	23.942.245	23.942.24
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3) Spese di personale per il programma	2.241.884.450 1.953.068.985	2.187.478.187 1.947.555.495	2.174.484.19 1.934.561.36
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di		2.561.650	2.561.65
vertice delle forze marittime Approntamento ed impiego delle unità operative per	9.496.557	8.475.490	8.475.49
l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime Formazione militare del personale delle forze marittime		12.208.740	12.208.74
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze	203.548.463	204.412.495	204.412.62
marittime Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le mission	48.721.646	-	-
internazionali Gestione e assistenza del personale delle forze	12.264.317	12.264.317	12.264.31
marittime		0.010.010.00	
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) Spese di personale per il programma	2.891.680.221 2.524.736.019	2.846.312.209 2.515.213.671	2.795.170.40 2.469.071.86
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree		2.187.118	2.187.11
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	41.012.628	41.711.040	41.511.04
Formazione militare del personale delle forza aeree	30.706.043	29.722.360	29.972.36
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	212.113.888	212.638.231	207.588.23
aeree Trasporto aereo di Stato	38.011.767	38.011.767	38.011.76
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	36.112.104	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	6.824.815	6.828.022	6.828.02

999/701/5

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	5.943.052.379	5.632.701.470	5.265.918.622
Spese di personale per il programma	351.015.285	351.508.336	352.050.054
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	1.757.138	1.715.058	1.715.058
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	5.387.486.573	5.091.402.772	4.724.578.206
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	16.745.098	22.169.269	22.169.269
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale	99.838.970	94.559.767	94.559.767
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	59.083.677	44.139.636	44.139.636
Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	27.125.638	27.206.632	26.706.632
Missioni internazionali (5.8) Missioni internazionali	1.397.500.000 1.397.500.000	1.700.000.000 1.700.000.000	300.000.000 300.000.000
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (5.9)	757.724.695	702.307.502	667.329.945
Spese di personale per il programma	470.726.271	471.220.800	470.111.855
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	1.641.501	1.641.501	1.641.501
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	6.678.859	9.678.859	9.678.859
Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	3.469.109	3.576.056	3.683.004
Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	150.348.396	147.021.319	113.545.759
Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	69.968.967	69.168.967	68.668.967
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	54.891.592	-	-
Giustizia (6)	10.440.510.041	10.459.569.903	10.382.059.523
Amministrazione penitenziaria (6.1)	3.272.843.521	3.184.496.013	3.116.526.923
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	234.080.641	233.347.450	232.328.575
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.060.915.286	2.069.043.189	2.048.283.102
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	338.132.830	283.215.964	275.713.164
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	313.604.335	308.788.562	305.213.784
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	203.032.099	166.303.097	131.676.119
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	19.481.975	19.468.894	19.368.894
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	103.596.355	104.328.857	103.943.285
Giustizia civile e penale (6.2)	5.155.070.492	5.261.405.099	5.225.128.164
Spese di personale per il programma (personale civile)	2.074.980.933	2.018.713.155	2.005.952.679
Spese di personale per il programma (magistrati)	1.974.173.059	2.040.856.841	2.064.773.640
Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	48.261.419	44.261.419	44.261.419
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	13.335.928	13.335.928	13.335.928
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	293.815.609	255.104.462	197.344.216
Funzionamento uffici giudiziari	734.827.214	821.286.646	831.613.634
Efficientamento del sistema giudiziario	15.676.330	67.846.648	67.846.648

999/701/6

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Giustizia minorile e di comunita' (6.3)	303.971.412	309.211.715	316.031.043
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	153.649.632	153.284.127	152.589.944
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	74.792.530	74.752.866	74.716.377
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	44.758.832	44.758.832	44.758.832
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	10.669.477	16.714.949	24.264.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	18.187.996	17.787.996	17.787.996
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	69.776	69.776	69.776
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	1.843.169	1.843.169	1.843.169
Giustizia tributaria (6.5)	197.839.699	191.107.166	186.367.259
Spese di personale per il programma	84.360.608	77.585.768	73.203.130
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	113.479.091	113.521.398	113.164.129
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)	1.286.700.173	1.282.912.827	1.321.454.596
Spese di personale per il programma (personale civile)	11.770.899	12.118.466	12.531.845
Spese di personale per il programma (magistrati)	8.542.284	7.707.371	7.835.761
Magistratura onoraria	215.449.725	232.449.725	272.449.725
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	652.990.940	652.990.940	652.990.940
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	213.718.734	213.718.734	213.718.734
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	160.000.000	140.000.000	140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	17.967.481	17.667.481	15.667.481
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	3.219.220	3.219.220	3.219.220
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	3.040.890	3.040.890	3.040.890
Giustizia amministrativa (6.7)	191.584.744	197.937.083	184.051.538
Giustizia amministrativa	191.584.744	197.937.083	184.051.538
Autogoverno della magistratura (6.8)	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Ordine pubblico e sicurezza (7)	12.127.556.546	12.150.153.996	12.184.496.875
Sicurezza democratica (7.4)	915.018.102	945.105.721	959.115.500
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	915.018.102	945.105.721	959.115.500
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) Spese di personale per il programma	1.747.964.608 1.344.210.425	1.715.461.694 1.344.223.576	1.715.709.732 1.354.008.382
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.632	1.447.632	1.447.632
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	48.462.978	46.159.676	46.223.376
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	107.581.933	107.670.754	108.076.327
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	2.029.263	2.029.263	2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	244.232.377	213.930.793	203.924.752
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	872.749.135	874.880.767	887.342.515
Spese di personale per il programma (personale militare)	638.469.792	636.646.590	635.176.445
Spese di personale per il programma (personale civile)	20.496.036	20.518.339	20.724.706
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	393.808	393.808	393.808
Trattamenti provvisori di pensione	9.280.204	9.280.204	9.280.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e	41.150.740	43.619.890	51.764.107
delle sue risorse			
Salvaguardia della vita umana in mare	52.240.299	53.940.299	53.940.299

999/701/7

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Sicurezza e controllo della navigazione	21.891.213	20.900.247	20.900.247
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	88.827.043	89.581.390	95.162.699
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza	7.397.715.159	7.560.833.446	7.589.689.149
pubblica (7.8) Spese di personale per il programma (personale civile)	393.017.772	384.581.503	384.535.905
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	5.882.762.843	5.868.698.281	5.939.179.476
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	11.993.156	11.292.756	10.949.426
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	73.571.487	80.251.381	80.228.121
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	529.291.130	713.321.992	672.136.148
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	359.365.569	358.450.538	358.450.538
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	145.054.400	142.278.193	142.250.733
Servizi speciali di pubblica sicurezza	2.658.802	1.958.802	1.958.802
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela	469.584.224	448.113.724	446.357.760
dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) Risorse da assegnare per competenze accessorie	146.129.895	146.129.895	145.673.931
destinate all'Arma dei Carabinieri Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di	172.434.601	152.040.704	150.740.704
prevenzione e contrasto al crimine Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di	151.019.728	149.943.125	149.943.125
ordine pubblico e pubblico soccorso Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	724.525.318	605.758.644	586.282.219
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	85.903.562	85.903.562	85.665.141
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	13.747.640	13.259.391	13.259.391
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	270.197.939	154.418.991	135.260.368
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	75.390.646	74.523.950	73.537.040
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	94.916.885	98.784.104	98.691.633
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	104.459.486	98.959.486	99.959.486
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	79.909.160	79.909.160	79.909.160
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	6.088.343.373	4.210.459.869	4.349.399.500
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	6.394.685	4.837.358	4.798.332
Spese di personale per il programma	1.657.302	1.632.167	1.593.141
Attività di difesa civile	882.874	882.874	882.874
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	3.854.509	2.322.317	2.322.317
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) Spese di personale per il programma (personale civile)	2.859.736.285 19.208.484	2.878.737.852 18.482.437	2.786.666.509 18.596.269
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	1.989.681.076	2.026.361.750	2.005.963.569
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	14.467.613	14.467.613	14.467.613
Gestione del soccorso pubblico	248.371.689	243.684.482	242.971.391
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	488.842	488.842	488.842
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	4.914.272	4.914.272	3.414.272
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	91.731.360	92.731.360	94.731.360
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	11.127.477	11.127.477	7.127.477
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	464.745.472	451.479.619	383.905.716

999/701/8

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	2.654.653.844	724.313.844	959.263.844
Sostegno alla ricostruzione	2.554.653.844	524.313.844	704.263.844
Prevenzione rischio sismico	100.000.000	200.000.000	255.000.000
Protezione civile (8.5)	567.558.559	602.570.815	598.670.815
Coordinamento del sistema di protezione civile	124.528.894	129.528.894	139.528.894
Protezione civile di primo intervento	388.232.919	443.182.919	441.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	10.359.004	6.159.002	6.159.002
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	44.437.742	23.700.000	11.800.000
Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	-	-	-
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	1.759.955.055	1.591.739.212	1.345.133.474
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) Spese di personale per il programma	693.213.717 11.896.648	678.950.624 9.881.388	585.474.756 9.764.513
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni	13.218.329	5.660.985	1.660.985
di sostegno ai mercati Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	91.633.101	210.633.101	175.533.101
Piano irriguo nazionale	216.626.766	238.156.066	206.384.441
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	192.884.722	51.816.080	31.178.712
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	132.095.745	129.584.403	131.434.403
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	28.318.601	28.318.601	24.618.601
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	6.539.805	4.900.000	4.900.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) Spese di personale per il programma	58.244.890 42.410.968	50.711.673 35.650.207	48.136.537 35.891.955
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della	7.235.084	6.706.514	6.703.844
qualità dei prodotti agroalimentari Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e	7.023.398	7.169.512	4.355.298
sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari			
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	1.575.440	1.185.440	1.185.440
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	1.008.496.448	862.076.915	711.522.181
Spese di personale per il programma	15.624.206	13.620.779	12.778.045
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	49.285.296	49.193.489	36.693.489
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	769.090.085	625.899.026	477.229.026
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	19.434.060	18.756.600	30.214.600
Interventi a favore del settore ippico	155.062.801	154.607.021	154.607.021
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	2.538.384.148	566.412.287	506.481.056
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie	2.240.216.722	236.918.127	147.422.096
rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) Spese di personale per il programma	6.265.298	6.329.008	6.354.636
Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza	2.063.446.882	117.958.987	67.248.946
energetica e delle fonti rinnovabili Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	15.000.000	30.000.000	15.000.000

999/701/9

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	109.546.736	49.546.736	14.546.736
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	45.957.806	33.083.396	44.271.778
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e	298.167.426	329.494.160	359.058.960
di georisorse (10.8)			
Spese di personale per il programma	5.802.517	5.843.772	5.867.272
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	54.243.118	38.116.595	37.807.895
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	238.121.791	285.533.793	315.383.793
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	39.358.598.561	37.071.886.535	36.999.927.358
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	4.523.645.293	4.896.905.676	4.896.422.395
Spese di personale per il programma	3.071.717	4.200.100	4.313.222
Promozione delle PMI, delle start up, della	3.374.170	3.374.170	3.374.170
responsabilità sociale e del movimento cooperativo Politica industriale e politiche per la competitività	4.517.199.406	4.889.331.406	4.888.735.003
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (11.6)	19.135.834	17.820.779	17.914.133
Spese di personale per il programma	7.846.288	7.821.733	7.915.087
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	10.005.594	8.752.594	8.752.594
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.283.952	1.246.452	1.246.452
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	3.726.090.883	6.860.276.669	6.715.639.442
Spese di personale per il programma	9.804.975	9.640.761	9.792.346
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	2.378.485.881	2.011.996.100	1.312.126.694
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	1.337.800.027	4.838.639.808	5.393.720.402
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	2.237.894.829 115.000.000	1.958.294.829 115.000.000	1.805.694.829 115.000.000
Garanzie assunte dallo Stato	334.017.906	59.017.906	59.017.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	1.788.876.923	1.784.276.923	1.631.676.923
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9) Settore agricolo	25.401.664.867 7.000.000	21.633.592.643 7.000.000	21.342.479.300 2.000.000
Turismo e alberghi	100.000.000	-	-
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	237.469.750	227.469.750	167.469.750
Ricerca e sviluppo	914.800.000	488.100.000	509.600.000
Attività manifatturiere	127.975.000	82.975.000	82.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	818.200.117	818.200.117	918.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	16.460.000	19.660.000	19.660.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali Settore dell'autotrasporto	1.200.200.000 1.509.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
Settore creditizio e bancario	5.546.900.000	3.193.500.000	2.000.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	489.900.000	108.800.000	98.300.000
Riduzione cuneo fiscale	13.256.060.000	13.256.060.000	13.256.060.000
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	3.000.000	3.000.000	3.000.000
incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	1.174.300.000	1.879.427.776	2.735.814.433
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)	93.108.701	86.265.411	86.484.482
Spese di personale per il programma	6.355.630	6.383.931	6.653.002
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	44.053.071	37.181.480	37.131.480
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	42.700.000	42.700.000	42.700.000

999/701/10

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)	5.251.546	5.200.004	5.396.116
Spese di personale per il programma	5.157.600	5.128.058	5.324.170
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati	93.946	71.946	71.946
nazionali ed internazionali	0.054.000.000	4 040 500 504	0.400.000.004
Riconversione industriale e grandi filiere produttive (11.12) Spese di personale per il programma	3.351.806.608 4.067.447	1.613.530.524 3.972.719	2.129.896.661 4.043.906
Crisi industriali e grandi filiere produttive	143.838.957	85.426.957	20.447.354
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del	2.506.415.505	1.126.593.395	1.728.075.608
settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa Ammortamento mutui per interventi nel settore	105.680.542	33.754.497	22.973.858
dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo	591.804.157	363.782.956	354.355.935
tecnologico dell'industria aeronautica	001.001.107	000.702.000	004.000.000
Regolazione dei mercati (12)	50.692.903	50.338.629	47.774.518
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	50.692.903	50.338.629	47.774.518
Spese di personale per il programma	7.842.626	7.525.852	7.500.420
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	30.362.620	30.347.120	29.346.709
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale	12.487.657	12.465.657	10.927.389
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	16.102.875.845	16.709.140.443	15.196.272.651
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) Spese di personale per il programma	297.190.900 143.752.849	292.788.850 146.112.773	286.665.033 147.682.264
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi	119.108.949	116.566.259	116.768.571
di motorizzazione Interventi per la sicurezza stradale	34.329.102	30.109.818	22.214.198
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	376.373.421	409.569.231	404.963.728
Spese di personale per il programma	8.620.867	8.878.423	9.258.760
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	84.321.097	122.321.097	117.321.097
Interventi in materia di autotrasporto	283.431.457	278.369.711	278.383.871
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) Spese di personale per il programma	152.832.401 2.601.591	56.108.919 2.688.109	56.174.995 2.754.185
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	150.230.810	53.420.810	53.420.810
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	574.163.684	853.073.704	754.138.868
Spese di personale per il programma	4.270.144	4.336.164	4.401.328
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	535.898.711	815.742.711	716.742.711
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	33.994.829	32.994.829	32.994.829
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	7.180.016.469	7.454.298.242	7.691.169.512
Spese di personale per il programma	8.189.200	8.561.447	8.951.640
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	5.748.374.000	5.689.680.182	5.871.529.354
Interventi a favore delle linee metropolitane	1.354.586.449	1.696.189.793	1.741.821.698
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	68.866.820	59.866.820	68.866.820
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	6.049.276.818	6.414.749.890	4.714.867.288
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.419.080	4.419.080	4.419.080
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	6.044.857.738	6.410.330.810	4.710.448.208
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) Spese di personale per il programma	1.473.022.152	1.228.551.607	1.288.293.227 9.348.240
	8.821.056	9.027.618	
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto	228.193.230 91.764.912	244.987.670 57.721.323	344.093.230 58.016.323
per le vie d'acqua interne	91.704.912	51.121.323	50.010.323

999/701/11

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Infrastrutture portuali	1.139.232.220	911.804.262	871.824.700
Interventi per l'industria navalmeccanica	5.010.734	5.010.734	5.010.734
nfrastrutture pubbliche e logistica (14)	6.599.493.350	6.107.640.674	6.240.130.802
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	338.635.846	229.709.210	225.083.960
Spese di personale per il programma	8.835.078	9.113.894	9.379.745
Interventi nel settore idrico ed elettrico	4.016.299	4.016.299	4.016.299
Interventi in materia di dighe	325.784.469	216.579.017	211.687.916
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8) Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per	1.310.000.000 1.310.000.000	1.505.000.000 1.505.000.000	1.355.000.000 1.355.000.000
l'edilizia sanitaria Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere	8.920.818	9.127.370	9.356.548
pubbliche e delle costruzioni (14.9) Spese di personale per il programma	5.310.755	5.517.307	5.746.485
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di	3.610.063	3.610.063	3.610.063
certificazione in materia di opere pubbliche Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	727.444.918	609.131.548	1.025.916.165
(14.10) Spese di personale per il programma	79.074.587	80.982.243	82.887.059
Opere di preminente interesse nazionale	37.881.207	37.330.569	34.330.569
Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	325.558.843	230.022.310	227.180.860
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	140.430.195	123.551.515	123.597.38
Accordi internazionali e grandi eventi	73.118.894	73.118.894	517.712.55
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	27.831.213	16.680.685	13.987.41
Infrastrutture carcerarie	23.549.979	36.445.332	16.220.32
Realizzazione del sistema MOSE	20.000.000	11.000.000	10.000.00
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e	4.214.491.768	3.754.672.546	3.624.774.12
autostradali (14.11) Spese di personale per il programma	22.061.894	22.943.281	23.561.68
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e	1.596.689.178	1.259.151.902	1.479.936.17
relative intermodalità Infrastrutture autostradali in concessione	368.993.748	379.570.038	721.570.03
Contributi per la realizzazione di opere viarie	1.539.943.746	1.602.137.368	1.068.757.54
Interventi per la realizzazione di opere viane	61.000.000	60.226.598	75.291.64
pedonali Sviluppo del territorio, progetti internazionali e	625.803.202	430.643.359	255.657.03
infrastrutture per la mobilità sostenibile	1.281.128.305	1.021.064.609	905.662.55
omanicazioni (13)	1.201.120.000	1.021.004.003	303.002.33
Servizi postali (15.3) Garanzia del servizio postale	314.909.839 314.909.839	314.909.839 314.909.839	314.909.83 314.909.83
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	360.371.801	354.571.801	226.771.80
Sostegno al pluralismo dell'informazione	360.371.801	354.571.801	226.771.80
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	11.280.891	11.102.833	11.231.19
Spese di personale per il programma	5.385.026	5.375.968	5.524.32
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	5.895.865	5.726.865	5.706.86
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	541.686.931	283.656.693	301.270.95
Spese di personale per il programma	7.419.310	7.544.772	7.539.03
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	66.903.773	59.438.773	59.438.77
Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	467.363.848	216.673.148	234.293.14

999/701/12

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	52.878.843	56.823.443	51.478.768
Spese di personale per il programma	43.009.785	47.806.710	42.608.471
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	9.869.058	9.016.733	8.870.297
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	537.178.566	522.770.831	477.573.760
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	537.178.566	522.770.831	477.573.760
Spese di personale per il programma	9.085.212	9.677.477	10.480.406
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	248.930.077	248.930.077	249.930.077
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	267.163.277	264.163.277	217.163.277
Piano straordinario del Made in Italy	12.000.000	-	-
Ricerca e innovazione (17)	4.864.965.951	4.927.393.354	4.950.904.015
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	132.522.577	132.047.969	130.964.060
Spese di personale per il programma	23.307.271	23.897.688	24.645.268
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	4.134.825	3.934.825	3.934.825
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	11.963.332	11.963.332	11.963.332
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	4.531.502	3.626.477	3.626.477
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	88.585.647	88.625.647	86.794.158
Ricerca di base e applicata (17.15)	941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle	941.388.563 12.514.607	1.055.968.625 12.090.074	1.096.938.625 10.817.728
comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18) Spese di personale per il programma	6.215.283	5.869.750	5.647.404
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	6.299.324	6.220.324	5.170.324
Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	480.397.983	464.995.794	478.496.037
Spese di personale per il programma	3.773.881	3.835.468	3.777.281
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	468.087.908	452.630.132	470.188.562
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	8.536.194	8.530.194	4.530.194
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) Spese di personale per il programma	34.340.001 1.037.128	34.357.280 1.053.907	34.379.451 1.076.078
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	33.302.873	33.303.373	33.303.373
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) Spese di personale per il programma	3.263.802.220 3.846.290	3.227.933.612 3.779.214	3.199.308.114 3.154.227
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	204.916.048	198.916.048	189.916.048
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	2.582.711.374	2.842.669.842	2.881.989.331
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	472.328.508	182.568.508	124.248.508
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	4.111.719.638	4.146.558.402	2.678.831.088
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	21.625.563	21.616.754	21.608.715
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	17.264.707	17.255.186	17.246.426
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	4.360.856	4.361.568	4.362.289

999/701/13

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLI integrato 2024
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e	660.341.376	731.496.339	624.811.20
prevenzione del rischio idrogeologico (18.12) Spese di personale per il programma	3.253.811	3.274.143	3.285.11
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	180.517.122	131.343.960	16.207.84
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	445.659.624	565.967.417	574.407.41
Finanziamenti per le Autorità di bacino	30.910.819	30.910.819	30.910.81
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)	365.765.263	306.295.915	283.835.73
Spese di personale per il programma	6.703.715	6.747.027	6.774.18
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	54.739.999	54.739.999	54.739.99
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	15.235.189	15.235.189	15.235.18
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	180.388.863	130.888.863	108.388.86
Controllo organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	2.876.855	2.864.195	2.876.85
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale	105.820.642	95.820.642	95.820.64
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14) Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	1.430.500.000 1.430.500.000	1.430.000.000 1.430.000.000	7.000.0 0 7.000.00
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e	37.497.095	24.312.810	18.121.2
nterventi per lo sviluppo sostenibile (18.15) Spese di personale per il programma	2.497.737	2.513.452	2.521.8
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	24.641.512	15.641.512	10.641.5
Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	10.357.846	6.157.846	4.957.84
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale,	475.104.638	476.509.925	473.052.66
ambientale e agroalimentare (18.17) Spese di personale per il programma	441.692.026	442.631.295	439.157.8
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	5.871.662	6.321.662	6.321.60
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	3.057.213	3.060.250	3.064.10
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	7.056.823	7.060.084	7.062.5
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	8.309.740	8.313.163	8.316.6
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	9.117.174	9.123.471	9.129.8
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	39.454.640	39.060.028	49.206.30
Spese di personale per il programma	2.944.356	2.565.944	2.712.2
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	35.423.882	35.407.682	45.407.6
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	1.086.402	1.086.402	1.086.4
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	54.769.121	42.632.609	46.801.1
Spese di personale per il programma	3.159.870	3.475.871	4.307.6
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	94.843	94.843	94.8
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	51.514.408	39.061.895	42.398.7
Attività internazionale e comunitaria per la transizione	899.657.889	895.870.150	925.876.7
ecologica (18.20)	1.927.374	1.939.635	1.946.2
ecologica (18.20) Spese di personale per il programma	1.327.374		
ecologica (18.20) Spese di personale per il programma Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	893.009.822	890.209.822	923.209.8

999/701/14

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (18.21)	127.004.053	178.763.872	228.517.309
Spese di personale per il programma	3.832.310	3.857.129	3.870.566
Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	14.863.645	11.538.645	10.278.645
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	356.735	356.735	356.735
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	107.951.363	163.011.363	214.011.363
Casa e assetto urbanistico (19)	1.369.389.213	606.226.258	580.895.162
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1) Politiche abitative	582.000.000 512.000.000	90.000.000 20.000.000	70.000.000
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	787.389.213	516.226.258	510.895.162
Spese di personale per il programma	3.462.297	3.527.243	3.623.115
Edilizia residenziale sociale	543.729.963	502.502.062	497.075.094
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	240.196.953	10.196.953	10.196.953
Tutela della salute (20)	3.918.696.446	2.005.168.374	1.753.398.264
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	2.167.521.332	325.109.960	283.936.007
Spese di personale per il programma	41.766.140	40.929.022	40.225.669
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	2.091.860.407	251.984.153	211.713.553
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	11.234.776	10.236.776	10.036.776
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	1.360.009	960.009	960.009
Assistenza sanitaria al personale navigante	21.300.000	21.000.000	21.000.000
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	47.152.651	42.012.683	41.342.197
Spese di personale per il programma	34.675.835	34.584.867	33.914.381
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	7.237.231	7.186.231	7.186.231
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	5.239.585	241.585	241.585
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	762.205.833	700.277.744	561.423.090
Spese di personale per il programma	7.786.916	7.773.551	7.886.010
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	596.271.678	534.356.954	395.389.841
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	158.147.239	158.147.239	158.147.239
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	16.342.726	16.423.343	16.486.833
Spese di personale per il programma	9.533.998	9.602.615	9.666.105
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	6.808.728	6.820.728	6.820.728
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	10.081.337	10.027.824	10.114.593
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	4.094.638	4.091.125	4.087.894
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	5.986.699	5.936.699	6.026.699
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	26.596.003	26.089.053	26.165.169
Spese di personale per il programma	3.904.636	3.933.686	4.009.802
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	2.604.271	2.118.271	2.118.271
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	20.087.096	20.037.096	20.037.096

999/701/15

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	828.868.765	828.500.625	757.492.626
Spese di personale per il programma	6.068.962	6.016.322	6.008.323
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	297.454.491	297.152.991	297.152.991
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	525.345.312	525.331.312	454.331.312
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	19.598.483	19.587.474	19.436.116
Spese di personale per il programma	10.639.960	10.631.451	10.480.093
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	5.815.456	5.816.956	5.816.956
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	3.143.067	3.139.067	3.139.067
Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	3.319.893	3.325.362	3.330.617
Spese di personale per il programma	2.882.486	2.888.955	2.894.210
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	437.407	436.407	436.407
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	25.774.545	22.469.369	22.210.304
Spese di personale per il programma	3.471.636	3.473.048	3.463.983
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	22.302.909	18.996.321	18.746.321
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.030.780	6.050.801	6.076.308
(20.11) Spese di personale per il programma	4.515.032	4.533.053	4.558.560
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	1.515.748	1.517.748	1.517.748
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	5.204.098	5.294.136	5.384.404
Spese di personale per il programma	4.706.134	4.779.172	4.869.440
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	497.964	514.964	514.964
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	3.556.378.161	3.314.044.364	3.088.283.121
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	571.506.583	519.564.575	470.303.865
Spese di personale per il programma	3.183.549	3.264.221	3.366.213
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	330.674.009	280.674.009	230.574.009
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	119.767.711	118.767.711	118.767.711
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	87.187.430	87.187.430	87.187.430
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	13.665.330	13.665.330	13.665.330
Sostegno alle attività circensi	8.847.222	8.847.222	8.847.222
Promozione dello spettacolo dal vivo	8.181.332	7.158.652	7.895.950
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	8.841.209	8.639.437	8.637.809
Spese di personale per il programma	6.033.534	6.031.762	6.030.134
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.807.675	2.607.675	2.607.675
Tutela dei beni archeologici (21.6)	68.254.687	67.579.863	65.864.638
Spese di personale per il programma	55.269.295	55.100.319	53.385.094
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	10.455.627	9.949.779	9.949.779
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.529.765	2.529.765	2.529.765
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	169.786.811	181.507.389	151.407.237
Spese di personale per il programma	88.660.505	84.746.360	83.648.168
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	71.028.762	88.280.909	59.278.949
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	7.409.807	6.592.383	6.592.383
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	2.687.737	1.887.737	1.887.737

999/701/16

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLE integrato 2024
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	133.892.674	128.073.559	96.165.55
Spese di personale per il programma	56.251.043	52.596.506	54.136.80
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	35.441.787	35.210.702	4.428.550
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	27.325.741	25.392.248	25.726.093
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	14.874.103	14.874.103	11.874.103
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	158.146.266	147.003.920	122.895.74 ⁻
Spese di personale per il programma	87.967.771	87.275.425	84.667.246
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	7.360.114	6.010.114	4.510.114
Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	61.710.848	52.610.848	32.610.84
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	778.991	778.991	778.99
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.542	328.542	328.54
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	397.805.051	359.685.031	355.179.39
Spese di personale per il programma	298.939.071	303.094.015	303.588.38
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	39.924.040	37.649.076	31.149.07
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	58.941.940	18.941.940	20.441.94
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	655.606.839	539.742.109	520.420.79
Spese di personale per il programma	7.234.356	7.410.171	7.632.49
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	6.116.042	5.186.042	5.186.04
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	642.256.441	527.145.896	507.602.26
Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19	-	-	-
Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19	-	-	-
Tutela del patrimonio culturale (21.15)	710.540.093	684.709.821	637.154.67
Spese di personale per il programma	2.817.190	2.880.574	2.903.49
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	182.753.990	104.981.068	89.989.66
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	22.622.027	17.570.618	13.804.63
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	5.292.723	3.392.093	2.712.33
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	9.872.526	8.294.228	6.231.03
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	200.455.840	274.977.358	252.080.93
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	17.609.569	10.632.403	10.632.40
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	11.846.067	10.167.301	10.167.30
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	20.270.161	14.814.178	11.632.87
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	237.000.000	237.000.000	237.000.00
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	34.468.774	32.547.161	32.648.19
Spese di personale per il programma Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea,	3.128.375 29.793.886	3.208.262 27.793.886	3.309.29 27.793.88
del design e della moda Interventi per la rigenerazione urbana	1.546.513	1.545.013	1.545.0 ⁻
, -			
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18) Spese di personale per il programma	592.497.155 4.579.310	592.675.130 4.696.773	593.227.5 7
Promozione del cinema italiano	2.346.985	2.728.357	2.925.03
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	585.570.860	585.250.000	585.457.28

999/701/17

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (21.19)	26.672.519	24.343.973	25.067.644
spese di personale per il programma Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale	22.591.725 4.080.794	23.163.179 1.180.794	23.886.850 1.180.794
nel territorio di pertinenza Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	28.359.500	27.972.396	9.310.005
Spese per il personale di programma	2.153.819	2.211.097	2.282.278
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase	26.205.681	25.761.299	7.027.727
emergenziale e di ricostruzione struzione scolastica (22)	50.616.361.296	49.269.114.458	46.939.065.073
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	1.363.212.154	1.360.528.751	1.360.850.055
Spese di personale per il programma	9.106.753	9.436.350	9.443.654
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.354.105.401	1.351.092.401	1.351.406.401
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	1.721.152.135	1.509.194.294	1.511.501.264
Spese di personale per il programma	16.049.904	15.861.271	16.070.274
Promozione e sostegno a iniziative di educazione,	14.284.486	14.286.026	14.286.026
inclusa la tutela delle minoranze linguistiche Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	10.797.617	10.797.617	10.571.617
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1.953.808	1.953.808	1,953,808
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	173.241.017	173.241.017	173.241.017
Cooperazione in materia culturale	1.465.366	1.461.399	1.465.366
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	1.437.397.070	1.229.230.289	1.231.450.289
Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	65.962.867	62.362.867	62.462.867
Istituzioni scolastiche non statali (22.9) Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	626.523.089 626.523.089	626.523.089 626.523.089	556.523.089 556.523.089
Istruzione terziaria non universitaria e formazione	49.076.372	49.114.180	49.099.518
professionale (22.15) Spese di personale per il programma	704.112	741.920	727.258
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	48.372.260	48.372.260	48.372.260
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	414.709.648	163.998.823	148.726.216
Spese di personale per il programma	140.919.127	140.408.302	139.985.695
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	273.790.521	23.590.521	8.740.521
Istruzione del primo ciclo (22.17) Spese di personale per il programma (docenti)	30.097.780.741 20.114.356.092	29.336.649.715 20.014.147.166	27.916.136.499 18.955.159.484
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.430.737.984	4.151.339.682	3.898.865.925
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	4.543.546.770	4.358.779.972	4.287.418.195
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	250.684.255	293.927.255	256.237.255
Continuità del servizio scolastico	758.455.640	518.455.640	518.455.640
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	15.872.859.240	15.760.914.642	14.947.867.482
Spese di personale per il programma (docenti)	11.036.507.464	10.962.085.460	10.266.664.288
Spese di personale per il programma (dirigenti	2.629.105.813	2.569.686.293	2.522.471.783
scolastici e personale ATA) Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del	1.641.947.503	1.649.886.429	1.641.384.951
personale (docenti di sostegno) Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	116.312.893	190.270.893	128.360.893
Continuità del servizio scolastico	282.195.274	222.195.274	222.195.274
Continuità dei sei vizio scolastico			i e

999/701/18

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti s personale scolastico per l'istruzione (22.19) Spese di personale per il programma Reclutamento e aggiornamento dei del personale scolastico per l'istruzio Reclutamento e aggiornamento dei del personale scolastico per l'istruzio ciclo Formazione iniziale, tirocinio e inseri	lirigenti scolastici e ne del primo ciclo lirigenti scolastici e	471.047.917 5.025.548 301.844.788	462.190.964 5.088.596 296.022.836	448.360.950 5.258.582
Spese di personale per il programma Reclutamento e aggiornamento dei c del personale scolastico per l'istruzio Reclutamento e aggiornamento dei c del personale scolastico per l'istruzio ciclo	lirigenti scolastici e ne del primo ciclo lirigenti scolastici e	301.844.788		5,258,582
del personale scolastico per l'istruzio Reclutamento e aggiornamento dei o del personale scolastico per l'istruzio ciclo	ne del primo ciclo lirigenti scolastici e		296.022.836	
del personale scolastico per l'istruzio ciclo	lirigenti scolastici e ne del secondo			285.522.836
Formazione iniziale, tirocinio e inseri		150.728.568	147.830.519	144.330.519
	mento	13.449.013	13.249.013	13.249.013
struzione universitaria e formazione post-univer	sitaria (23)	10.273.459.268	10.483.756.288	10.640.349.789
Diritto allo studio e sviluppo della formazione	superiore (22.1)	414.337.362	409.974.197	397.992.330
Spese di personale per il programma	. , , ,	2.709.531	2.187.946	1.881.319
Sostegno agli studenti tramite borse d'onore		321.993.183	321.991.603	321.996.363
Promozione di attività culturali, sporti presso università e collegi universita		29.751.821	29.751.821	22.751.821
Realizzazione o ristrutturazione di all universitari	oggi per studenti	59.882.827	56.042.827	51.362.827
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musi (23.2)	cale e Coreutica	571.309.364	566.344.586	562.088.280
Spese di personale per il programma	۱	451.436	458.966	432.246
Spese di personale per il programma	(docenti)	353.581.074	351.373.602	348.640.688
Spese di personale per il programma amministrativo)	ı (personale	59.233.625	59.308.522	59.311.850
Supporto alla programmazione degli formazione artistica, musicale e core		114.929.885	108.190.152	108.190.152
Interventi di edilizia e acquisizione di gli istituti di alta cultura	attrezzature per	14.726.847	18.626.847	17.126.847
Continuità del servizio di istruzione e post-universitaria	di formazione	3.629.105	3.629.105	3.629.105
Miglioramento dell'offerta universitari	a e formativa	24.757.392	24.757.392	24.757.392
Sistema universitario e formazione post-unive Spese di personale per il programma		9.085.566.522 2.353.300	9.305.114.246 2.250.080	9.478.294.771 1.991.650
Finanziamento delle università statal	i	8.673.421.873	8.936.527.873	9.183.982.873
Contributi a favore delle università no	on statali	68.479.943	68.479.943	68.479.943
Interventi di edilizia universitaria		163.173.449	242.173.449	208.973.449
Supporto alla programmazione e val sistema universitario	utazione del	171.159.047	48.703.989	7.887.943
Ammortamento mutui per edilizia uni	versitaria	6.978.910	6.978.912	6.978.913
Coordinamento e supporto amministrativo pe della formazione superiore e della ricerca (23.	4)	4.022.940	4.049.750	4.042.936
Spese di personale per il programma		1.564.033	1.590.843	1.584.029
Supporto alla programmazione e coc politiche della formazione superiore	e della ricerca	2.458.907	2.458.907	2.458.907
Formazione superiore e ricerca in ambito inte	` ′	198.223.080 3.026.819	198.273.509 3.079.648	197.931.472 2 735 211
Spese di personale per il programma Coordinamento e sostegno della rice internazionale		3.026.819 9.282.782	3.079.648 9.280.382	2.735.211 9.282.782
Partecipazione dell'Italia agli organis correlati alla ricerca che discendono governativi		181.571.620	181.571.620	181.571.620
Governativi Cooperazione e promozione di inizia collaborazione internazionale nel set formazione superiore		4.341.859	4.341.859	4.341.859
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)		50.368.020.512	50.978.400.494	51.438.440.102
Terzo settore (associazionismo, volontariato, formazioni sociali) e responsabilita' sociale de delle organizzazioni (24.2)		100.912.045	99.200.725	99.237.857
Spese di personale per il programma	ı	2.645.997	2.584.677	2.621.809
Sviluppo, promozione, monitoraggio organizzazioni di terzo settore	e controllo delle	98.266.048	96.616.048	96.616.048

999/701/19

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (24.5)	445.769.283	440.570.102	388.310.963
Politiche per la famiglia e le disabilità	356.066.353	356.066.353	305.807.214
Promozione e garanzia delle pari opportunità	78.156.594	74.957.413	74.957.413
Lotta alle dipendenze	6.487.576	6.487.576	4.487.576
Tutela delle minoranze linguistiche	5.058.760	3.058.760	3.058.760
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	137.669.933	137.378.601	132.638.353
Spese di personale per il programma	9.214.745	8.923.413	8.293.165
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	114.800.000	114.800.000	110.800.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	13.655.188	13.655.188	13.545.188
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	524.043.830	524.658.502	524.658.502
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	467.482.181	468.096.853	468.096.853
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	56.561.649	56.561.649	56.561.649
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	48.955.274.138	49.572.241.281	50.089.243.144
Spese di personale per il programma	4.941.393	4.907.736	4.885.299
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	403.854.628	404.085.893	404.322.411
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	20.748.133.423	21.356.429.023	21.874.729.023
Politiche per l'infanzia e la famiglia	11.929.194.368	11.937.672.503	11.941.160.285
Assegni e pensioni sociali	6.421.896.760	6.421.892.560	6.421.892.560
Lotta contro la povertà	657.000.000	657.000.000	652.000.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	5.353.566	5.353.566	5.353.566
Reddito di cittadinanza	8.784.900.000	8.784.900.000	8.784.900.000
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Tutela della privacy (24.14)	36.227.273	36.227.273	36.227.273
Tutela della privacy	36.227.273	36.227.273	36.227.273
Politiche previdenziali (25)	105.830.028.522	110.222.583.228	111.882.484.764
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	11.490.649.179	11.435.349.179	11.442.949.179
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.679.364	604.879.364	604.879.364
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	84.969.815	30.469.815	38.069.815
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	94.339.379.343	98.787.234.049	100.439.535.585
Spese di personale per il programma	4.291.142	4.205.285	4.263.864
Prepensionamenti	11.907.699.405	11.358.526.405	8.301.276.405
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.201.500.000	1.201.000.000	1.201.000.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	14.060.454.009	14.227.594.009	13.759.124.009
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	6.535.941.999	9.123.441.999	9.208.541.999
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	35.329.138	35.329.138	35.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	351.284.361	351.284.361	351.284.361
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	465.564.703	465.564.703	465.564.703
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	408.741	383.741	383.741
Sostegno alle gestioni previdenziali	58.498.932.327	60.741.930.890	65.834.793.847

999/701/20

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Politiche per il lavoro (26)	17.244.433.034	13.971.891.827	12.713.861.821
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	14.910.738.179	11.588.399.965	10.454.879.365
Spese di personale per il programma	4.275.719	4.143.005	4.000.405
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	11.953.821.542	9.199.219.042	8.536.919.042
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	2.952.640.918	2.385.037.918	1.913.959.918
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	32.657.943	32.654.833	32.700.756
Spese di personale per il programma	6.211.330	6.217.395	6.263.318
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	95.515	86.340	86.340
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	26.351.098	26.351.098	26.351.098
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	67.917.032	117.851.883	118.012.623
(26.8) Spese di personale per il programma	4.353.358	4.289.609	4.350.349
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	6.363.674	56.362.274	56.362.274
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	57.200.000	57.200.000	57.300.000
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	392.418.327	412.119.065	412.744.481
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	392.418.327	412.119.065	412.744.481
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la	1.071.963.317	1.057.164.387	932.584.760
formazione (26.10) Spese di personale per il programma	1.368.001	1.390.071	1.410.444
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	1.070.595.316	1.055.774.316	931.174.316
Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di	721.672.488	719.142.020	720.113.556
lavoro (26.11) Spese di personale per il programma	1.445.987	1.469.319	1.490.855
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	8.567.544	5.563.744	5.563.744
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	711.658.957	712.108.957	713.058.957
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	47.065.748	44.559.674	42.826.280
Spese di personale per il programma	4.308.100	4.367.129	4.277.482
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	42.757.648	40.192.545	38.548.798
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.186.898.742	3.146.668.244	3.141.423.196
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.905.810.974	1.865.554.883	1.860.317.647
Spese di personale per il programma	25.839.231	26.879.140	26.812.904
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	1.805.311.311	1.772.533.741	1.767.404.311
Interventi di protezione sociale	3.008.666	2.836.194	2.808.666
Rapporti con le confessioni religiose ed	10.090.483	1.744.525	1.730.483
amministrazione del patrimonio del FEC Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	61.561.283	61.561.283	61.561.283

999/701/21

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	12.858.615	12.884.208	12.922.709
Spese di personale per il programma	2.649.900	2.681.188	2.719.689
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	10.208.715	10.203.020	10.203.020
Rapporti con le confessioni religiose (27.7) Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.268.229.153 1.268.229.153	1.268.229.153 1.268.229.153	1.268.182.840 1.268.182.840
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975
Politiche di coesione	15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	103.617.363.619	102.585.773.467	102.700.396.462
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1) Spese di personale per il programma	960.702.659 35.691.697	870.277.627 33.425.376	866.632.870 33.094.555
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	27.351.671	26.904.041	26.904.041
Gestione di tributi speciali	177.614.166	174.614.166	174.314.166
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	27.449.776	26.168.695	26.334.759
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	500.745.349	482.745.349	482.745.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	151.750.000	86.320.000	83.140.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	2.989.311.955	2.981.937.620	2.978.877.707
Spese di personale per il programma	2.367.154.167	2.368.576.150	2.385.022.073
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	30.469.777	30.459.777	30.459.777
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E. Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e	287.241.726 5.838.811	283.797.534 5.862.561	284.212.357 5.886.311
della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E. Trattamenti pensionistici	35.458.175	35.458.175	35.458.175
Investimenti finalizzati al miglioramento ed	263.149.299	257.783.423	237.839.014
ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	200.149.299	201.100.420	237.039.014
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	258.014.716	53.802.650	50.461.856
Spese di personale per il programma	12.222.018	11.444.976	11.089.584
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	7.439.165	7.418.090	7.418.090
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare) Sostegno sistema creditizio	212.003.533	11.939.584	11.954.182
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	23.350.000	23.000.000	20.000.000
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	3.000.000	-	-
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	84.879.637.042	83.490.590.870	83.485.690.870
Rimborsi di imposte dirette	27.761.876.172	26.272.650.000	26.267.750.000
Rimborsi di imposte indirette	31.243.800.000	31.243.800.000	31.243.800.000
Restituzione di imposte e rimborsi	623.656.354	623.656.354	623.656.354
Vincite sui giochi e lotterie	16.026.990.000	16.027.170.000	16.027.170.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	452.000.000	452.000.000	452.000.000
Ammortamento beni mobili	724.005.000	724.005.000	724.005.000
Aggi su giochi e lotterie	3.195.856.000	3.195.856.000	3.195.856.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	170.000.000	270.000.000	270.000.000

999/701/22

		Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DL integrato 2024
	eri tributari effettuati nei confronti delle Regioni a	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.0
	speciale e delle Province autonome su scommesse ippiche	404.000.000	404.000.000	404.000.0
	u scommesse ippiche	63.500.000	63.500.000	63.500.0
-				
	mazione economico-finanziaria e gestione interventi finanziari (29.6)	103.862.675	102.656.629	101.333.1
	di personale per il programma	41.954.603	40.525.333	38.957.0
	pazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e rimonio pubblico	31.200.125	31.450.349	31.695.1
	ne degli interventi finanziari dello Stato	8.534.330	8.534.330	8.534.3
	, ricerche, programmazione economico-	22.173.617	22.146.617	22.146.6
	aria e gestione del debito pubblico zioni lirico sinfoniche	-	-	-
	gio e controllo della finanza pubblica e	478.334.480	414.488.515	402.386.3
politiche di bilanc Spese	di personale per il programma	164.762.512	158.850.482	161.444.9
•	, monitoraggio e gestione della finanza pubblica,	8.015.339	7.955.339	7.955.3
del pul U.E.	oblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e			
	llo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni che e registro dei revisori legali	28.839.530	4.890.352	5.040.3
Predis	posizione del Bilancio di previsione e del conto dello Stato	7.492.879	7.314.879	7.354.8
del mo	zazione tessera sanitaria per il potenziamento nitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	49.100.465	49.100.465	49.100.4
	oo e funzionamento dei sistemi informativi di ilità e finanza pubblica	192.123.755	156.376.998	141.490.3
Trattat	o del Nord Atlantico	28.000.000	30.000.000	30.000.0
generale della Ra	e di controllo, vigilanza e amministrazione gioneria generale dello Stato sul territorio	186.534.891	175.351.946	167.460.1
(29.8) Spese	di personale per il programma	156.145.532	144.894.753	137.192.8
Contro territor	llo e vigilanza amministrativo-contabile sul ດ	23.691.288	23.709.122	23.777.6
Gestio	ne delle attività di erogazione servizi sul o, antiriciclaggio e commissioni mediche di	6.698.071	6.748.071	6.489.7
	monetazione (29.9)	132.591.907	132.591.907	132.591.9
Servizi	finanziari	40.876.093	40.876.093	40.876.0
Moneta monet	azione metallica, trasporto e distribuzione	31.956.534	31.956.534	31.956.5
	di tesoreria	59.759.280	59.759.280	59.759.2
	scossione delle entrate e gestione dei beni	7.943.066.684	8.013.319.755	8.154.737.9
	enza fiscale tramite Centri Autorizzati di	216.897.790	216.897.790	216.897.7
	enza Fiscale e altri intermediari o radiotelevisivo pubblico	1.827.974.605	1.827.974.605	1.827.974.6
	amento e relativo contenzioso in materia di	3.068.926.438	3.108.758.277	3.109.547.9
entrate	tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte enzia delle Entrate	3.008.920.436	3.106.736.277	3.109.547.8
	ne, razionalizzazione e valorizzazione del onio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia manio	196.784.121	197.384.121	197.384.1
Interve allocat	ntti per la razionalizzazione dei fabbisogni vi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni all'Agenzia del Demanio	324.497.459	397.834.783	499.020.4
Contro sulla ci sui gio tabacc	Illo, accertamento e riscossione delle imposte rcolazione delle merci, garanzia della sicurezza chi e controllo sulla produzione e vendita dei hi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei	908.431.195	914.585.103	914.727.9
Monop Servizi	oli o di riscossione tributi	1.399.555.076	1.349.885.076	1.389.185.0
	ntrollo dei conti pubblici (29.11)	350.306.610	350.765.948	360.223.6
	lizione e controllo nella materia di contabilita'	350.306.610	350.765.948	360.223.6

999/701/23

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
Interessi sui conti di tesoreria	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
Giovani e sport (30)	1.069.521.995	827.421.995	747.321.995
Attivita' ricreative e sport (30.1)	659.113.887	627.213.887	572.113.887
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	155.673.987	130.173.987	129.273.987
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	503.439.900	497.039.900	442.839.900
Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)	410.408.108	200.208.108	175.208.108
Interventi a favore dei giovani	98.827.072	88.627.072	63.627.072
Servizio Civile Nazionale	311.581.036	111.581.036	111.581.036
Turismo (31)	254.902.050	292.352.050	162.352.050
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	182.310.565	232.610.565	102.610.565
Spese per il personale di programma	3.737.715	3.737.715	3.737.715
Coordinamento delle politiche del turismo	178.038.946	228.338.946	98.338.946
Indirizzo per la promozione del turismo	533.904	533.904	533.904
Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)	7.750.706	7.750.706	7.750.706
Spese di personale per il programma	2.084.747	2.084.747	2.084.747
Sviluppo delle politiche turistiche nazionali	5.659.526	5.659.526	5.659.526
Relazioni internazionali in materia turistica	6.433	6.433	6.433
Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)	64.840.779	51.990.779	51.990.779
Spese di personale per il programma	1.968.926	1.968.926	1.968.926
Promozione delle politiche turistiche nazionali	47.869.330	50.019.330	50.019.330
Sostegno agli operatori di settore	15.002.523	2.523	2.523
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.289.063.219	4.038.626.665	3.939.540.968
Indirizzo politico (32.2)	593.286.949	457.588.756	425.404.483
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	28.986.501	28.636.810	28.551.910
Ministro e Sottosegretari di Stato	826.195	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	26.282.763	26.133.967	26.049.067
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.877.543	1.877.543	1.877.543
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	46.475.153	34.310.427	35.130.919
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	19.852.201	19.920.802	20.918.294
Valutazione e controllo strategico (OIV)	935.478	952.151	952.151
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	24.824.892	12.574.892	12.397.892
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	66.409.718	29.781.553	29.799.936
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	9.073.788	9.150.455	9.168.838
Valutazione e controllo strategico (OIV)	493.237	472.237	472.237
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei	56.683.832	20.000.000	20.000.000
residui passivi perenti MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	46.340.943	50.224.099	51.026.521
Ministro e Sottosegretari di Stato	217.666	217.666	217.666
Indirizzo politico-amministrativo	37.956.569	38.739.725	39.542.147
Valutazione e controllo strategico (OIV)	600.041	600.041	600.041
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei	7.566.667	10.666.667	10.666.667
residui passivi perenti			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	16.226.904	13.604.976	14.002.762
Ministro e Sottosegretari di Stato	650.977	650.977	650.977
Indirizzo politico-amministrativo	12.230.763	12.608.835	13.006.621
Valutazione e controllo strategico (OIV)	345.164	345.164	345.164
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	3.000.000	-	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	12.502.678	12.512.547	12.618.280
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.571	158.571	158.571

999/701/24

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni D integrato 2024
Indirizzo politico-amministrativo	11.711.494	11.721.363	11.827.
Valutazione e controllo strategico (OIV)	632.613	632.613	632.
MINISTERO DELL'INTERNO	36.658.891	32.850.438	32.855.
Ministro e Sottosegretari di Stato	293.116	293.116	146.
Indirizzo politico-amministrativo	31.451.303	30.677.361	30.833.
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.914.472	1.879.961	1.875.
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	3.000.000	-	-
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	19.686.564	13.519.602	11.138.
Ministro e Sottosegretari di Stato	385.798	385.798	385.
Indirizzo politico-amministrativo	10.718.529	10.751.567	10.369
Valutazione e controllo strategico (OIV)	382.237	382.237	382.
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	8.200.000	2.000.000	-
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	141.183.928	84.061.918	63.727
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.880	413.880	413
Indirizzo politico-amministrativo	18.944.741	19.332.218	19.631.
Valutazione e controllo strategico (OIV)	906.888	906.888	898.
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	120.918.419	63.408.932	42.782
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	8.732.770	8.813.373	9.002
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.956	599.956	599
Indirizzo politico-amministrativo	7.780.026	7.860.629	8.050.
Valutazione e controllo strategico (OIV)	352.788	352.788	352
MINISTERO DELLA DIFESA	64.230.284	64.194.177	64.468
Ministro e Sottosegretari di Stato	161.868	161.868	161.
Indirizzo politico-amministrativo	27.586.879	27.557.599	27.826.
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.481.537	1.474.710	1.480.
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	35.000.000	35.000.000	35.000.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Ministro e Sottosegretari di Stato	35.017.524 599.315	10.243.638 599.315	10.544
Indirizzo politico-amministrativo	8.304.047	8.903.961	9.205
Valutazione e controllo strategico (OIV)	740.362	740.362	740
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	25.373.800	-	-
MINISTERO DELLA CULTURA	24.107.969	20.616.160	20.928
Ministro e Sottosegretari di Stato	231.361	231.361	231
Indirizzo politico-amministrativo	11.971.508	12.205.279	12.518
Valutazione e controllo strategico (OIV)	846.187	846.187	846
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	11.058.913	7.333.333	7.333
MINISTERO DELLA SALUTE	37.365.534	44.857.450	34.246
Ministro e Sottosegretari di Stato	391.711	243.626	243
Indirizzo politico-amministrativo	10.335.020	10.425.774	9.813
Valutazione e controllo strategico (OIV)	688.050	688.050	689.
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	25.950.753	33.500.000	23.500
MINISTERO DEL TURISMO	9.361.588	9.361.588	7.361
Ministro e Sottosegretari di Stato	7 400 040	7 400 646	7.400
Indirizzo politico-amministrativo	7.183.612	7.183.612	7.183
Valutazione e controllo strategico (OIV)	177.976	177.976	177
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.000.000	2.000.000	-

999/701/25

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DL integrato 2024
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.114.186.792	2.024.908.493	2.020.000.51
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	292.280.490	280.801.200	267.639.54
Spese di personale per il programma	86.593.205	92.648.809	92.662.67
Gestione del personale	76.539.415	76.589.415	76.589.41
Gestione comune dei beni e servizi	20.145.365	12.721.439	12.524.98
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	109.002.505	98.841.537	85.862.46
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	54.100.422	54.266.784	46.704.14
Spese di personale per il programma	14.799.244	14.528.017	14.909.32
Gestione del personale	10.698.980	10.698.980	10.698.9
Gestione comune dei beni e servizi	28.602.198	29.039.787	21.095.8
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.442.638	20.085.778	19.892.7
Spese di personale per il programma	12.066.035	11.863.175	11.670.1
Gestione del personale	2.100.201	2.100.201	2.100.2
Gestione comune dei beni e servizi	6.276.402	6.122.402	6.122.4
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	126.736.367	126.434.800	127.034.7
Spese di personale per il programma	37.082.291	36.993.833	37.577.7
Gestione del personale	78.612.884	78.612.884	78.612.8
Gestione comune dei beni e servizi	11.041.192	10.828.083	10.844.1
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	105.868.076	70.761.290	88.773.8
Spese di personale per il programma	9.431.475	9.524.689	9.537.2
Gestione del personale	12.165.726	12.165.726	12.165.7
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	84.270.875	49.070.875	67.070.8
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	106.332.664	105.997.436	120.594.0
Spese di personale per il programma	22.216.670	22.332.026	22.028.7
Gestione del personale	9.643.215	9.643.215	24.493.2
Gestione comune dei beni e servizi	74.472.779	74.022.195	74.072.1
MINISTERO DELL'INTERNO	187.128.301	169.269.984	164.965.8
Spese di personale per il programma	66.674.203	66.103.886	66.437.4
Gestione del personale	31.581.832	31.581.832	31.081.8
Gestione comune dei beni e servizi	88.872.266	71.584.266	67.446.6
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	84.709.823	80.838.221	72.462.4
Spese di personale per il programma	40.322.498	42.157.737	41.921.9
Gestione del personale	7.682.469	7.700.628	7.700.6
Gestione comune dei beni e servizi	19.625.790	14.302.262	6.162.2
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	17.079.066	16.677.594	16.677.5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Spese di personale per il programma	67.272.634 21.350.163	67.511.732 21.639.261	66.933.6 21.871.1
Gestione del personale	26.144.231	26.094.231	26.094.2
Gestione comune dei beni e servizi	19.778.240	19.778.240	18.968.2
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.164.146	35.116.307	31.896.6
Spese di personale per il programma	5.576.761	5.528.922	5.726.4
Gestione del personale	664.131	664.131	664.1
Gestione dei personale Gestione comune dei beni e servizi	28.923.254	28.923.254	25.506.1
MINISTERO DELLA DIFESA	746.904.030	740.711.321	739.619.2
Spese di personale per il programma	102.273.250	104.091.579	104.689.3
Gestione del personale	82.383.737 287.226.217	82.383.737	82.381.8 274.333.1
Gestione comune dei beni e servizi		274.440.130	
Cooperazione Internazionale	216.508.973	217.995.417	218.320.6
Attività di supporto istituzionale MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	58.511.853 20.048.886	61.800.458 16.874.900	59.894.2 15.864.5
ALIMENTARI E FORESTALI Spese di personale per il programma	8.354.450	6.565.609	6.255.2
opood at potocitate por il programma	6.505.016	6.395.016	6.395.0

999/701/26

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Gestione comune dei beni e servizi	5.189.420	3.914.275	3.214.275
MINISTERO DELLA CULTURA	218.050.308	213.429.346	216.536.946
Spese di personale per il programma	138.161.830	141.809.186	146.416.786
Gestione del personale	60.111.009	60.111.009	60.111.009
Gestione comune dei beni e servizi	19.777.469	11.509.151	10.009.151
MINISTERO DELLA SALUTE	42.120.290	36.281.677	34.554.304
Spese di personale per il programma	15.255.531	15.347.040	15.407.251
Gestione del personale	19.325.606	14.182.612	12.463.947
Gestione comune dei beni e servizi	7.539.153	6.752.025	6.683.106
MINISTERO DEL TURISMO	7.027.717	6.527.717	6.527.717
Spese di personale per il programma	2.401.538	2.401.538	2.401.538
Gestione del personale	1.102.883	1.102.883	1.102.883
Gestione del personale Gestione comune dei beni e servizi	3.523.296	3.023.296	3.023.296
	813.632.103	793.859.059	737.388.430
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	613.032.103	793.659.059	737.300.430
Spese di personale per il programma	1.684.311	1.548.174	1.407.545
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	245.714.513	245.714.513	245.714.513
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	211.874.728	211.874.728	211.874.728
Rappresentanza negoziale delle pubbliche	3.576.486	3.576.486	3.576.486
amministrazioni Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	103.739.893	102.739.893	82.739.893
Commissione per la valutazione, la trasparenza e	6.268.826	6.268.826	6.268.826
l'integrità delle amministrazioni pubbliche Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	2.563.536	2.566.629	2.566.629
Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	238.209.810	219.569.810	183.239.810
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	196.744.755	188.468.246	183.943.051
Spese di personale per il programma	155.069.976	157.399.583	157.636.801
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	41.674.779	31.068.663	26.306.250
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)	468.982.614	472.344.107	470.844.107
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	60.932.107	60.532.107	60.532.107
Speciali elargizioni, assegni, indennità	72.812.000	73.812.000	72.312.000
Trattamenti provvisori di pensione	335.238.507	338.000.000	338.000.000
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	102.230.006	101.458.004	101.960.382
Spese di personale per il programma	6.844.088	6.632.086	6.134.464
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica	57.011.668	57.811.668	57.811.668
amministrazione (e-procurement) Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	5.828.051	4.968.051	5.968.051
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e	12.546.199	13.046.199	13.046.199
relative attività di vigilanza e controllo Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	20.000.000	19.000.000	19.000.000
Fondi da ripartire (33)	28.017.153.207	28.341.914.391	28.504.784.006
Fondi da assegnare (33.1)	21.691.670.162	22.143.453.346	22.291.322.961
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	466.488.406	410.096.875	357.350.155
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	5.780.321.725	5.821.399.438	5.905.703.147
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	1.181.504.915	1.485.371.451	1.661.219.986
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	29.544.276	29.544.276	29.544.276

999/701/27

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	8.758.770.278	8.733.770.278	8.683.770.278
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del	4.558.640.562	4.746.871.028	4.737.335.119
personale Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	91.400.000	91.400.000	91.400.000
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	525.000.000	525.000.000	525.000.000
Fondi di riserva e speciali (33.2) Fondi di riserva	6.325.483.045 5.000.000.000	6.198.461.045 4.800.000.000	6.213.461.045 4.800.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	1.325.483.045	1.398.461.045	1.413.461.045
Debito pubblico (34)	347.851.751.723	379.679.794.484	384.024.118.471
Oneri per il servizio del debito statale (34.1) Oneri finanziari su titoli del debito statale	72.244.281.523 65.154.231.523	71.272.324.284 64.182.274.284	71.216.648.271 62.606.598.271
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	6.000.000.000	6.000.000.000	7.400.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	90.000.000	90.000.000	90.000.000
Oneri per la gestione del debito	1.000.050.000	1.000.050.000	1.120.050.000
Rimborsi del debito statale (34.2) Rimborso titoli del debito statale	275.607.470.200 275.004.370.200	308.407.470.200 307.804.370.200	312.807.470.200 312.204.370.200
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passività a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	1.107.257.786.846	1.127.924.995.326	1.079.492.382.438